




ANALISI AMBIENTALE

SITI AMIAT SpA

Redatto da: Sistemi Certificati 	Approvato da: AD /RD 	Revisione del: 30 ottobre 2015
---	---	---------------------------------------



INDICE Elenco sedi Operative AMIAT

Sede	Indirizzo	Attività	Dipendenti	Complessità
1 Arbe	Via Arbe 12	Ecocentro	Compreso in Gerbido	bassa
2 Avigliana	Via Avigliana 33	Deposito	48	bassa
3 Balangero	Via Balangero 14	Deposito + Centro Operativo	51	media
4 Brescia	C.so Brescia 103	Deposito + Centro Operativo+ Ecocentro	78	media
5 Domodossola	Via Domodossola 5	Deposito	54	bassa
6 Gerbido	Via Gorini 8	Deposito + Impianto depurazione chimico fisico;		
7 Gerbido	Via Gorini 20/a	Impianto di trasferimento; Piattaforma RD+Centro Operativo + Ecocentro Sede Legale + Deposito + Impianti (scarica in fase post operativa; Imp.recupero biogas; Imp. Depurazione chimico fisico; Impianto di trasferimento)	370	alta
8 Germagnano	Via Germagnano 50	Ecocentro + Piattaforma legno	447	
9 Germagnano	Via Germagnano 48/A	Deposito	45	bassa
10 Ghirlandaio	Piazza Ghirlandaio 42	Sede Direzionale	66	
11 Giordano Bruno	Via Giordano Bruno 25	Deposito	255	alta
12 Giordano Bruno	Via Giordano Bruno 28		Compreso in Giordano Bruno	bassa
13 Moncalieri	C.so Moncalieri 420	Ecocentro	51	bassa
14 Principe	Via Principe Amedeo 50	Deposito		bassa
15 Ravina	Via Ravina 19/A e 19/B	Deposito Centro Operativo+ Ecocentro		bassa
16 Rio	Via Rio de Janeiro 17	Deposito	52	bassa
17 Salgari	Via Salgari	Ecocentro	Compreso in Brescia	bassa
18 Varano	Via Varano 10	Deposito	41	bassa
19 Zini	Via Zini 137 - 139	Ecocentro + Centro Operativo	Compreso in Giordano Bruno	bassa
20 Sicilia	C.so Sicilia	Deposito Sale	compreso in Giordano Bruno	bassa
21 Traves	Via Traves	Deposito Sale	compreso in Germagnano	bassa
22 TBD	Volpiano – Strada Brandizzo 150	Impianto Trattamento Beni Durevoli Impianto di Compostaggio di Borgaro (attualmente solo stoccaggio e trasferimento) Impianto di Valorizzazione materie plastiche di Collegno	23	alta
23 ICB	Borgaro T.se - Via Mappano 25		3	media
24 IRMP	Collegno - Via Venaria 66		26	alta
legenda:	Ecocentro		1610	
	Centro Operativo			
	Deposito a complessità elevata			
	Deposito a complessità media			
	Deposito a complessità bassa			

Centro di raccolta ai sensi dell' art. 183, comma 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento da par
Centro di raccolta ai sensi dell' art. 183, comma 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le operazioni di sepsi
sede costituita da spogliatoi e servizi; uffici;magazzini; rimessaggio mezzi, officina e piazzali di deposito rifiuti di gra
sede costituita da spogliatoi e servizi; uffici;magazzini; rimessaggio mezzi e officina di piccole dimensioni; piazzale
sede costituita da spogliatoi e servizi; uffici;magazzini; rimessaggio mezzi e officina di piccole dimensioni; o attività

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

SCHEDE DESCRITTIVE PER SITO

AMIAT – ATTIVITA' SU STRADA

Inquadramento dell'area e delle attività di competenza

Le attività su strada riguardano in particolare le seguenti attività:

- Raccolta stradale rifiuto da RD
- Spazzamento e lavaggio strade

La raccolta stradale da rifiuto RD consiste nella raccolta dei rifiuti contenuti nei cassonetti collocati all'interno dell'area comunale di Torino (vedi immagine di figura 1).

Lo spazzamento e lavaggio strade consiste nel lavaggio e nella raccolta di rifiuti di piccola taglia mediante apposite motospazzatrici ed attrezzi manuali delle strade ricadenti all'interno dell'area comunale di Torino.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area di interesse (evidenziata con ellisse rossa)




AMBIATA MULTISERVIZI IGIENE
 AMBIENTALE TORINO S.p.A.
 SERVIZI TORINO E LOCALITÀ
 VIA S. ANTONIO, 25 - 10124 TORINO
 TEL. 011/22223207 - FAX 011/22223215

CITTA' DI TORINO

Situazione sedi, centri operativi ed eccentri
 Stato attuale

LEGENDA SEDI AZIENDALI

- Sede legale
- Sede direzionale
- Sedi esistenti (uffici, spogliatoi, autorimesse)
- Sedi a progetto od in corso di realizzazione
- Sedi non utilizzate
- Eccentri esistenti (aperti al pubblico)
- Eccentri a progetto/in corso di realizzazione
- Centri operativi esistenti
- Centri operativi a progetto
- Stazione di Transfert RSU
- Depositi sede
- Depositi aste a progetto



Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato centro di raccolta Arbe è ubicato a Torino in via Arbe al civico 12.

Il sito è delimitato a nord da via Tirreno e a Sud-Est da via Arbe; mentre ovest confina con un complesso di impianti sportivi, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree per servizi" e rappresentato con la campitura relativa a "Servizi".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo commerciale/residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è compresa tra 100 m e 500 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è compresa tra 500 m e 2 km.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. Centro di raccolta RAEE
3. Laboratorio recupero oggetti usati
4. Area RD (operante come centro di raccolta)
5. **Raccolta acque reflue (come impianto di trattamento acque di prima pioggia)**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05 M02".

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Avigliana è ubicato a Torino in via Giacinto Collegno al civico 50.

Il sito è delimitato a nord da via Avigliana e ad est da via Giacinto Collegno; a sud e ad ovest confina con altri edifici, come indicato nell'immagine di Figura 1.




Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con cerchio rosso)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino , approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree per servizi" e contrassegnato con la sigla "ar", "Servizi tecnici e per l'igiene urbana".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è inferiore a 100 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è compresa tra 500 m e 2 km.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. **Igiene del suolo**
3. Officina
4. Deposito temporaneo di rifiuti da officina
5. Centrale termica
6. Rimessaggio automezzi
7. **Area RUP/RASP**
8. **Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Balangero è ubicato a Torino in via Balangero al civico 14.

Il sito è delimitato a nord e ad ovest rispettivamente dalle vie Pessinello e Balangero; mentre a sud e ad ovest confina con altri fabbricati, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino , approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree per servizi" e contrassegnato con lettera "a" "Attrezzature di interesse comune".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo commerciale/residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è inferiore a 100 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è inferiore a 500 m.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. **Igiene del suolo**
3. Officina
4. Rimessaggio automezzi
5. Centro di raccolta RAEE
6. Deposito temporaneo di rifiuti da officina
7. Area RD
8. **Area RUP/RASP**
9. Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)
10. Centrale termica

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

AMIAT – SEDE BRESCIA (ecocentro - centro operativo)

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Brescia è ubicato a Torino in via Brescia al civico 113.

Il sito è delimitato, come indicato nell'immagine di Figura 1:

- a nord, nord-ovest dal deposito mezzi GTT
- a ovest da corso Brescia
- a est da corso Novara
- a sud da corso Regio Parco




Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito d'interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino , approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3-45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007 il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all'uso pubblico" e contrassegnata con lettera "z" "Area per attrezzature di interesse

generale”.

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo commerciale/residenziale. In un raggio di 500 m dal sito non sono presenti edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è compresa tra 100 m e 500 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è inferiore a 500 m.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. **Raccolta stradale RSU e RD**
3. Officina
4. Deposito temporaneo di rifiuti da officina
5. Rimessaggio automezzi
6. Centro di raccolta RAEE
7. Area RD
8. Area RD (operante come centro di raccolta)
9. Area di lavaggio automezzi
10. Raccolta acque reflue (come impianto di trattamento acque di prima pioggia)
11. Centrale termica

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo “Valutazione aspetti ambientali IM-05-01-M02”.

AMIAT –SEDE DOMODOSSOLA

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Domodossola è ubicato a Torino in via Domodossola al civico 5.

Il sito è delimitato a est e ad ovest rispettivamente dalle vie Domodossola e Piedicavallo; mentre a nord e a sud confina con altri edifici, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree per servizi" e contrassegnato con la sigla "ar" "servizi tecnici e per l'igiene urbana".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è inferiore a 100 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito superiore ad 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è compresa tra 500 m e 2 km.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. **Igiene del suolo**
3. Rimessaggio automezzi
4. Area di lavaggio automezzi
5. Centrale termica
6. **Raccolta acque reflue (come impianto di trattamento acque di prima pioggia)**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

AMIAT – SEDE GERBIDO

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Gerbido è ubicato a Torino in via Gorini al civico 8.

Il sito è delimitato, come indicato nell'immagine di Figura 1:

- A nord ovest rete ferroviaria
- A nord est area industriale
- A sud est Cimitero Sud di Torino
- A sud ovest Sede della GTT (Gruppo Trasporti Torinesi).




FOTO DA SATELLITE

Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito d'interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere descritta come industriale e agricola non edificata (da verificare con Piano Regolatore).

Esso si compone di una serie di edifici raggruppati nel medesimo sito ma comunque distinti.

L'area esterna risulta parzialmente asfaltata. È in corso un progetto per poter completare l'asfalto in tutte le aree che ne sono prive.

In un raggio di 500 m dal sito non sono presenti edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è compresa tra 500 m e 1 km; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 100 m e 500 m.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino (Fiume Sangone) è superiore a 2000 m.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. **Raccolta stradale RSU e RD**
3. **Igiene del suolo (10[^] circ)**
4. Officina
5. Deposito temporaneo di rifiuti da officina
6. Rimessaggio automezzi
7. Centro di raccolta RAEE
8. Area RD
9. Area RD (operante come centro di raccolta)
10. Area Transfert
11. Area di lavaggio automezzi
12. Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)
13. Centrale termica
14. Impianto di trattamento chimico-fisico (depuratore)
15. Impianto di rifornimento carburante

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Basse di Stura è ubicato a Torino in via Germagnano al civico 50.

In particolare, l'area destinata allo smaltimento dei rifiuti urbani è compresa all'interno del triangolo individuato dalla tangenziale Nord, l'alveo del torrente Stura di Lanzo e la superstrada Torino-Caselle, come indicato nell'immagine di Figura 1.

Nelle vicinanze del sito inoltre si trovano:

- a Sud, oltre il torrente Stura di Lanzo, l'azienda chimica ROCKWOOD Italia produttrice di intermedi per coloranti ed una serie di attività artigianali ed industriali di piccole e medie dimensioni è prevista la trasformazione dell'area in Parco Fluviale;
- a Sud-Est, oltre i confini dell'impianto, una zona scarsamente urbanizzata in cui sono presenti impianti sportivi e canili fino allo sbarramento della ferrovia, da dove ha inizio la città di Torino; è previsto inoltre l'attivazione di un centro attrezzato per nomadi (circa 170 persone), attualmente in costruzione;
- a Est in quartiere Falchera, a circa 220 m.
- ad Ovest, una zona adibita ad impianti per il recupero e il trattamento di materiali inerti;
- a Nord, oltre la tangenziale, una zona residenziale - agricola, il Villaretto, a circa 600 m;
- a Nord-Ovest la zona industriale di Borgaro, a circa 800 m;
- a Sud-Ovest, aree su cui operavano l'azienda Teksid e l'inceneritore Stureco per rifiuti pericolosi che oggi costituiscono un sito di bonifica a rilevanza nazionale.



Figura 1: Foro aerea in cui ricade il sito d'interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Descrizione di sintesi del sito

Il Sito BdS è situato all'estremo margine settentrionale del Comune di Torino, al confine con il comune di Borgaro, nell'area nota con il toponimo di "Basse di Stura" sulla sinistra idrografica del Fiume Stura di Lanzo, caratterizzata dalla presenza di depositi fluvio-glaciali pleistocenici e da depositi alluvionali olocenici.

L'ingresso al sito avviene da Via Germagnano 50, dove si trovano gli ingressi relativi alle palazzine uffici, all'area di stabilimento, all'impianto di interrimento controllato ed alle aree per le raccolte differenziate.

L'area presenta le tipiche caratteristiche di un territorio della periferia urbana, utilizzata scarsamente per l'agricoltura, con sporadici nuclei abitativi e case sparse di derivazione agricola, con vari strutture industriali e impianti estrattivi e molitori.

A sud, oltre il fiume Stura esiste un'area che in passato è stata interessata da scarico abusivo di rifiuti tossico-nocivi per la quale esiste un Piano di Risanamento in atto.

Il sito BdS è compreso nell'area del Parco Fluviale del Po. I vigenti strumenti urbanistici, Piano Regolatore Generale della città di Torino e Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po della Regione Piemonte, prevedono che al termine delle attività di smaltimento rifiuti, l'area dell'intero sito (circa 1.290.000 m²) sarà oggetto di interventi di recupero finalizzati alla destinazione dell'area a parco pubblico reintegrandola così a pieno titolo nell'ambiente circostante.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Discarica (Impianto di interrimento controllato)
2. Impianti di pesatura ed accettazione rifiuti
3. Impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi (Depuratore)
4. Area spogliatoi/uffici
5. **Raccolta stradale RSU e RD**
6. Magazzini
7. Officina
8. Deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalle attività (**officina, laboratorio, Produzione energia ecc...**)
9. Rimessaggio automezzi
10. Aree per lo stoccaggio temporaneo RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi)
11. Aree per lo stoccaggio temporaneo RASP (Rifiuti Abbandonati Suolo Pubblico)
12. Aree per lo stoccaggio temporaneo Bombole
13. Area Ecolegno
14. Impianto di trattamento legno (Area 7)
15. Area transfert (ex Impianto di pretrattamento rifiuti Area 1)
16. Impianto di trattamento chimico-fisico (depuratore)
17. Centro di raccolta RAEE

18. Area RD

19. Area RD (operante come centro di raccolta - ecocentro aperto al pubblico) vedi scheda a parte

20. Area di lavaggio automezzi

21. Raccolta acque reflue (come gestione acque di prima pioggia)

22. **Controlli Ambientali (attività di analisi del Laboratorio Chimico)**

23. Centrale termica

24. Impianto di rifornimento carburante

In particolare la discarica (Impianto di interrimento controllato) è composta da:

- Vasche o lotti di abbancamento rifiuti
- Impianto di estrazione ed riutilizzo del biogas
- Impianto di estrazione e gestione del percolato
- Impianto di recupero degli inerti
- Impianto di monitoraggio e gestione delle acque sotterranee e superficiali.

In data 31/12/2009 l'impianto ad interrimento controllato è stato chiuso pertanto i conferimenti di rifiuti presso l'area sono terminati. L'attività di gestione lotti attivi non è più eseguita restano comunque operative le attività di estrazione ed riutilizzo del biogas e di estrazione e gestione del percolato . Contestualmente sono stati avviati i lavori di chiusura e recupero ambientale del lotto sommitale, primo passo delle attività preliminari alla gestione della fase denominata post chiusura.

L'impianto di recupero inerti è attualmente non in uso in quanto è stata chiesta una variazione d'uso ai fini autorizzativi.

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

AMIAT – ECOCENTRO GERMAGNANO

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato centro di raccolta Germagnano è ubicato a Torino in via Germagnano al civico 48.

Il sito è inserito in un più ampio complesso industriale gestito da AMIAT S.p.A come indicato nell'immagine di Figura 1.




Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino , approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area "Aree a Parco" e classificata come "Basse di Stura".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo industriale/agricola o non edificata. In un raggio di 500 m dal sito non sono presenti edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è superiore a 500 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è inferiore a 500 m.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area RD (operante come centro di raccolta)
2. Centro di raccolta RAEE
3. **Raccolta acque reflue (come impianto di trattamento acque di prima pioggia)**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02"..

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Ghirlandaio è ubicato a Torino in Piazza Ghirlandaio al civico 42.

Il sito è delimitato a nord e ad ovest rispettivamente dalle vie Verres e Cigna, a sud da Piazza Ghirlandaio mentre a est confina con altri fabbricati, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino , approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree per servizi" e contrassegnata con lettera "a" "Attrezzature di interesse comune".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo commerciale/residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è inferiore a 100 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è inferiore a 500 m.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è compresa tra 500 m e 2 km.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/ magazzino materiali
2. **Igiene del suolo**
3. Officina
4. Deposito temporaneo rifiuti da officina
5. Rimessaggio Automezzi
6. Centrale termica
7. **Area RUP/RASP**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Zini è ubicato a Torino in via Giordano Bruno al civico 25.

Il sito è delimitato, come indicato nell'immagine di Figura 1:

- a nord, nord-est da area residenziale/uffici
- a nord est da corso Bramante
- a nord ovest da Via Giordano Bruno
- a sud ovest da un giardino
- a sud est da Via Zini.




FOTO DA SATELLITE

Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito d'interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere descritta come commerciale e residenziale

In un raggio di 2000 m dal sito sono presenti

Ospedali	Ospedale Maggiore di S.Giovanni Battista, Ospedale S.Anna, Ospedale Infantile Regina Margherita, Ospedale Centro Traumatologico Ospedaliero (C.T.O)
Parchi	Parco Cavalieri di Vittorio Veneto
Fiumi, laghi o canali	Fiume Po

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Palazzina uffici direzionali
2. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
- 3. Igiene del suolo**
- 4. Raccolta stradale RSU e RD**
5. Officina
6. Deposito temporaneo di rifiuti da officina
7. Rimessaggio automezzi
8. Lavaggio automezzi
9. Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)
10. Centrale termica
11. Impianto di rifornimento carburante

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

AMIAT – ECOCENTRO MONCALIERI

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato centro di raccolta Moncalieri è ubicato a Torino in corso Moncalieri al civico 420/A.

Il sito è delimitato a nord da un parcheggio destinato alle case mobili dei giostrai, a est da corso Moncalieri, mentre a sud confina con una strada secondaria e ad ovest con un boschetto già esistente.

Descrizione di sintesi del sito


L'area circostante il sito può essere definita come di tipo residenziale. In un raggio di 500 m dal sito non sono presenti edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è superiore a 500 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.


La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino (Fiume Po) è inferiore a 500 m.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area RD (operante come centro di raccolta)
2. Centro di raccolta RAEE
3. Raccolta acque reflue (come impianto di trattamento acque di prima pioggia)

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".





AMIAT – SEDE PRINCIPE

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Principe è ubicato a Torino in via Principe Amedeo al civico 50.

Il sito è delimitato a nord da via Principe Amedeo mentre a sud, ovest ed est confina con altri edifici, come indicato nell'immagine di Figura 1.




Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino , approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree per servizi" e contrassegnata con lettera "a" "Attrezzature di interesse comune".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo commerciale/residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è inferiore a 100 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è compresa tra 500 m e 2 km.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. **Igiene del suolo**
3. Officina
4. Deposito temporaneo rifiuti da officina
5. Rimessaggio automezzi
6. Centrale termica
7. **Area RUP/RASP**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito


La sede è ubicata in Torino in Via Ravina angolo Via Carcano, occupa una superficie complessiva di 17000 mq ed è identificata dai seguenti riferimenti catastali: foglio n. 1211, particelle 81-83-86-88-91-94-97 del catasto terreni come indicato nell'immagine di Figura 1.

L'area da PRGC è destinata a Servizi pubblici "S" e "ar" – aree per servizi tecnici e per l'igiene urbana.

Si tratta di una zona semiperiferica della città di Torino caratterizzata dalla presenza di edifici a destinazione residenziale (verso sud-ovest), di una zona ove sono presenti attività artigianali e commerciali (fronte est di Via Ravina) e di aree a servizi pubblici (Parco Colletta con impianti sportivi e edifici scolastici) oltre ad una importante struttura cimiteriale rappresentata dal Cimitero Monumentale.

La nuova sede è in fase di realizzazione e ad oggi è attiva solo la parte della superficie destinata allo stoccaggio di rifiuti come centro di raccolta operativo. Saranno trasferite entro fine anno anche l'attività di ecocentro aperto al pubblico e nel primo semestre 2016 saranno quindi trasferite tutte le attività e i mezzi attualmente presenti nella sede di corso Brescia n. 103, destinata ad essere ceduta all'Azienda GTT per altre destinazioni.

L'area è soggetta in parte a limite di rispetto cimiteriale e per ottenere l'attenuazione fonico-visiva è stata prevista la piantumazione di essenze vegetali lungo l'intero perimetro dell'area occupata.



PLANIMETRIA GENERALE
 Oggetto : NUOVA SEDE AMIAT SPA VIA RAVINA

Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.-Via G. BRUNO, 25-10134 TORINO-Servizi Tecnici&Logistica-Prog. Opere ed Impianti Tel. 011.2223307

Data : APR. 2015

Figura 1: Immagine tratta dal progetto di costruzione

Descrizione di sintesi del sito

Tale sede operativa dell'AMIAT è localizzata nei pressi del Parco Colletta in un'area a forma trapezoidale che si sviluppa con un fronte di circa trecento metri lungo via Ravina a sud, via Poliziano a ovest, via Varano a nord e via Carcano a est: la superficie complessiva dell'area è di circa 17.000 m².

A 500 mt lato via Carcano scorre il fiume Po mentre a 300 mt lato via Ravina il fiume Dora Riparia.

Nel sito le principali attività presenti sono:


2. postazioni di controllo dei varchi di ingresso veicolare

6. stoccaggio dei rifiuti: gestito come *centro operativo per la raccolta differenziata* di carta, plastica, vetro, legno, rifiuti ingombranti, RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) non accessibile al pubblico

9. Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)

In grassetto sono indicate le strutture/aree ancora in costruzione.

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".



AMIAT – SEDE RIO

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Rio è ubicato a Torino in via Rio de Janeiro al civico 17.

Il sito è delimitato a ovest e a sud rispettivamente dalle vie Rio di Janeiro e Francesco Millio; mentre a nord e ad est confina con altri fabbricati, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area "Servizi".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è inferiore a 100 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è compresa tra 500 m e 2 km.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. **Igiene del suolo**
3. Officina
4. Deposito temporaneo di rifiuti da officina
5. Rimessaggio automezzi
6. Centrale termica
7. **Area RUP/RASP**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

AMIAT – SEDE SALGARI

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Salgari è ubicato a Torino in via Salgari 21/A.

Il sito è delimitato a sud-est da via Wuillermin e da via Emilio Salgari, a nord da corso Taranto mentre ad ovest confina con altri fabbricati, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007,

il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree per servizi" e contrassegnato con lettera "ar" "Servizi tecnici e per l'igiene urbana".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo commerciale/residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è inferiore a 100 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra 500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è compresa tra 2 km e 10 km.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area RD (operante come centro di raccolta)
2. **Centro di raccolta RAEE**
3. **Raccolta acque reflue (come impianto di trattamento acque di prima pioggia)**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

AMIAT – SEDE VARANO

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Varano è ubicato a Torino in via Alfonso Varano al civico 10.

Il sito è delimitato a nord, a sud e ad ovest dalle vie Alfonso Varano e Lungo dora Pietro Colletta; mentre a est è delimitato da via Paolo Racagni, come indicato nell'immagine di Figura 1.




Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con ellisse rossa)

Come previsto dal P.R.G. del Comune di Torino, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 Aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e aggiornato al 30 giugno 2007, il sito è identificato all'interno dell'area S "Aree per servizi" e contrassegnato con la sigla "ar" "Servizi tecnici e per l'igiene urbana".

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo commerciale/residenziale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare edifici pubblici e la distanza dal sito al più vicino edificio di civile abitazione è inferiore a 100 m; la distanza dell'insediamento industriale più vicino dal confine del sito è compresa tra

500 m e 1 km.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino è inferiore a 500 m.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. Rimessaggio automezzi
3. Centrale termica
4. **Igiene del suolo**
5. **Area RUP/RASP**

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato Zini comprende: l'attività di messa in riserva e il centro di raccolta rifiuti. Rispettivamente, tali attività vengono svolte a Torino in via Zino Zini 137 e 139.

Il sito è delimitato:

- a ovest da Via Zini
- a est dalla ferrovia

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere descritta come commerciale e residenziale (da verificare con Piano Regolatore).

In un raggio di 2000 m dal sito sono presenti

Ospedali	Ospedale Maggiore di S.Giovanni Battista, Ospedale S.Anna, Ospedale Infantile Regina Margherita, Ospedale Centro Traumatologico Ospedaliero (C.T.O)
Parchi	Parco Cavalieri di Vittorio Veneto
Fiumi, laghi o canali	Fiume Po

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici
2. Centro di raccolta RAEE
3. Area RD
4. Area RD (operante come centro di raccolta)
5. Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali IM-05-01-M02".

amiat


Oggetto : ECOCENTRO-CENTRO OPERATIVO VIA ZINDO ZINI N. 139

Disegno : PIANI METRA RACCOLTA ACQUE E VASCHE DI PRIMA PISCINA

Admide (Autore) : Igene Ambientale Torino S.p.A. Via G. Bruno 24, Torino SSV, Tronchi e Langhiat - Proj. Opera e Impianti Tel. 011.2223307 - Fax 011.2223315

Data : Lug. 2011

Scala : 1:200



AMIAT – SEDE IMPIANTO COMPOSTAGGIO BORGARO

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato impianto compostaggio Borgaro (ICB) è ubicato in Località Tetti dell'Oleo a Borgaro Torinese.

Il sito è lungo la Strada provinciale per Brandizzo nei pressi dello svincolo autostradale della A5 Torino – Aosta; confina a Nord con la strada Provinciale per Brandizzo e a Sud, ad Ovest e a Est con altri lotti industriali, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con tratto rosso)

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo artigianale/industriale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare numerosi capannoni ma nessun edificio pubblico. Il comune di Mappano è ad una distanza in linea d'aria di circa 1.000 m.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino, ovvero il fiume Stura di Lanzo, è di circa 2 km.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. stoccaggio dei rifiuti
3. attività di transfert verso ACEA (ad oggi la produzione di compost è interrotta)
4. Depurazione dell'aria aspirata dal processo (depolveratore, scrubber e biofiltro)
5. Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)
6. Centrale termica

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato impianto recupero materie plastiche (IRMP) è ubicato in Via Venaria, 66 a Collegno.

Il sito è lungo la Strada provinciale 176 nei pressi dello svincolo autostradale della tangenziale di Torino – svincolo Corso Regina Margherita; confina a Nord con l'impianto di compostaggio gestito da C.I.D.I.U., a est e sud dalla tangenziale di Torino e a ovest da campi coltivati, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con tratto rosso)

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo artigianale/industriale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare numerosi capannoni, un centro commerciale ma nessun edificio pubblico. Il comune di Collegno-fraz. Savonera è ad una distanza in linea d'aria di circa 1.500 m.

La distanza dal sito al corso d'acqua più vicino, ovvero il fiume Dora Riparia, è di circa 1 km.

Lungo il perimetro dell'impianto (lato tangenziale) scorre il canale Barolo nel quale confluiscono le acque piovane raccolte dai tetti degli edifici dell'impianto e degli stalli. Le acque della viabilità interna, dei piazzali e altre superfici scolanti confluiscono nel sistema idrico delle acque di prima pioggia per poi

immettersi in fognatura.

Nel sito le principali attività presenti sono:

1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. stoccaggio dei rifiuti
3. separazione e pressatura delle frazioni merceologiche diverse (n.2 linee)
4. Selezione e recupero ingombranti
5. Triturazione delle frazioni merceologiche (sovvalli, legno, altro....)
6. Granulazione cassette in PP e PE
7. Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)
8. Stoccaggio del prodotto finito
9. Centrale termica
10. Serbatoio carburanti ad utilizzo interno

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

Inquadramento urbanistico e territoriale del sito

Il sito denominato TBD è ubicato a Volpiano in via Brandizzo al civico 150.

Il sito è lungo la Strada provinciale per Brandizzo nei pressi dello svincolo autostradale della A5 Torino – Aosta; confina a Nord con la strada Provinciale per Brandizzo e a Sud, ad Ovest e a Est con altri lotti industriali, come indicato nell'immagine di Figura 1.



Figura 1: Immagine da satellite dell'area in cui ricade il sito di interesse (evidenziata con tratto rosso)

Descrizione di sintesi del sito

L'area circostante il sito può essere definita come di tipo artigianale/industriale. In un raggio di 500 m dal sito è possibile trovare numerosi capannoni ma nessun edificio pubblico. L'estrema periferia sud-est del comune di Volpiano è ad una distanza in linea d'aria di circa 1.000 m.

Le distanze dal sito ai corsi d'acqua più vicini, ovvero il torrente Malone e il Rio San Giovanni, sono rispettivamente di circa 1.000 e 500 m.

Nel sito le principali attività presenti sono:


1. Area spogliatoi/uffici/magazzino materiali
2. Stoccaggio RAEE
3. Deposito temporaneo di materiali e rifiuti dalla lavorazione
4. Reparti di lavorazione:
 - linea per il trattamento dei frigoriferi
 - linea per il trattamento dei prodotti elettronici contenenti il tubo catodico (linea elettronica CRT o pericolosa)
 - linea per il trattamento dei prodotti elettronici non contenenti il tubo catodico (linea elettronica SEC o non pericolosa)
 - Per rifiuti di grandi dimensioni (banchi frigoriferi commerciali, videogiochi, ecc.) o con particolari caratteristiche (es: lavatrici, lavastoviglie) linea di lavorazione manuale.
5. Raccolta acque reflue (come gestione delle acque di prima pioggia)
6. Centrale termica

Per la definizione degli aspetti ambientali interessati dalle principali attività presenti nel sito e per la valutazione dei relativi impatti si rimanda al modulo "Valutazione aspetti ambientali QA-05-05-M02".

CONFORMITÀ LEGISLATIVA

LISTA DI RISCONTRO LEGISLATIVA

Aggiornamento del 30/10/2015





LINEA GUIDA PER LA VERIFICA DELLA CAPACITÀ DI GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:04

REGISTRAZIONE N. 3191/5 + 3191/4/I

ORGANIZZAZIONE AMIAT S.p.A.

INDIRIZZO VIA GERMAGNANO 50 10156 TORINO

UNITÀ VERIFICATA

TIPO DI VERIFICA Sorveglianza ed estensione

NOTA PER L'ORGANIZZAZIONE

La presente Linea Guida dev'essere compilata dall'Organizzazione, seguendo i criteri di cui sotto, ai fini dell'autovalutazione della conformità legislativa, e messa a disposizione del Team di Audit al momento della verifica.

Una copia compilata dev'essere inviata a CERTIQUALITY con la documentazione di sistema in fase di Certificazione, o consegnata in forma aggiornata all'Ispettore negli audit successivi.

COME COMPILARE LA LINEA GUIDA

- **Colonne "SI / NO / NA"**: esprimere la presenza (SI) o meno (NO) di conformità con gli "Elementi da verificare" indicati. Nel caso in cui il requisito non sia applicabile è necessario evidenziarlo nella colonna "NA".
- **Colonna "Annotazioni"**: per ciascuna risposta positiva, indicare i riferimenti alla documentazione disponibile che ne fornisca l'evidenza oggettiva.
- L'accertamento dovrà essere rivolto alla valutazione della capacità di gestione della conformità legislativa, indirizzando le verifiche nei confronti di quegli adempimenti, prescrizioni, procedure operative, controlli e verifiche che interessano aree ritenute prioritarie per (identificate sulla base della valutazione dell'analisi preliminare e di altre informazioni pertinenti):
 - Significatività degli aspetti ambientali, e/o:
 - Tipologia degli impatti ambientali in relazione alle attività dell'Organizzazione.

Questo accertamento dovrà in particolare riguardare:

- Se sono note agli operatori e preposti coinvolti le specifiche prescrizioni normative / autorizzative.
 - Quali programmi di controllo sono in atto per verificare la conformità a standard di legge.
 - Quali sistemi / procedure sono in atto per rispondere a situazioni di non conformità a standard e/o emergenze.
- L'accertamento sarà effettuato utilizzando per la verifica la presente Linea Guida.
Essa costituisce una guida e non è comunque limitativa.
Per ciascun paragrafo vengono riportati i principali riferimenti di legge al fine di indicare l'origine delle domande.
In grassetto sono evidenziate le novità legislative di interesse con riferimento alla vigente edizione della Linea Guida.

ASPETTI DA VALUTARE		RISULTATI DELLA VALUTAZIONE		
		SI	NO	NA
1	Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.)			
2	Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture: costruzione di nuovi, e/o ampliamenti, modifiche, demolizione degli esistenti; attività comportanti trasformazione urbanistica e edilizia, leggi sanitarie, uso e tutela del territorio			
3	Attività che rientrano nell'elenco delle industrie insalubri			
4	Progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e/o piani e programma sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (parte II del D.Lgs. 152/06 s.m.i.)			
5	Controllo integrato dell'inquinamento (parte II titolo III bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.)			
6	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)			X
7	Impianti e attività soggette al controllo del VVF ai fini della prevenzione incendi			
8	Impiego di gas tossici			X
9	Impianti che generano emissioni in aria			
9.1	Grandi impianti di combustione			X
9.2	Impianti termici civili per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici			
9.3	Impianti che generano emissioni di gas ad effetto serra			
10	Qualità dell'aria ambiente			
11	Impianti che generano scarichi idrici			
12	Impianti che generano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi			
13	Deposito temporaneo di rifiuti			
14	Conferimento di rifiuti /trasporto rifiuti			
15	Attività di gestione dei rifiuti ed impianti di recupero (operazioni di cui in All. C) di rifiuti, e di smaltimento (operazioni di cui in All. B) di rifiuti			
15.1	Oli usati			
15.2	Rifiuti sanitari/origine animale			X
15.3	Utilizzo fanghi in agricoltura			X
16	Attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi			X
17	Serbatoi interrati			
18	Attività industriali che rientrano nella normativa sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti			X
19	Impianti e infrastrutture con emissioni sonore			
20	Sostanze e preparati pericolosi: classificazione, etichettatura, imballaggio, restrizioni di immissione sul mercato e uso			
20.1	Trasporto merci pericolose			

21	Risparmio energetico			
21.2	Inquinamento luminoso			X
22	Risorse idriche			
23	PCB - PCT			
24	Amianto			
25	Siti inquinati			
26	Discariche			
27	Impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti			X
28	Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono stratosferico			
29	Inquinamento elettromagnetico			

<u>LEGISLAZIONE APPLICABILE</u>		SI	NO	NA	ANNOTAZIONI
1	<p><u>Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> D.Lgs 3/4/2006 n.152 (<i>Norme in materia ambientale :parte VI danni all'ambiente;parte IV,titolo V bonifica siti inquinati</i>) e s.m.i. <p>NB: Vedi anche punto n. 25, "Siti inquinati"</p>				
a)	<p>Verificare con Direzione del Sito consapevolezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulle prescrizioni dell' art 311,co.2 , D.Lgs 152/06 (chiunquearrecchi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo, o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato al ripristino della precedente situazione e,in mancanza, al risarcimento per "equivalente patrimoniale" nei confronti dello Stato) 	X			Determinazione n°609 del 21/10/2003 Approvazione piano di caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99 e relativo verbale Conferenza di Servizi del 20/05/2003
	<ul style="list-style-type: none"> sull'obbligo di adottare <i>entro 24 ore</i>, al verificarsi di un evento che sia "potenzialmente" in grado di contaminare il sito, le misure necessarie di prevenzione (art.242 co.1 D.Lgs 152/06) sull'obbligo di adottare <i>immediatamente</i>, quando si è verificato un danno ambientale, tutte le iniziative praticabili per controllarlo,mitigarlo,nonché prendere le necessarie "misure di ripristino" di cui all'art.306 D.Lgs 152/06 (art.305 co.1 D.Lgs 152/06) 	X			Determinazione Dirigenziale Città di Torino n°185 del 21/03/2005 Determinazione Discarica 1^ categoria AMIAT- Località Basse di Stura - Comune di Torino. Approvazione del progetto preliminare di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma5, del DM n°471/99
	<ul style="list-style-type: none"> sulle prescrizioni dell'art. 257 co. 1 D.Lgs 152/06 (chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,del sottosuolo,delle acque superficiali,o delle acque sotterranee con il superamento delle "concentrazioni soglia di rischio" è punito con la pena....a meno che non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità...) 	X			Determinazione Dirigenziale Città di Torino n°191 del 01/03/2006 Determinazione Discarica 1^ categoria AMIAT- Località Basse di Stura - Comune di Torino.Determinazione di ulteriore proroga del termine per la presentazione del progetto definitivo di bonifica dell'area

b)	<p>Verificare con il preposto responsabile, conoscenza del disposto dell'art. 242 co 1 e dell' art. 304 co.2 D.Lgs 152/06 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"immediata comunicazione"</i> ad Autorità (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) ,secondo le modalità previste, al verificarsi di un evento di <i>"potenziale contaminazione"</i> del sito 	X		<p>Lettera al Comune prot. n. 4168 del 11/05/06 per ulteriore proroga a causa dell'introduzione del D.Lgs. 152/06 Conferenza dei servizi a Luglio 2006 per approvazione progetto definitivo in attesa del Decreto.</p> <p>Approvazione progetto definitivo di messa in sicurezza permanente n°930 del 29/11/2006 Lavori di esecuzione in corso</p> <p>Messa in funzione barriera PAT (lettera prot. 2651 del 13/03/2008)</p> <p>Determinazione n°819 del 23/12/2008 sospensione presentazione analisi del rischio da effettuarsi in seguito a predisposizione messa in sicurezza permanente (fase II)</p> <p>Determinazione n°67 del 25 Febbraio 2010 Procedimento di bonifica dell'area AMIAT SpA - Discarica di Torino - Approvazione con prescrizioni della fase 2 sottofase "A" del progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza permanente della vecchia discarica Attuazione prescrizioni - in fase di montaggio impianto pilota di areazione falda in situ - trasmessa il 27/09/10 la 2° relazione trimestrale sull'avanzamento procedimento di bonifica</p> <p>Gennaio 2011: messa in funzione dell'impianto pilota Dalla 5° relazione trimestrale vengono illustrati i risultati della sperimentazione Settembre 2011: trasmessa 6° relazione trimestrale contenete l'ultimo aggiornamento procedimento di bonifica</p> <p>Trasmessa il 23/01/12 la relazione conclusiva sulle prove pilota di areazione in situ. 12/03/12 Tavolo tecnico per esame risultati prove 29/06/12 Trasmissione elaborato riepilogativo in merito alle varie metodologie di bonifica ipotizzabili (alla luce dei test condotti) 04/09/12 Tavolo tecnico per valutazione proposte progettuali 15/10/12 - richieste integrazioni progettuali entro 18/01/13 28/03/2013 lettera richiesta AMIAT di chiarimenti a seguito della cessione quote societarie con variazione composizione sociale e passaggio della discarica al Comune di Torino (come descritto in art. 4 del nuovo contratto di servizio) 13/05/2013 Tavolo tecnico 06/06/2013 verbale del tavolo tecnico in cui viene indicato che il soggetto "titolare" del procedimento di bonifica non è più AMIAT ma il Comune. AMIAT continuerà a seguire il procedimento dal punto di vista tecnico progettuale. 2014: nulla di fatto in quanto la proprietà (titolare dell'area) non ha dato alcuna indicazione in merito ad eventuali interventi</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>"immediata comunicazione"</i> a Comune, Provincia, Regione, Prefetto) e altre Autorità interessate in caso di verificato danno ambientale e invio, entro max 30 giorni dall'evento, al Ministero dell'Ambiente delle possibili misure per il ripristino ambientale(art.306 co.1 D.Lgs 152/06) 	X		<p>Procedura DG.05.02 "Comunicazione interne ed esterne"</p>

c)	• Verificare se le previsioni di legge precedenti sono considerate nelle procedure	X		DG0502 e PP0502 Comunicazione in caso di emergenze
----	--	---	--	--

2	<u>Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture: costruzione di nuovi e/o ampliamenti, modifiche, demolizione degli esistenti, leggi sanitarie, uso e tutela del territorio (Attività comportanti trasformazione urbanistica e edilizia)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 – (vincolo idrogeologico) • Legge 8 agosto 1985, n. 431 (<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</i>) • Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – “<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>” • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - “<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>” 			
a)	Verificare evidenza documentazione: permesso di costruire (o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio)	X		Archivio c/o Progettazione Opere ed Impianti
c)	Verificare evidenza documentazione per: <i>agibilità / abitabilità</i>	X		Atti notarile c/o Servizio affari legali e societari e Progettazione Opere ed Impianti
d)	Destinazione d'uso: indicare destinazione d'uso dell'area dal piano regolatore vigente	X		Schede descrittive per sito dell' Analisi ambientale AMIAT + Stati di fatto impianti
e)	Verificare se l'area in oggetto è interessata da vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. Se risposta affermativa indicare il tipo di vincolo e verificare autorizzazione paesaggistica e conformità alla stessa. D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 art. 146 - <i>L'autorizzazione paesaggistica è necessaria per lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici (per definizione beni paesaggistici vedi art. 134 del D.lgs. 22/01/2004) e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.</i>	X		Schede descrittive per sito dell'Analisi ambientale AMIAT + stati di fatto impianti
f)	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'area è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923 • Verificare se l'area è inclusa nella fascia di rispetto fluviale di cui all'art. 1 della L 431/1985. 	X		Schede descrittive per sito dell'Analisi ambientale AMIAT + stati di fatto impianti

3	<u>Attività che rientrano nell'elenco delle industrie insalubri</u> <ul style="list-style-type: none"> • RD 27/07/1934 n.1265 • DM 5/09/1994 <i>Per memoria:</i> nell'ambito della Conferenza dei servizi AIA vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 29-quater, comma 7, D.Lgs 152/2006).			
a)	• Verificare se l'impianto è nell'elenco delle industrie insalubri	X		Classe I Voce B100
b)	• se rientra chiedere evidenza <i>comunicazione industrie insalubri</i>	X		Archivio “autorizzazioni Sanitarie” c/o Sistemi QSA Pratica 23585 del 10.12.2003 parere favorevole (aut. sanitaria) impianto interramento controllato 21.03.2001 in ambito igiene pubblica Gerbido e germagnano 29.02.2001(servizio sanità) in ambito insalubri
c)	• se rientra verificare se vengono gestite eventuali "cautele" indicate dal Sindaco (ASL)	X		Cfr. Contratto di servizio

4	<p>Progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e/o piani e programma sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i. (<i>parte I - Titolo II: La Valutazione Ambientale Strategica – Titolo III: La Valutazione di Impatto Ambientale</i>) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 30 marzo 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 				
a)	<p>Verificare se l'opera/impianto rientra nel campo di applicazione della parte II del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per l'assoggettabilità a procedure di VIA nazionale, regionale o verifica di assoggettabilità a VIA e/o VAS.</p>	X		<p>GERMAGNANO Determinazione del Dirigente del servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 190-42306/2008 del 31/07/2008- Autorizzazione Integrata Ambientale sito Basse di Stura</p> <p>VIA - Giudizio di Compatibilità - Determina Giunta Provinciale di Torino n°387-27207/2008- del 29.04.2008 Rimodellamento del lotto sommitale</p> <p>Verifica di assoggettabilità a VIA in corso per la domanda di modifica non sostanziale dell'AIA degli impianti di Germagnano, riguardante l'utilizzo di un capannone inutilizzato come area di trasferimento di rifiuti indifferenziati (frazione secca residua o secco e organico indifferenziato): 06/08/2012: Istanza di verifica di assoggettabilità VIA 23/10/2012: conferenza servizi verifica VIA 4 Marzo 2013: ricevuto il rinnovo dell'AIA (ed esclusione dalla necessità di procedura di VIA) 2015: progetto 4RTO: progetto che mira a convertire l'impianto compostaggio di Borgaro in "IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIALI 4RTO"(plastica-carta-vetro) per circa 280 mila tonnellate/anno a livello provinciale. Trasmesso progetto preliminare e studio di preliminare ambientale per verifica assoggettabilità VIA DD n 41-19590 del 3/07/2015 assoggettamento a VIA</p>	
b)	<p>Se risposta affermativa, indicare le principali prescrizioni riportati nel giudizio di compatibilità ambientale e verificare condizioni gestionali per il rispetto di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere e degli impianti</p>	X		<p>Allegato A della VIA - Giudizio di Compatibilità -Determina Giunta Provinciale di Torino n° 387-27207/2008 del 29.04.2008 Rimodellamento del lotto sommitale. A seguire non vi sono più stati rilasci di giudizi di compatibilità ambientale.</p>	

Controllo integrato dell'inquinamento

- D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i. (*parte I - Titolo III bis: L'autorizzazione integrata ambientale*)
- D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in vigore dall'11/04/2014.
- **Comunicazione della Commissione — Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali**” (GUCE del 06/05/2014; atto C136/3 - 52014XC0506(01).
- Circolare di coordinamento MIN AMB del 27/10/2014, n. 22295 relativa a linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del DLgs 152/2006.
- DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (cd. “DI competitività”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- Art. 13, comma 7. *“Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota: «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche piu' elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attivita'.”*
- **Normativa regionale (elenco non esaustivo):**
 - Regione Lombardia D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Circolare regionale 4 agosto 2014 - n. 6. Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (a.i.a.) recata dal titolo iii-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (cfr., ad es., par. 1. “Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento”).
 - D.G.R.Lombardia 14 novembre 2014 - n. X/2645 Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell'art. 29 commi 2 e 3 del d.lgs. 46/2014, della prima autorizzazione integrata ambientale alle installazioni esistenti «non già soggette ad AIA».
 - Regione Lombardia D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Circolare regionale 22 dicembre 2014 - n. 11 “Ulteriori indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”.
 - D.G.R. Emilia Romagna 16 marzo 2015, n. 245/2015. “Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento.”
 - Regione Veneto - Deliberazione 22 luglio 2014, n. 1298 –“ Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi”.
 - Regione Marche , Deliberazione 7 agosto 2014, n. 983 - Dlgs 152/2006 Parte II Titolo III-bis, Dlgs 46/2014. Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti in corso.
 - D.G.R. Veneto n. 1633 del 09 settembre 2014, n. 1633 “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.”
 - D.G.R. Veneto del 31 marzo 2015, n. 395 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della “Relazione di riferimento” di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale.”.
- **Riferimenti BAT e BREF's** (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>):
 - Decreto Ministeriale del 01/10/2008: Emanazione di linee guida in materia di analisi aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 - Decreto Ministeriale del 01/10/2008: Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
 - Decreto Ministeriale del 01/10/2008: Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 - Decreto Ministeriale del 01/10/2008: Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 - Decreto Ministeriale del 01/10/2008: Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 - Decisione di Esecuzione della Commissione del 26/09/2014 BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE
 - Decisione di Esecuzione della Commissione del 09/12/2013 BAT per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE
 - Decisione di Esecuzione della Commissione del 11/02/2013 BAT concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE
 - Decisione di Esecuzione della Commissione del 28/02/2012 BAT per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE
 - Decisione di Esecuzione della Commissione del 28/02/2012 BAT per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decisione di Esecuzione della Commissione del 30/10/2014 tipo, il formato e frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE ➤ Decisione di Esecuzione della Commissione europea, del 09/10/2014 BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE 				
a)	L'attività ("nuova" o "esistente") rientra nel campo di applicazione del titolo III bis parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Se risposta affermativa indicare quale attività.	X			Ex All 1 Dlgs 59/2005 cat. 4.5 discarica (Sito Basse di Stura) cat. 5.1 stoccaggio (Germagnano) cat. 5.3 depurazione (Germagnano; Gorini)

	<p>b) Verificare il nuovo campo di applicazione e “definizione di installazione” introdotto dal D.Lgs. 46/2014 e disposizioni transitorie (NB: richiesta di autorizzazione entro il 7/9/2014)</p>	X	<p>IPPC 5.4 NOSE 109.103 attività di stoccaggio IPPC 5.3 NOSE 109.107 attività di depurazione Discarica, Imp. Depurazione, Magazzino RUP-RASP, Piattaforma Legno, Produzione Energia</p> <p>deposito Germagnano 2 Autorizzazioni AIA : Impianto di depurazione + piattaforme (Legno, RUP, RASP, Bombole)</p> <p>Autorizzazione Integrata Ambiente Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche N. 28-122368/2007 del 31/01/2007 (AIA ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)</p> <p>Rinnovata con AIA n°37-9077/2013 del 04/03/2013 (provvedimento di rinnovo ex art.29 octies del D.Lgs 152/2006 e smi).</p> <p>Discarica: scadenza istanza IPPC discariche: 30/3/06 (rif. D.G.P. 37/13071 del 31/01/06, pubblicata BURP n. 6 del 09/02/06). Ns. richieste proroghe: prot. 2634 del 24/3/06 + prot. 5889 del 27/6/06 - non ci sono state risposte. Conferenza dei servizi VIA effettuata il 25/09/2007</p> <p>Autorizzazione Integrata Ambientale - Determinazione del Dirigente del servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 190-42306/2008 del 31/07/2008- e s.m.i</p> <p>Autorizzazione Integrata Ambientale sito Basse di Stura VIA - Giudizio di Compatibilità - Determina Giunta Provinciale di Torino n°387-27207/2008- Rimodellamento del lotto sommitale DD n°86-19272 del 14/05/2010 Presa atto modifica Piano di Recupero Ambientale discarica AMIAT sito Basse di Stura</p> <p>Impianto depurazione Deposito Gorini: AIA n°138-181609 del 06/06/2006 Rinnovata con AIA n°99-20110 del 3 giugno 2011 (provvedimento di rinnovo ex art 29 octies del D.lgs152/2006)</p> <p>NOVITA' 2014-2015</p> <p>ASSOGGETTABILITA' DELL'IMPIANTO ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 4 MARZO 2014 N. 46 per Impianto TBD ed Impianto Compostaggio CB (cfr lettera Provincia prot.amiat n°7349 e 7350 del 30maggio2014</p> <p>TBD: Comunicazione Provincia prot. 11944 16/09/2014 di inizio procedimento AIA e successiva DD n120-19593/2015 rilascio AIA</p> <p>ICB: Comunicazione Provincia prot.143316 del 12/09/2014 di avvio procedimento di modifica non sostanziale autorizzazione esercizio e successiva DD n272-38158/2014 che ha portato difatto alla riduzione del potenzialità dell'impianto facendola uscire dall'assoggettamento ad AIA</p> <p>IRM: non applicabile</p>
--	--	----------	--

c)	Se l'attività rientra, verificare il possesso dell' autorizzazione integrata ambientale (AIA)				vedere registro autorizzazioni
d)	<p>Verificare per gestori di installazioni con AIA statale alla data del 7/1/2015, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale, la presentazione della "relazione di riferimento" sullo stato del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del DLgs 152/2006, entro la data del 7/1/2016 (artt. 3 e 4, D.M. 272/2014).</p> <p><i>N.B. Per i gestori di installazioni costituite esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale, la procedura ai sensi dell'allegato 1 del DM 272/2014, per stabilire la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, deve essere completata e comunicata all'Autorità competente entro il 7 aprile 2015.</i></p>			X	
e)	<p>Verificare per i gestori degli impianti di cui all'allegato VIII (AIA regionale), il completamento della procedura di cui all'allegato 1 del DM 272/2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'Autorità competente della relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del DLgs 152/2006, e, nel caso di esito positivo, la successiva presentazione della relazione di riferimento all'Autorità competente (art. 3, D.M. 272/2014).</p> <p><i>N.B. Per le installazioni soggette ad AIA regionale il calendario con le scadenze per l'espletamento della procedura ex allegato 1 è demandato alle Regioni.</i></p>	X			<p>Germagnano: Lettera_trasmissione_AT003406_2015 del 9/06/2015</p> <p>Gorini: Lettera_trasmissione_AT003403_2015 del 9/06/52015</p> <p>Impianto TBD: Lettera_trasmissione_AT003412_2015 del 9/06/52015</p>

f)	<p>Verificare che le modifiche progettate dell'impianto siano state comunicate all'autorità competente (Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.- Modifica degli impianti o variazione del gestore) come modificato dal D.Lgs. 46/2014</p> <p>Verificare se questi aspetti siano considerati nelle procedure di gestione delle modifiche ("change control") dell'organizzazione.</p> <p>N.B. Nel caso in cui le modifiche siano rilevanti anche ai fini dell'adempimento degli obblighi della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del DLgs 152/2006, verificare che la domanda per il rilascio della nuova AIA contenga (art. 29, ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 s.m.i.), a seconda dei casi, o gli esiti negativi della procedura di assoggettamento alla relazione di riferimento, o la relazione di riferimento, o l'aggiornamento della relazione di riferimento.</p>	X		<p>Cfr. s.m.i delle AIA.</p> <p>Le ultime per ciascun impianto: Gerbido: Det. n°105-13586 del 19 Aprile 2012 richiesta modifica AIA 99/2011.</p> <p>Germagnano discarica: Det. 251-40836/2012 del 17/10/2012 - Provvedimento di aggiornamento AIA 190/2008 riguardante i seguenti argomenti: programma di sostituzione motori; prescrizioni e limiti inquinanti in atmosfera per recupero energetico; piano sorveglianza e controllo sui recettori sensibili</p> <p>2013: Germagnano Depuratore e piattaforme RD: 27 maggio 2013 (prot. 4080) richiesta integrazioni alla Provincia di Torino - e risposta del 3 giugno 2013 (prot.provincia 98724)</p> <p>2014: Determinazione Dirigenziale n.174-25210 del 1/07/2014 - Depuratore e piattaforme Germagnano Provvedimento di aggiornamento AIA n.37-9077 del 04/03/2013 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i: Integrazione dell'attività di recupero energetico da biogas e deroga ai limiti di scarico Determinazione Dirigenziale n.169-37768 del 30/10/2013 - Depuratore e piattaforme Germagnano Integrazione al provvedimento di rinnovo AIA n.37-9077 del 4/03/2013: realizzazione di una tettoia a copertura dei RAEE</p> <p>Determinazione Dirigenziale n.199-29291/2014 del 26/08/2014 - Approvazione chiusura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi - Lotto sommitale e rimodellamento e prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa con la quale si chiude la AIA discarica n°190-42306/2008 del 31/07/08 -</p> <p>Impianto Compostaggio: Comunicazione Provincia prot.143316 del 12/09/2014 di avvio procedimento di modifica non sostanziale autorizzazione esercizio (riduzione quantità trattate) ai fini di non rientrare nel campo di applicazione AIA ai sensi dell'allegato 8 parte 2 del D.Lgs 152/2006 punto 5.3 lettera b che fa ricadere gli impianti con capacità di trattamento >0a 75Mg/g)</p> <p>2015: Determinazione dirigenziale n.150-25236/2015: Provvedimento di aggiornamento AIA n.37-9077 del 04/03/2013 ai sensi dell'art.29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e correzione di mero errore formale - Germagnano dep + piattaforme: inserimento altri punti di emissione presso il laboratorio chimico</p>
----	--	---	--	---

g)	<p>Esclusi i casi di modifiche progettate di cui al punto precedente, verificare che il gestore abbia informato l'autorità competente e quella di controllo in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica (art. 29 <i>nonies</i> , comma 3 D.Lgs 152/2006).</p> <p>Verificare che questi aspetti siano considerati nelle procedure di comunicazione dell'Organizzazione.</p> <p><i>N.B. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino ne' effetti sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni esplicitamente gia' fissate nell'AIA.</i></p>				
g)	<p>Verificare se sono adottate le migliori tecniche disponibili applicabili all'attività ricompresa nell'All. VIII come modificato dall'art. D.Lgs. 46/2014 e nell'allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. come modificati dal D.Lgs. 46/2014.</p>	X			cfr. verbali conferenze dei servizi
h)	<p>Per i gestori degli impianti in possesso di AIA, verificare condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e/o imposte dall'Autorità (art.29 decies D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)</p> <p>Per la verifica vedi allegato "schema check-list prescrizioni AIA"</p>	X			cfr. piano di audit e relative verifiche interne; cfr. Piano Sorveglianza e Controllo e piani di gestione operativa e amministrativa presso strutture tecniche
i)	<p>Per i gestori degli impianti in possesso di AIA, verificare condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni relative alle modifiche (art.29 <i>nonies</i> D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)</p>	X			Procedura QA-05-02 "Sorveglianza e Misurazioni"
l)	<p>Verificare che il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne abbia dato comunicazione all'autorità competente. • il gestore trasmetta, a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. <p>NB: Art. 29-decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale</p>				<p>Comunicazioni dati monitoraggio Germagnano discarica DD199/2014: Relazione anno 2014: 1° semestre 2015 . vedi pratiche c/o DPE e IC.</p> <p>Germagnano AIA 37/2013: relazione anno 2014 Prot. n.ro AT002706-2015-del 30/04/2015.</p> <p>Gerbido: Dati 2009 trasmessi in formato elettronico il 27/04/2012 prot.n°3536 . Dati anno 2011 trasmessi prot. 3536 del 27/4/2012. dati anno 2012 trasmessi con prot. 3330 del 30/4/2013. e prot. n.27 79 del 17/04/2014; relazione anno 2014 AIA n.99-20110/2011: Prot. n.ro 2707-2015 del 30/04/2015; vedi pratiche c/o laboratorio</p>
m)	<p>Verificare che le scadenze per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA (10 anni) da parte dell'Autorità Competente, ovvero per il riesame in caso di pubblicazione di nuove BAT Conclusioni (entro 4 anni) , siano considerate nelle procedure dell'Organizzazione (art.29 <i>octies</i> D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)</p>	X			<p>AIA: rinnovo ogni 5 anni rinnovo ogni 6 anni se in possesso di 14001 rinnovo ogni 8 anni se in possesso di registrazione EMAS Vedere registro autorizzazioni; PSC di settore e attività settore apposito aziendale (procedura IM-05-01)</p>
n)	<p>Verificare lo stato di applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 29 del D.Lgs.46/2014</p>	X			Cfr. punto 5b

	<p>o) Verificare trasmissione (da parte del gestore degli impianti di cui all'allegato VIII) (Art. 29-undecies Inventario delle principali emissioni e loro fonti) all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente.</p>	X			<p>Ente responsabile per la trasmissione dati è IMPIANTI - GDE 2010: trasmessa dichiarazione PRTR in data 22/06/2010 (attenzione la scadenza è stata prorogata al 30/06/2010) 2011: trasmessa il 27/04/2011 2012: trasmessa il 24/4/2012. 2013: non trasmessa per mancanza del portale per la dichiarazione PRTR. 2014: DICHIARAZIONE PRTR 2014 trasmessa il 28/04/2014 alle ore: 17:08 2015: Dichiarazione E-prtr 25058 trasmessa in data 29/04/2015 alle ore 14.41.</p> <p>Germagnano: metano, acque (As,N tot, Cr tot, Ni, COT, Fenoli e pentaclorofenolo) per discarica e depuratore. Gorini: i dati risultano sotto soglia pertanto non vengono comunicati</p>
--	---	---	--	--	--

6	<p>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42 – IN VIGORE DAL 13/6/2013). 				
a)	<p>Verificare applicabilità A.U.A (art. 1, DPR 59/2013).</p> <p>N.B: Il regolamento SI APPLICA: - alle P.M.I. (Art. 2, comma 1, del D.M. 18 aprile 2005: imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) - agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.</p> <p><i>NON SI APPLICA ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</i></p> <p><i>Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti (art. 3, comma 4, DPR 59/2013).</i></p>			X	<p>Unico impianto soggetto potenzialmente ad AUA è Il frantoio in quanto soggetto a procedura semplificata per recupero ai sensi dell'art 216 D.Lgs 152/2006.</p> <p>Attualmente la richiesta di autorizzazione è bloccata per motivi urbanistici.</p>

b)	<p>Nel caso in cui gli impianti rientrino nel campo di applicazione del regolamento, verificare la presentazione a SUAP della domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, <u>al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento</u> di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi (art. 3, comma 1, DPR 59/2013):</p> <p>a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;</p> <p>c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all' articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;</p> <p>f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;</p> <p>g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152.</p> <p>N.B. – Nel caso in cui si tratti di attività' soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale e' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP).</p>			X	
c)	Verificare le condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni e le modalità di autocontrollo stabilite nell'autorizzazione unica ambientale (AUA)			X	
d)	In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificare evidenza della comunicazione (ogni quattro anni) degli esiti delle attività' di autocontrollo all'autorità' competente (art. 3, comma 5, DPR 59/2013).			X	
e)	<p>a) Verificare che il gestore, prima di effettuare una modifica dell'attività' o dell'impianto, ne abbia dato comunicazione all'autorità' competente (art. 6, comma 1, DPR 59/2013).</p> <p>N.B. <i>Nel caso in cui l'autorità' competente non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il gestore può' procedere all'esecuzione della modifica (l'aggiornamento dell'autorizzazione non incide sulla durata della medesima, pari ad anni quindici).</i></p> <p>b) In caso di modifica <u>sostanziale</u>, anche quando ritenuta tale dall'autorità' competente a seguito della comunicazione di cui sopra, verificare evidenza della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2 (art. 6, commi 2 e 3, DPR 59/2013).</p> <p>c) verificare condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni relative alle modifiche.</p> <p>N.B. <i>Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra</i> (art. 6, comma 4, DPR 59/2013).</p>			X	
f)	Verificare l'invio, sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, di un'istanza di rinnovo all'autorità' , competente (tramite SUAP), corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 (art. 5, comma 1, DPR 59/2013).			X	

7 Impianti e attività soggette al controllo del VVF ai fini della prevenzione incendi

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 , n. 151 . “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
- DECRETO 7 agosto 2012. Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (art. 3
- LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (art. 8, c. 7: *a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001*).
- **DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11. Art. 4, c. 2, proroga al 31 ottobre 2015 il termine per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (Art. 11, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15).**

Nota 1: procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – DPR 151/2011; Circolare del 6/10/2011):

- a) *Attività per cui alla data del 7/10/2011 il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del DPR 37/98 e il Comando non abbia ancora emesso parere.* Il procedimento di conclude comunque con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell'art. 3 (valutazione progetti) del DPR 151/2011.
- b) *Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità (ex art. 2 DPR 37/98) e alla data del 7/10/2011 non abbia ancora completato l'opera:* gli interessati debbono presentare la SCIA (art. 4, comma 1 del DPR 151/2011) e il parere di conformità tiene luogo alla valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3, DPR 151/2011 (per le attività in categoria B e C).
- c) *Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI (ex art. 3 DPR 37/98) e alla data del 7/10/2011 il Comando non abbia ancora concluso il procedimento.*
Se il titolare ha presentato la DIA ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPR 37/98 all'atto della richiesta del CPI, la presentazione della DIA assolve l'obbligo di presentazione della SCIA ex comma 1 dell'art. 4 del DPR 151/2011; Comando provvede a ricatalogare la pratica in funzione della nuova declaratoria di attività; nel caso di attività in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del DPR 151/2011.
Se il titolare non ha presentato la DIA, il Comando provvede a ricatalogare la pratica e comunica al titolare delle attività A e B la possibilità di avvalersi della presentazione della SCIA (l'utente deve dichiarare di avvalersi di tale possibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del Comando). Se non intende avvalersi di tale possibilità ovvero l'attività ricade il categoria C, il procedimento verrà concluso con l'effettuazione della visita tecnica ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 (ritenendosi così valida l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del DPR 37/98).

Nota 2: Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa (art. 3, comma 3, DPR 151/2011).

a)	Verificare evidenza valutativa rischio incendio	X			cfr. procedura IM-05-02 (valutazione aspetti/impatti) cfr. procedura PP-05-01 (valutazione rischi) Analisi valutazione rischi per salute e sicurezza lavoratori (Sezione H parte I)
b)	Verificare evidenza dell'avvenuto accertamento di tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del DPR 151/2011, con l'individuazione del procedimento applicabile in funzione della "categoria" di appartenenza (cfr Nota 1)	X			Elenco CPI c/o Progettazione opere ed Impianti l'ufficio che si occupa degli iter CPI è "progettazione opere ed impianti";
c)	Verificare evidenza dell'attivazione dei pertinenti procedimenti amministrativi nel rispetto dei requisiti e dei tempi previsti dalla legge	X			cfr cronoprogramma_scadenziario c/o POI (aggiornato al sett. 2015) in allegato
d)	Per tutte le attività (categorie A, B, C), verificare evidenza dell'avvenuta presentazione della SCIA nel rispetto dei requisiti e dei tempi dettati dalla legge.	X			cfr cronoprogramma_scadenziario c/o POI

e)	<p>Per le sole attività appartenenti alle categorie B e C, laddove non sia stata ancora presentata la SCIA nel rispetto dei requisiti di legge, verificare evidenza di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parere di conformità dei VVF sul progetto • che i lavori di adeguamento siano in corso di esecuzione secondo quanto stabilito nel progetto approvato dal Comando dei VVF, in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VVF, con tempestività e completezza; • che, in relazione ai lavori ancora da completare o ai dispositivi di sicurezza non ancora attuati, siano in essere misure di sicurezza compensative tali da rendere il rischio accettabile; • che sia definito un programma di messa a norma adeguato ai rischi presenti, comprendente fasi e tempi per il completamento dei lavori previsti e per il perfezionamento sia del procedimento amministrativo che dei lavori di messa a norma. 	X			cfr cronoprogramma_scadenziario c/o POI
f)	<p>Per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività in categoria B e C, introdotte all'Allegato I al D.P.R. 151/2011 ed esistenti alla data del 22/9/2011, che intendono avvalersi della proroga sino al 7/10/2016, verificare la presentazione al Comando dei VVF dell'istanza per l'esame dei progetti entro il 1/11/2015 (art. 4, commi 2 bis e 2 ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11)</p>	X			settembre 2015: Non esistono ad oggi attività ricadenti in questo punto
g)	<p>Per rinnovi, verificare evidenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'invio della richiesta ai VVF entro i termini (per le <i>attività in possesso di CPI ex art 3 del DPR 37/1998 in scadenza dopo il 7/10/2011</i>; 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della prima SCIA elevata a 10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I) • della ricevuta di presentazione al Comando dei VVF attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. <p>[N.B.: 6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: a) entro il 6/10/2017 per le attività con CPI una tantum rilasciato precedentemente al 1° gennaio 1988; b) entro il 6/10/2019 per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; c) entro il 6/10/2021 per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 7/10/2011.]</p>	X			cfr cronoprogramma_scadenziario c/o POI
h)	<p>Verificare evidenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazione rischi di incendio e addestramento personale • prova di evacuazione 	X			<p>Presso SPP e sistemi QSA presenti evidenze simulazioni di emergenze e formazione su emergenza incendio</p> <p>relativamente alle simulazioni, l'azienda tiene sotto controllo la pianificazione e l'attuazione delle stesse attraverso il documento di programmazione e consuntivazione intitolato "programma simulazione emergenze ambiente e sicurezza 2015"; Al 31/08/2015 sono state effettuate 28 simulazione su 39 programmate entro fine anno</p>
i)	<ul style="list-style-type: none"> • controlli, verifiche e manutenzione apparati antincendio [registro antincendio, che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli dei VVF] • N.B.: per le Aziende soggette al D.Lgs. n. 334/1999 come modificato da D.Lgs 238/05 verificare <i>coordinatamente con il punto n. 17</i> 	X			<p>Report elenco apparati antincendio c/o Supporto manutentivo vedere estratto relativo alle attività effettuate (scadenze semestrali nel mese di maggio e novembre); Tabulati consistenza impianti e rapporti di intervento ditta GIELLE (presisi antincendio (acqua ed estintori); La parte di illuminazione sicurezza e generatori di emergenza è rientrata nel contratto global service di IREN servizi; la parte rilevazione fumi è integrata nel contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza ditta MICROTEC (antifurto, video sorveglianza)</p> <p>C/O Impianti IRM; TBD; ICB è utilizzato registro.</p>

8	Impiego di gas tossici				
	<ul style="list-style-type: none"> • RD 9/01/1927 n.147 • RD 18/06/1931 n. 773 • DM 11/11/2009 (revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate) 				
	a)	Sono presenti gas tossici? Se si riportare elenco gas tossici presenti, quantitativi e attività a cui sono collegati			X
	b)	Verificare evidenza per: autorizzazione gas tossici			X
c)	Verificare abilitazione (patente in corso di vigenza) del personale interessato			X	

9	Impianti che generano emissioni in aria				
	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i. (<i>Norme in materia ambientale : parte V – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera</i>) • D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) – <ul style="list-style-type: none"> - Art. 19 - Modifiche all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. - Art. 20 - Modifiche agli articoli 269 e 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. - Art. 21 - Modifiche all'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. - Art. 24 - Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. - (per gli impianti di incenerimento cfr. punto 27) Art. 28 - Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i 				
a)	Lo stabilimento è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o ad autorizzazione integrata ambientale? <i>(NB: definizione di stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o piu' attivita')</i> Se risposta affermativa riportare estremi autorizzazione rilasciata allo stabilimento ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o AIA.			X	Non sono presenti autorizzazioni alle emissioni ex. art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le emissioni sono gestite con le autorizzazioni integrate ambientali e di attività di recupero seguenti: Autorizzazione Integrata Ambientale Depuratore Germagnano e Piattaforme - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 37-907772013 del 04/03/2013 Autorizzazione Integrata Ambientale Depuratore Gorini - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n°99-20110/2011 del 03/06/2011 Autorizzazioni Integrata Ambientale Impianto TBD: - determinazione del Dirigente n.120-19593/2015 del 06/07/2015 Autorizzazioni Impianti ICB e IRMP (cfr registro autorizzazioni)
b)	Nello stabilimento sono presenti esclusivamente impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.lgs, 152/2006 s.m.i. (attività scarsamente rilevanti)? Se risposta affermativa: <ul style="list-style-type: none"> • verificare comunicazione all'autorità competente sulla base delle disposizioni regionali. • Indicare impianto o attività secondo allegato IV parte II del D.lgs, 152/2006 s.m.i. <i>(NB: Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto).</i>	X			cfr. comunicazione alla Provincia del 13 novembre 2009 prot. 010653 per officine Balangero, Avigliana, Rio, Brescia, Ghirlandaio, Principe N.B. La comunicazione non è richiesta esplicitamente da alcun provvedimento della normativa regionale in quanto trattasi di sfiati e ricambi d'aria. cfr registro autorizzazioni

c)	<p>Nello stabilimento sono presenti esclusivamente impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.?</p> <p>Se risposta affermativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. • indicare impianto o attività secondo allegato IV parte II del D.lgs, 152/2006 s.m.i. • verificare condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dall'autorizzazione a carattere generale 	X		<p>Presa d'atto prot. 769959 del 01.10.2009 - Via Gorini Gerbido ai sensi della D.P.R. 624/01 -posizione 000779</p> <p>Presa d'atto della Provincia di Torino prot. 769980 del 01.10.2009 - Via G. Bruno ai sensi della D.G.R. 624/01- posizione 020097</p> <p>Presa d'atto della Provincia di Torino prot. 740944 del 01.10.2009 - Via Germagnano 50 - posizione 000784; Attività comunque riportate in rinnovo AIA n°37-907772013 del 04/03/2013 Germagnano le attività che rientravano in comma 2 (officina) sono ora ricomprese nella domanda di rinnovo dell'AIA.</p> <p>Attività di saldatura presso carpenteria Via Gorini, 8 e Via Germagnano, non necessita di domanda di adesione all'autorizzazione generale cfr lettera chiarimenti Provincia in quanto trattasi di aspiratori carrellati e non emissioni convogliate.</p>
d)	<p>In caso di impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 1 e 2 verificare condizioni gestionali per escludere emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, e utilizzo, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.</p>	X		<p>Sono disponibili le schede di sicurezza di sostanze e miscele da cui si può escludere la presenza di sostanze cancerogene.</p> <p>Per il laboratorio vedere richiesta rinnovo AIA in cui è stata compilata la scheda relativa al non utilizzo di sostanze cancerogene che producono emissioni. verbale del 02/09/2013.</p> <p>2015: Determina Dirigenziale n.150-25236/2015 - Aggiornamento AIA n.37-25236/2013 - integrazione punti di emissione laboratorio chimco</p>
e)	<p>Verificare il rispetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 281 del D.Lgs. 152/06.</p> <p>NB: La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini: a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988; b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.</p>			<p>X</p> <p>Tutti gli impianti sono autorizzati ai sensi della autorizzazione generale o AIA</p>
f)	<p>Verificare per rinnovi di cui al pt. precedente consapevolezza in merito a campo di applicazione e disposti di cui agli art. 270 e 271 del D.Lgs. 152/06.</p>			<p>X</p>

g)	<p>Descrizione generale degli impianti e della attività che producono emissioni in atmosfera</p> <p><i>(NB: campo di applicazione art. 267 del D.Lgs. 152/2006: impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed attività che producono emissioni in atmosfera)</i></p>	X		<p>Punti di emissione autorizzati in via generale con procedura semplificata per le officine di Gorini; Germagnano; Zini (cfr. archivio emissioni officine presso Sistemi QSA e registro autorizzazioni)</p> <p>Officine minori (Balangero ; Aviglianza; Rio; Brescia, Ghirlandaio, Principe) semplice comunicazione in quanto non effettuate operazioni di prove motori con emissioni di gas di scarico.</p> <p>Punti di emissione autorizzati con AIA depuratore Germagnano</p> <p>Gorini: no punti di emissione significativi soggette ad autorizzazione</p> <p>Punti di emissione Impianto di produzione energia da biogas di discarica.</p> <p>Punti di emissione per impianti di ICB, IRMP e TBD</p> <p>Impianti termici civili: vedere elenco e libretti di gestione C/o Supporto manutentivo</p>
h)	<p>Riportare i dati sulle caratteristiche degli "effluenti gassosi", e dei relativi impianti di abbattimento, come riportato in autorizzazione</p>	X		<p>Piano sorveglianza e controllo</p>
i)	<p>Verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stato dei controlli analitici e periodicità dei rilevamenti - documentazione relativa al rispetto dei limiti stabiliti - verificare rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - verificare la conformità dei punti di prelievo <p>(NB: norma UNI 16911:2013)</p>			<p>Piano Sorveglianza e Controllo</p> <p>Germagnano discarica: recupero energetico polveri 10, HCl 10, COT*150, HF 2, NOx 450, CO 500 (mg/Nmc)comunicazione anomalie, frequenze annuali Triturazione inerti Polveri 10 mg/m3 autocontrollo ogni 3 anni</p> <p>Germagnano depuratore e piattaforme n°37/2013: vedi allegato quadro emissioni AIA allegato (n. 6 sfiati al depuratore, 4 punti centrali termiche, 15 presso il laboratorio chimico, 22 presso l'officina, 2 caldaie, 1 sul capannone stoccaggio RSU Transfert, 1 ricarica batterie officina). 1 autocontrollo annuale sul transfert.</p> <p>Gorini (Gerbido):</p> <p>Non ci sono emissioni significative soggette ad autorizzazione è prevista una campagna di monitoraggio qualità dell'aria relativamente alle emissioni odorigene con frequenza triennale (prima campagna 31/12/2013 seconda campagna 31/12/2016.</p> <p>Le autorizzazioni alle emissioni delle officine non prevedono limiti e controlli periodici.</p> <p>Vedere quadri emissivi per gli impianti ICB, IRMP e TBD.</p> <p>Laddove richiesti vedere rapporti di prova c/o Laboratorio chimico</p>
l)	<p>Verificare condizioni gestionali per limitare le emissioni diffuse (fuggitive) per es. relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • movimentazione e stoccaggio materie prime/prodotti • tenuta giunzioni, flange, guarnizioni <p>gestione solventi organici volatili</p>	X		<p>vedere IM-02-15 Gestione sito basse di stura e IM-02-03 Controlli ETS</p>

m)	<p>Verificare se c'è evidenza che l'attività degli impianti presenti nel sito rientra o meno (art.275 D.Lgs 152/06) in una delle 15 categorie di attività e relative "soglie minime di consumo" indicate nella parte II dell'All.III alla parte V del D.Lgs 152/06 (emissioni di COV)</p> <p>(*) Le attività sono:</p> <p>01 - rivestimento adesivo 02 - attività di rivestimento 03 - verniciatura in continuo di metalli 04 - pulitura a secco 05 - fabbricazione di calzature 06 - fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri, adesivi 07 - fabbricazione di prodotti farmaceutici 08 - stampa 09 - conversione di gomma 10 - pulizia superfici 11 - estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale 12 - finitura di autoveicoli 13 - rivestimento di filo per avvolgimento 14 - impregnazione del legno 15 - stratificazione di legno e plastica</p>			X	Non sono presenti attività tra quelle elencate con consumo di solvente superiore alle soglie minime.
n)	<p>Per impianti di cui al punto precedente e per loro "modifiche sostanziali" (*) verificare evidenza documentale di rispondenza (*) alle prescrizioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "valori limite per le emissioni convogliate"; "valori limite per emissioni diffuse" (Parte III di All.III alla parte V D.Lgs 152/06) e "valori limite di emissione totale" (Parte III e Parte IV di All.III alla parte V D.Lgs 152/06) (art.275 co2 D.Lgs 152/06) • controlli e comunicazione (almeno su base annuale) all'Autorità dei dati (Parte I di All.III alla parte V D.Lgs 152/06) • misurazioni continue e periodiche di COV (Parte I di All.III alla parte V D.Lgs 152/06) • "piano gestione solventi" (almeno una volta all'anno) (Parte V di All.III alla parte V D.Lgs 152/06) <p>(*) salvo quanto previsto in art. 275 co. 11 D.Lgs 152/06</p>			X	
o)	<p>Per gli impianti di combustione industriali e civili, verificare consapevolezza in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - combustibili consentiti in funzione delle tipologie di impianto (art.293 co 1 D.Lgs 152/06) con le limitazioni previste (All.X parte V D.Lgs 152/06) - per gli impianti che utilizzano biomasse verificare condizioni gestionali e rispetto dei limiti riportati in allego X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i (sezione 4 - Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (parte 1, sezione 1, paragrafo 1 lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h) 	X			cfr piano sostituzione caldaie in funzione della DGR 02/08/2013 n° 78-628

9.1	<p>Grandi impianti di combustione</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale : parte V – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) • D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). <ul style="list-style-type: none"> - Art. 22 - Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. - Art. 23 - Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. - Art. 28 - Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i 				
a)	<p>Descrizione generale tipi di grandi impianti presenti.</p> <p>(Art. 268 lett. gg) "grande impianto di combustione": impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Art. 268 lett. hh) "potenza termica nominale dell'impianto di combustione": prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli)</p>			X	

b)	Verificare stato di applicazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs.46/2014.			X	
c)	Verificare evidenza della categoria di impianto e situazione autorizzatoria (vedi autorizzazione integrata ambientale)			X	
d)	Verificare identificazione e classificazione sostanze inquinanti emesse			X	
e)	Verificare condizioni gestionali per il rispetto dei "valori limite di emissione" previsti (art 273 e All.II alla parte V di D.Lgs 152/06) e delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione disponibile			X	
f)	Nel caso di impianti disciplinati dal Titolo 1 della parte V del 152/2006 verificare la tipologia di combustibile (allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06)			X	
g)	Accertare evidenza documentale di modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni secondo i dettami dell'All.II alla parte V D.Lgs 152/06			X	
f)	Accertare evidenza documentale dei criteri per la verifica della conformità ai valori limite i dettami dell'All.II alla parte V D.Lgs 152/06			X	
g)	Accertare rispetto delle modalità e la periodicità secondo cui i gestori devono informare le autorità circa i risultati delle misurazioni continue, i risultati della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, i risultati delle misurazioni discontinue, nonché circa i risultati di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente decreto come stabilito nel decreto di autorizzazione			X	
h)	Accertare rispetto delle condizioni al punto 6 - Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento - dell'allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/06.			X	
i)	Accertare evidenza documentale di comunicazione all'autorità competente del minimo tecnico (Art. 268 lett. ee) "minimo tecnico": il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'attività cui l'impianto è destinato)			X	
l)	Accertare evidenza documentale di gestione delle ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti secondo i dettami dell'All.II alla parte V D.Lgs 152/06			X	
m)	Accertare condizioni gestionali per il rispetto della condizione di cui all'art. 273 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. <i>NB: art. 273 comma 9: Se piu' impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente. art. 273 comma 10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e' effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.</i>			X	
n)	Verificare "comunicazione annuale", da effettuare entro il 31 maggio a ISPRA in riferimento a (art.274 c.4 D.Lgs 152/06): <ul style="list-style-type: none"> - tipologia impianto gestito e data di messa in esercizio (modalità previste dalla parte III All.II alla parte V), - emissioni totali di SO₂, NO_x, polveri (determinate secondo parte IV All.II alla parte V), - quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, nonché la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. 			X	

9.2	<p>Impianti termici civili per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale : parte V – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – Titolo II: Impianti termici civili) • Decreto Presidente Repubblica n° 412 del 26/08/1993 e s.m.i. • DPR 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 • Decreto 10/2/2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 • Art. 11, comma 9, DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (cd. "DI competitività"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116: "L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Art. 285 (Caratteristiche tecniche) Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell' aria.». 				
	<p>a) Indicare se sono presenti impianti termici civili che rientrano nel campo di applicazione del art. 282 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. (titolo II della parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).</p> <p>(NB: Art. 282 - campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore. 2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I.)</p> <p>Controllo e manutenzione degli impianti termici - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare presenza del "Libretto di impianto per la climatizzazione" (art. 7, c. 5, D.P.R. 74/2013) • per impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, verificare "Rapporto di controllo di efficienza energetica" (art. 8, D.P.R. 74/2013 e decreto 10/2/2014) • per gli impianti di cui al punto precedente, verificare effettuazione dei controlli con le periodicità previste dall'allegato A al D.P.R. 74/2013 • verificare rispetto valore minimo del rendimento di combustione (ALLEGATO B - VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE) • se siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, verificare sostituzione del generatore di calore entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo (art. 8, c. 7, D.P.R. 74/2013) • per impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, verificare possesso in capo al terzo responsabile della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o di attestazione rilasciata ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28 (art. 6, c. 8, DPR 74/2013) <p>NB: I controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) e i) D.Lgs 152/2006 e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.</p>	X			<p>cfr. Elenco c/o Supporto manutentivo e programma rinnovo parco impianti termici/ civili.</p> <p>2014: dopo cessione quote di AMIAT gli impianti termici, elettrici, ascensori ed aree verdi sono gestiti all'interno del contratto di service con IREN servizi</p> <p>Terzo responsabile dipende da ditta subappaltatrice ASS.IMP.</p> <p>Libretto impianti gestiti da IREN servizi. Acquisire copia dei libretti e richiedere aggiornamenti dopo controllo fumi o altri interventi di manutenzione che determinano la modifica del libretto</p>

c)	<p>Per gli impianti termici civili che, a far tempo dal 21/8/2014 sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006 (e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, e che devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017, siano e vengano dotati sui singoli terminali di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48% (art. 11, comma 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazione con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).</p> <p>Verificare se il titolare dell'autorizzazione abbia prodotto, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della parte quinta del D.Lgs 152/2006 nei 90 gg. successivi all'adeguamento ed abbia effettuato le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti (art. 11, comma 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazione con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).</p> <p>N.B. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288 del D.Lgs 152/06.</p>				
b)	<p>Verificare consapevolezza in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> combustibili consentiti in funzione delle tipologie di impianto (art.293 co 1 D.Lgs 152/06) con le limitazioni previste (All.X parte V D.Lgs 152/06) 	X			<p>cfr DGR 02/08/2013 n° 78-628 2012: Sostituzione n° 3 generatori di calore Via Rio; Principe; Ghirlandaio > 35 kW No impianto di potenza superiore a 0,035 MW dopo il 2006 2014:cfr PSC (Piano sorveglianza e Controllo CT) centrali termiche</p>

9.3	<p>Impianti che generano emissioni di gas ad effetto serra</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento 21 giugno 2012, n. 601/2012/UE concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra". Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Regolamento 16 aprile 2014, n. 517/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. (cfr. anche Regg. (CE) n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007 e n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007) Decreto legge 91/2014, cd. Decreto "Competitività", così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 				
a)	Indicare se sono presenti attività elencate in All. I alla Dir. 2003/87/CE e s.m.i.	X			Attività di combustione in impianti con potenza superiore a 20 MW: Motori di recupero energia da biogas presso la discarica di Germagnano, con potenza pari a circa 40,29 MW termici (potenza termica divisa per il rendimento del 35%) + 44,18 MW generati dalle torce e 0.91 MW di potenza termica del gruppo elettrogeno. Potenza termica totale: 85MW
b)	<p>Se risposta affermativa</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare evidenza documentale di presentazione (entro 5/12/2004), all'Autorità nazionale competente, di domanda di Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Verificare evidenza documentale di presentazione all'Autorità nazionale competente, di domanda di Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività rientranti nel nuovo campo di applicazione (Direttiva 2009/29/CE) 	X			<p>In data 17/01/05, prot 307, è stata inviata la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (evidenza nel faldone Emission Trading). Non vi sono attività rientranti nel nuovo campo d'applicazione della Dir 2009/29/CE</p>
c)	<ul style="list-style-type: none"> Verificare autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020. 	X			Delibera n. 20/2012 del comitato ETS v. allegato 1 – autorizzazione 1400

d)	<ul style="list-style-type: none"> Verificare "comunicazione annuale" gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE entro 31 marzo di ogni anno. 	X		<p>2008: 31/03/08 è stata effettuata la comunicazione annuale 2007 (verificata da Certiquality in data 28/03/08)</p> <p>2009: verifica certiquality del 25/02/2009 trasmissione Piano monitoraggio il 24/09/2009</p> <p>2010: verifica certiquality del 01/03/2010 (approvata il 11/03/2010)trasmissione Piano monitoraggio il 23/03/2010</p> <p>2011: verifica certiquality del 3/3/2011, trasmissione Piano monitoraggio il 28/3/2011</p> <p>2012: nessuna modifica al piano di monitoraggio del 04/02/2010; verifica Certiquality in data 02/03/2012</p> <p>2013: verifica certiquality del 28/2/2013.</p> <p>2014: verifica IMQ del 26/02/2014</p> <p>2015: verifica IMQ del 18/02/2015</p>
e)	<ul style="list-style-type: none"> Verificare trasmissione Piano di Monitoraggio, redatto in conformità al Reg. 601/2012/UE, entro il 31 gennaio 2013 (art. 3, Deliberaz. 27/2012 del Comitato per la gestione della Direttiva 2003/87 etc.) 	X		<p>trasmissione Piano monitoraggio il 31/01/2013</p> <p>- invio integrazioni PdM in data 26/01/2015 a seguito di richiesta integrazioni da parte del ministero</p> <p>- invio integrazioni PdM in data 03/03/2015 a seguito di raccomandazione verificatore IMQ</p>
f)	<p>Per apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento, pompe di calore e sistemi antincendio contenenti gas fluorurati a d'effetto serra, verificare se le sostanze fluorurate presenti nei dispositivi sono comprese in All.I (HFC - PFC - SF₆) - Reg. UE 517/2014.</p> <p>In caso di risposta affermativa, per gli Operatori (*) di dette apparecchiature, impianti e sistemi, verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> aggiornamento censimento e procedure con riferimento a controlli delle perdite (art. 4), sistemi di rilevamento delle perdite (art. 5), tenuta dei registri (art. 6), etichettatura e informazioni sui prodotti e le apparecchiature (art. 12); presenza di registro di impianto; evidenza di controlli (**) per rilevazioni perdite: <ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 e < 50 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno una volta ogni 12 mesi ≥ 50 e < 500 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno una volta ogni 6 mesi ≥ 500 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno una volta ogni 3 mesi Se è installato un sistema di rilevamento delle perdite la scadenza dei controlli è raddoppiata. per apparecchiature contenenti quantità di gas > 3 Kg, invio della dichiarazione annuale (da effettuare entro il 31 maggio, al MinAmbiente, per il tramite di ISPRA in formato elettronico, accessibile al link: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas) con le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto (art. 16, DPR 43/2012). per l'attività di manutenzione interna (se presente), la certificazione delle persone addette ai sensi del D.P.R. 43/2012 per le attività di controllo delle perdite, riparazione e recupero dei gas fluorurati (elenco consultabile sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati http://www.fgas.it/RicercaPersone). per l'attività di installazione, riparazione e manutenzione affidata a terzi, la certificazione dell'impresa fornitrice del servizio ai sensi del D.P.R. 43/2012 (elenco consultabile sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati http://www.fgas.it/RicercaImprese). <p>(*) L'Operatore è da intendersi come il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi (art. 2, comma 2, D.P.R. 43/2012).</p> <p>(**) Fino al 31 dicembre 2016 è prevista una deroga per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, che per 2 anni non sono quindi soggette a controlli delle perdite. Il Reg. UE 517/2014 introduce le "tonnellate di CO₂ equivalente" quale nuovo parametro per l'obbligo di controllo delle perdite (definizioni ai nn.6 e 7 dell'art.2).</p>	X		<p>Motori centrale produzione energia:</p> <p>- n. 5 impianti frigoriferi (chiller), tutti contenenti 36 kg di refrigerante R407C(Germagnano)</p> <p>- tutti gli impianti hanno il relativo "libretto" (disponibile presso l'impianto PE)</p> <p>- la periodicità dei controlli è semestrale (ultime registrazioni 03/2015 e 09/2014 - un chiller con perdita e successiva riparazione)</p> <p>Elenco Impianti termici e di condizionamento contenenti R407 e R410: cfr elenco gestito da Supporto manutentivo</p> <p>Dichiarazione F-Gas effettuata per l'impianto di Germagnano da Asja ambiente quale gestore delle apparecchiature frigorifere .</p> <p>Comunicazione effettuata in data 27/05/2015 da ditta ASIA (ditta manutenzione ordinaria e straordinaria) dei 5 impianti frigoriferi (chiller) per conto AMIAT</p> <p>Comunicazione altri impianti soggetti il 26/05/2015 (vedere PSC_FGAS)</p> <p>Per apparecchiature inferiori a 3Kg gasfluorurati o meno di 6kg se ermetici è in corso valutazione se procedere con la sostituzione di apparecchiature a gas non lesivo</p>

g)	<p>Per le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature ed impianti fissi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore (Reg. CE 303/2008), sistemi antincendio ed estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg CE 304/2008), verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza del certificato per l'impresa rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per i Regg. CE 303/2008 e 304/2008 (elenco consultabile sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati http://www.fgas.it/RicercaImprese). • compilazione dei registri d'impianto. • se delegate dal proprietario, invio della dichiarazione annuale (da effettuare entro il 31 maggio, al MinAmbiente, per il tramite di ISPRA) con le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto (art. 16, DPR 43/2012). <p>Per il personale addetto che svolge attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e recupero di gas fluorurati ad effetto serra da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, verificare il possesso del certificato (art. 3 comma 4 Reg. UE 517/2014).</p>	X			<p>Società incaricata da Asja Ambiente è la Service Asteco Srl (certificato n. ICIM-CFA-000452-00)</p> <p>Verifica c/o Supporto Manutentivo le imprese per impianti grandi (150 KW in su) ditta ASS.IMP subappaltatrice di ISI (IREN SERVIZI ED INNOVAZIONI) per i piccoli impianti ditta AUTEK SERVICE subappaltatrice di ISI per antincendio Uffici CED via germagnano ditta GIELLE</p>
h)	<p>Per le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (Reg. CE 305/2008) e recupero di solventi contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. CE 306/2008), verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza del certificato per il personale addetto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per i Regg. CE 305/2008 e 306/2008 (elenco consultabile sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati http://www.fgas.it/RicercaPersone). • iscrizione dell'impresa al Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati (elenco consultabile sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati http://www.fgas.it/RicercaSez0). 			X	
i)	<p>Per le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da impianti di condizionamento d'aria in determinati (*) veicoli a motore (Reg. CE 307/2008), verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza dell'attestazione per il personale addetto rilasciato da un organismo di attestazione certificato per il Reg. CE 307/2008 (elenco consultabile sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati http://www.fgas.it/RicercaSezD). • iscrizione dell'impresa al Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati (elenco consultabile sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati http://www.fgas.it/RicercaSez0). <p>(*) Campo di applicazione: - veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (CATEGORIA M1). - veicoli a motore destinati al trasporto merci, aventi peso massimo non superiore a 1,305 tonnellate (CATEGORIA N1, CLASSE I).</p>			X	
l)	<p>Verificare eventuale presenza nell'insediamento aziendale di sistemi di protezione ad uso antincendio - sia impianti fissi, sia impianti mobili (estintori) - con presenza di Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402 e Idroclorofluorocarburi (HCFC).</p> <p>Verificare invio della comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e Sviluppo Economico, secondo il formato definito all'All. 1 del D.L. 91/2014, delle sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio (art. 11 comma 5 D.L. 91/2014)</p> <p>NB Adempiendo all'obbligo di comunicazione entro il 30 settembre 2014, l'organizzazione non incorre nelle sanzioni di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 108 del 2013, e nel contempo usufruisce della proroga del termine ultimo per la dismissione delle sostanze, scaduto il 12 aprile 2014, al 12 gennaio 2015.</p>			X	<p>Non ci sono apparecchiature con presenza di HALON o HCFC</p>

10	Qualità dell'aria ambiente <ul style="list-style-type: none"> Decreto Ministeriale 27 marzo 1998: Mobilità sostenibile nelle aree urbane D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (in vigore dal 12 febbraio 2013). 				
a)	Per le Imprese e gli Enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e per le Imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei Comuni di cui al co. 1 dell'art. 2 del DM 27/03/1998, verificare evidenza documentale di : <ul style="list-style-type: none"> nomina del "mobility manager" adozione del "piano degli spostamenti casa-lavoro" del proprio personale dipendente (art. 3 DM 27/03/1998) 	X			Nomina Cfr Disposizione Interna n°8 del 5/06/2009 Guido Franza (resp. Organizzazione e Sviluppo). Piano spostamenti effettuato in occasione trasferimento sede direzionale da Torino Nord a Centro città nel 2007. Accordi per richiesta trasferimenti lavorativi (graduatoria che tiene conto della richiesta e di alcuni parametri meritocratici) vedere Comunicato AMIAT n 38/2015 - Richiesta spostamento personale Ordine di Servizio di Gruppo 1/2015 Oggetto: Razionalizzazione Organizzativa del Gruppo Iren S.p.A In cui la figura del mobility manager è incardinata all'interno della funzione servizi generali- servizi interni

11	Impianti che generano scarichi idrici <ul style="list-style-type: none"> D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale : parte III – Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento) 				
	a) Specificare i tipi e numero di scarichi presenti e loro recapito	X			Cfr. vedi planimentria allegata alla procedura GO-03-04 "Gestione delle acque meteoriche" rev.2015 Esiste uno scadenzario degli adempimenti previsti per la gestione delle acque meteroriche e di lavaggio relativamente a via Germagnano; Via Gorini; Altre sedi; ed impianti (agg.ott/2015)
	b) Verificare se è stato disposto ed è aggiornato l'elenco con i dati sulle caratteristiche degli scarichi delle acque reflue e degli eventuali impianti di trattamento				vedere PSC disoleatori e Monitoraggi ambientali previsti in AIA

c)	Chiedere evidenza della documentazione relativa alla richiesta di <i>autorizzazione</i> allo scarico e/o a qualsiasi variazione successivamente apportata	X		<p>GERMAGNANO: AIA Depuratore Germagnano e Piattaforme - DD n° 28-122368/2007 e rinnovo AIA n°37-9077/2013 e s-m-i vale anche per reflue e fognature Determinazione Dirigenziale n.174-25210 del 1/07/2014 - Depuratore e piattaforme Germagnano Aggiornamento AIA n.37-9077 del 04/03/2013 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i: Integrazione dell' attività di recupero energetico da biogas e deroga ai limiti di scarico</p> <p>GORINI:AIA Depuratore Gorini - DD n°131 (138)-181609/2006 e s.m.i; DD n°32-10124 del 8/03/2010: Aggiornamento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 59/2005 e s.m.i - DEP+piattaforme Via Gorini -Gerbido);il provvedimento inserisce all'interno dell'AIA Gerbido alcune nuove aree: Area Transfer, Area RD; Area parcheggio mezzi e attrezzature. Approvazione Piano gestione acque meteoriche n. 870 del 17/04/2009 DPGR 1/R/2006 RINNOVO2011: AIA Depuratore Gorini - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n°99-20110 del 3 giugno 2011; DD n. 105-13586/2012 del 19/04/2012 - Provvedimento di aggiornamento AIA n.99-20110/2011 del 03/06/2011 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i- Tabella limiti di scarico aggiornata</p> <p>SEDI OPERATIVE: Balangero, Brescia e Zini. A maggio 2009 esce il DM 13.05.2009 equipara i depositi operativi agli ecocentri. Comunicazioni amiat e SMAT. Provincia 08.10.2009 prot. 795502 si conferma non applicabilità ad aut. 152/06 ECOCENTRI: Arbe, Brescia, Zini, Salgari, Villaglori sono ecocentri e pertanto non sono soggetti a presentazione ed approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio aree esterne ai sensi del DPGR 1/R (vedi registro autorizzazioni</p> <p>IMPIANTO TBD: NON esistono scarichi industriali solo civili o di acque reflue domestiche DD n. 441-28079/2010 del 21/07/2010 - Adeguamento alla L.R. 6/03 dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo prot. 416-183757/2002 del 14/8/2002 SMAT prot. 34811 del 19/05/2014 - approvazione Piano di gestione e prevenzione acque di prima pioggia e di lavaggio (DPGR 1/R del 20/02/2006)</p> <p>Impianto IRM: NON esistono scarichi industriali;Approvazione SMAT del PPG_461 del 29/07/2009 - Piano di Prevenzione e Gestione Acque meteoriche - IRMP</p> <p>Impianto BORGARO: DD 206-29170/2015 - integrazione in DD 60-22053 del 27/5/2013 autorizzazione allo scarico</p>
----	---	---	--	---

d)	Verificare, in conformità agli obblighi dettati per il "titolare dell'attività da cui origina lo scarico" (artt. 124,125. D.Lgs. 152/06), lo stato autorizzatorio , in particolare per quanto attiene a: condizioni gestionali applicate, scadenza, rinnovo dell'autorizzazione (un anno prima della scadenza)				<p>esempio: AIA GERBIDO: scadenza il 06/06/2011 06/12/2010 scadenza presentazione istanza di rinnovo AIA in preparazione Istanza inoltrata il 2/12/2010 prot AMIAT n°10423 31/01/2013: scadenza AIA 28/2007; Istanza di rinnovo del 30/07/2012; rinnovo AIA n°37-9077/2013 del 04/03/2013</p> <p>AIA GERMAGNANO: 2014: Vedi registro autorizzazioni</p>
e)	Verificare se sono presenti scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. (NB: Art. 108 - scarichi di sostanze pericolose del D.Lgs. 152/06 s.m.i.)			X	
f)	Accertare conoscenza del divieto di diluizione con "acque prelevate esclusivamente allo scopo" (il divieto sussiste al fine del conseguimento dei valori limite di emissione: art. 101, co. 5, D.Lgs. 152/06)	X			IM0207_Gestione acque e captazione percolato sito basse di stura IM0217_Gestione impianti depurazione rifiuti acque reflue Sedi GERMAGNANO e Gorini
g)	Verificare condizioni gestionali per il rispetto dei "limiti di emissione" stabiliti (art. 101 e All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06) anche con riferimento a eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione	X			Piano di Sorveglianza e Controllo + allegato 1 al piano (intranet aziendale)
h)	Verificare il divieto di scarico sul suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06)	X			
i)	Nel caso di scarichi sul suolo esistenti verificare l'obbligo di convogliamento in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero di destinazione a riutilizzo, con esclusione dei casi indicati all'art. 103, co.1 del D.Lgs. 152/06 N.B. - In caso di mancata ottemperanza, l'autorizzazione allo scarico è considerata revocata (art. 103, co. 2, D.Lgs. 152/06)			X	
l)	Modalità semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese): Verificare evidenza della presentazione all'autorità competente, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, di un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del DPR 19 ottobre 2011, n. 227. N.B. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			X	
m)	Verificare prescrizioni derivanti da normative regionali in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia. (NB: Art. 113 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. - acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)	X			GO0304_Gestione acque meteoriche e di lavaggio aree esterne Vedere registro autorizzazioni: scheda scarichi e acque meteoriche e intranet aziendale AUTORIZZAZIONI---->IMPIANTI e STOCCAGGIO-ECOCENTRI

n)	In presenza di scarichi di acque reflue classificate come assimilate alle domestiche, verificare l'applicazione dei criteri di assimilazione previsti dalla disciplina regionale (art. 101, comma 7, D.Lgs 152/2006), ovvero, in assenza di tale disciplina, dei criteri previsti dall'art. 3, comma 1, del DPR 227/2011.			X	
----	---	--	--	---	--

12	<p><u>Impianti che generano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale : parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) • Decreto Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 148 (disciplina relativa ai registri di carico e scarico). • DECRETO 10 agosto 2012, n. 161 - “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo” - in vigore dal 6/10/2012 • DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125” (sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). • DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (cd. “DI competitività”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Art. 13, c. 5, lett. b-bis: nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, come “Premessa”, nell'allegato D alla Parte IV del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006). In vigore dal 18 febbraio 2015. • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2014 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015. • Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/Ue - Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in vigore dal 1 giugno 2015 (il regolamento adegua le definizioni delle caratteristiche di rifiuto pericoloso allineandole al regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele). • Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V • Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/Ue - Decisione che modifica la decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. <p>N.B. - Vedi anche: ✓ punto 14.1, per “oli usati” ✓ punto 14.2, per “rifiuti sanitari” ✓ punto 14.3, per “fanghi in agricoltura”</p>				
	<p>a)</p> <p>Verificare l'identificazione e classificazione dei rifiuti generati dall'impianto/attività.</p> <p>Verificare se le procedure hanno recepito le nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti.</p> <p>NB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le esclusioni dalla disciplina in tema di gestione rifiuti (“cessazione qualifica di rifiuto”) art 184-ter del D.Lgs. 152/2006 come modificato da D.Lgs. 205/2010 • Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 punto 5 come modificato dalla LEGGE 24 marzo 2012, n. 28 «Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.». 	X			<p>Procedura IM-03-02 “Disciplina dei rifiuti prodotti da AMIAT o dalle imprese appaltatrici per singole attività ”Procedura IM-03-05 “Gestione dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti”</p> <p>MZ0301_All4a_V05_lista merci ADR_ECOCENTRI MZ0301_All4b_V04_lista merci ADR_RASP_OFF_IMP</p>
	<p>b)</p> <p>In impianto sono prodotti e gestiti sottoprodotti?</p> <p>Se riposta affermativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare condizioni gestionali per il rispetto delle 4 condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. 			X	

c)	<p>Verificare consapevolezza del produttore sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti.</p> <p><i>NB art. 188 del D.Lgs. 152/2006:</i> <i>c.1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.</i></p>	X			<p>Procedura IM-03-02 "Disciplina dei rifiuti prodotti da AMIAT o dalle imprese appaltatrici per singole attività "Procedura IM-03-05 "Gestione dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti"</p> <p>Procedura GO-03-03 "Gestione dei centri di raccolta"</p>
d)	<p>Verificare se, per i rifiuti pericolosi, sono seguiti i criteri di classificazione (All. "D" parte IV a D.Lgs 152/06) sulla base dell'allegato "D"</p> <p><i>(NB: 1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.</i></p> <p><i>2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.</i></p> <p><i>Metodi di prova:</i> <i>metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN).</i></p>	X			<p>Procedura GO-03-05 "Norme per lo smaltimento dei RUP abbandonati di cui non è nota la natura"</p> <p>Procedura LB-03-08 "Gestione rifiuti in cemento amianto"</p> <p>Procedura GO-03-03 "Gestione dei centri di raccolta"</p> <p>Vedere PSC - area RASP ed ecocentri con relative analisi di laboratorio</p>
e)	Riportare i principali rifiuti pericolosi prodotti e la relativa classificazione	X			<p>All 1 alla procedura GO-03-03 "Gestione dei centri di raccolta"</p> <p>All 1e 7a alla procedura IM0305</p> <p>Procedura IM-03-02</p>
f)	<p>Verificare condizioni gestionali per la determinazione delle sostanze pericolose nei rifiuti (identificazione sostanze pericolose, metodiche di campionamento ed analisi, completezza dei certificati di analisi).</p> <p><i>(NB: Norma UNI 10802 Aprile 2004: Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati).</i></p>	X			<p>vedi Laboratorio chimico accreditato secondo la norma UNI CE IEN ISO/IEC 17025:2005</p>
g)	<p>Verificare il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/06)</p> <p><i>N.B. Ai sensi dell'art. 187, c.2, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</i></p> <p><i>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</i></p> <p><i>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;</i></p> <p><i>c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).</i></p>	X			<p>non presenti autorizzazioni a miscelazione rifiuti</p>
h)	Verificare l'assenza di depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. (art. 192 D.Lgs. 152/06)	X			<p>Disposizione interna n°11/004 del 7/9/2011 "Referente di sede"</p>

i)	<p>Produttori, gestori, intermediari e commercianti di rifiuti <u>diversi</u> da quelli per i quali trova applicazione l'obbligo di aderire al SISTRI (art. 188-ter, c. 2, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)</p> <p><i>N.B.</i> DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 11, comma 3-bis: “Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI dicui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.” (comma così modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare se esiste il registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. <p>(*) Sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), limitatamente ai rifiuti non pericolosi (art. 190, c. 9, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di <u>rifiuti pericolosi</u>, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita (art. 190, c. 1-ter, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).</p>	X			Procedura IM-03-05 Gestione dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione rifiuti vedere i registri ed i FIR presso le strutture aziendali
I)	<p>Verificare adempimento di presentazione annuale del MUD alle Camere di Commercio (<u>v. art. 189 D.Lgs 152/2006 vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205</u>).</p> <p>V. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2013 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) per l'anno 2014</p>	X			verifica trasmissione telematica MUD c/o struttura Amministrazione e conferimento

m)	<p>SISTRI</p> <p>Articolo 188-ter, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 11 dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (<i>Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni</i>), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p>DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52 (e s.m.i.) - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p> <p>CIRCOLARE n. 1 (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche) per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ..." (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013).</p> <p>SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE AL SISTRI (art. 188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006)</p> <p>a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi b) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi; e) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale).</p> <p>NON SONO OBBLIGATI AD ADERIRE AL SISTRI E POSSONO ADERIRVI SU BASE VOLONTARIA i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui sopra.</p> <p>PER I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI, NONCHE' PER I COMUNI E LE IMPRESE DI TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI CUI AL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 188-TER, DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006, IL TERMINE INIZIALE DI OPERATIVITA' E' FISSATO AL 3 MARZO 2014 (art. 11, comma 3, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125).</p> <p>Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi verificare adesione al SISTRI, mediante iscrizione nei termini e con le modalità prescritte dal Decreto n. 52 del 18 febbraio 2011 e s.m.i.</p>	X			<p>Costituzione di un Gdl interno per affrontare la problematica Individuazione di un referente SISTRI (Ing N.Corgiat Programmazione Operativa)</p> <p>Iscrizione effettuata entro i termini prescritti, il 26/03/2010 (ricevuta di ritorno di conferma dal SISTRI del 30/03/2010) Iscrizione avvenuta in quanto soggetto obbligato come produttore, smaltitore, intermediario e trasportatore</p> <p>Adattamento Procedura IM-03-05 Gestione dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione rifiuti (vedi tabella allegato 7 GO0305 suddivisione UNITA' LOCALI E OPERATIVE AMIAT SpA")</p> <p>Emissione IO GO0308: passaggio consegne chiavette USB SISTRI</p> <p>Maggio 2011: erogazione di sessioni formative interne per addetti e delegati SISTRI Partecipazione al CLIK DAY</p> <p>2012: nulla da segnalare</p> <p>2013: TBD (sia come impianto di trattamento sia come nuovo produttore di rifiuti speciali pericolosi) operativa da ottobre 2013</p> <p>2014: Unità locali produttrici di rifiuti pericolosi (esempio rifiuti da officina) operative da marzo 2014</p> <p>2015:Aggiornamento anagrafica come da mail del 13/11/2014 con cancellazione UL che producono/trattano solo rifiuti speciali NON pericolosi (per i quali non c'è obbligo di registrazione su SISTRI), cancellazione UL siti di bonifica (utilizzabile chiavetta di v. Giordano Bruno) e iscrizione IRM (ex Publirec) - da cui pratiche del 21/11/2014 e richieste firmate da legale rappresentante del 03/12/2014.</p>
M1	<p>Verificare stato di aggiornamento delle informazioni comunicate per iscrizione a SISTRI con riferimento ad attività, impianti, processi, sedi e unità locali oggetto dello scopo di certificazione (art. 21, Decreto n. 52 del 18/2/2011 e s.m.i.).</p>	X			<p>Riferimento mail inviata a CC Sistri per aggiornamento dati del 11/04/2014 Riferimento richieste del 03/12/2014 inviate a CC SISTRI per cancellazioni UL e pratica N° MIL_TO_83975_69 per inserimento IRM (ex Publirec). Restituzione token USB disattivati o non funzionanti (rif. ns/ nota protocollo N° 8317 del 22/12/2014)</p>
M2	<p>Verificare se eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al regolamento siano state comunicate al SISTRI (art. 22, comma 4, Decreto n. 52 del 18/2/2011 e s.m.i.)</p>	X			<p>Riferimento mail inviata a CC Sistri per aggiornamento dati del 11/04/2014</p>

M3	Verificare l'avvenuto pagamento del contributo annuale Sistri	X			<p>Contributo anno 2010: versato il 09/04/2010</p> <p>Contributo anno 2011: versato il 29/04/2011 Maggio 2011: effettuato versamento contributo integrativo per CANALJET</p> <p>Contributo anno 2012-2013: sospeso.</p> <p>Pagamento contributo per iscrizione nuovi mezzi del 12/02/2014. Pagamento contributo iscrizione IRM (ex Publirec) del 03/12/2014. Pagamento contributo anno 2014 del 27/01/2015 Pagamento contributo anno 2015 del 28/04/2015</p>
M4	Verificare grado di consapevolezza e diffusione circa le procedure di emergenza da adottare nel caso in cui i soggetti obbligati si trovino a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari all'assolvimento degli obblighi SISTRI, nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto n. 52 del 18/2/2011 e s.m.i.	X			
M5	<p>Verificare le condizioni gestionali applicate per gli adempimenti SISTRI in capo al produttore dei rifiuti, e in particolare:</p> <p>a) Inserimento nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO delle informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi;</p> <p>b) Inserimento nella Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO delle informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore (la compilazione deve essere firmata elettronicamente entro 10 gg. lavorativi dall'effettuazione del trasporto);</p> <p>c) Nel caso di movimentazione di un rifiuto, apertura Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE per comunicazione dei dati del rifiuto (almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima);</p> <p>d) Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, inserimento nel SISTRI del documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII, del medesimo regolamento.</p> <p>e) Ricezione della comunicazione (per posta elettronica) di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale, la quale costituisce attestazione circa il completo assolvimento degli obblighi da parte del produttore dei rifiuti (art. 20, DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i.).</p> <p>f) Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, invio della comunicazione ("immediata") al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente in caso di mancato ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore.</p> <p>(*) Per rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria cfr. disposizioni specifiche ex art. 15, DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i</p>	X			Cfr Officina

M6	<p>Verificare le condizioni gestionali applicate per gli adempimenti SISTRI in capo al trasportatore dei rifiuti, e in particolare:</p> <p>a) Inserimento nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO dei dati relativi al trasporto, almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza.</p> <p>b) Firma elettronica, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, delle righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore di tali presa in carico e consegna all'impianto di destinazione.</p> <p>c) Presenza nel corso del trasporto della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati (stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto), con la relativa copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche (allegato dal produttore), ove necessario in base alla normativa vigente . <i>In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dal trasportatore prima della movimentazione dei rifiuti stessi.</i> <i>Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario (art. 18, c. 7-bis, DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i.)</i></p> <p><i>(*) Per le modalità in deroga per attività di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari e nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali, cfr. artt. 18, commi 4-bis e 4-ter, DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i.</i></p>	X			Pur essendo iscritti come trasportatori (14 mezzi in cat. 1+5), al momento non si effettuano trasporti di rifiuti speciali pericolosi
M7	Verificare le condizioni gestionali applicate per gli adempimenti SISTRI in capo a imprese e enti di recupero e smaltimento.	X			Cfr TBD
n)	<p>Consorzi per la gestione di rifiuti particolari (titolo III parte IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.):</p> <p>Per i soggetti interessati, verificare adesione e conferimento a consorzi obbligatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONOE – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli Olii e dei grassi vegetali ed animali esausti. - COOU – Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. - POLIECO – Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in Polietilene esclusi gli imballaggi. 			X	Non conferiamo direttamente. Abbiamo rapporti con aziende aderenti ai consorzi

o)	<p>RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE (RAEE)</p> <p>Verificare gli adempimenti secondo le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151 che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di conferimento separato dei Raee, da parte di chiunque; • obbligo di ritiro, raccolta separata e conferimento a centri autorizzati dei Raee, da parte dei distributori di beni nuovi; • obbligo di organizzare raccolta differenziata di Raee professionali, da parte dei produttori di beni nuovi; • obbligo di istituire sistemi di trattamento e recupero dei Raee, a carico dei produttori di beni nuovi o dei terzi che agiscono in loro nome; • obbligo di raggiungere determinati obiettivi di recupero dei Raee, a carico dei produttori di beni nuovi; • obbligo di effettuare il trattamento ed recupero dei Raee in base a peculiari regole. <p>(NB: CDCRAEE – Centro di Coordinamento Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)</p>	X			<p>Procedura GO 03-03 (x ecocentri) + allegati</p> <p>x</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>x applicabile per Impianto TBD vedere stato di fatto" impianti trattamento" Vedere verifica WEEELABEX</p>
p)	<p>RIFIUTI DI PILE ED ACCUMULATORI INDUSTRIALI E PER VEICOLI</p> <p>Per produttori, importatori, distributori di rifiuti di pile ed accumulatori, verificare evidenza degli adempimenti per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti previsti dal D.Lgs n. 188 del 20 Novembre 2008 e s.m.i., tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per produttori e importatori: organizzazione e gestione di sistemi di raccolta separata e ritiro di pile ed accumulatori; • iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori che intendono immettere sul mercato tali prodotti; • per produttori iscritti al Registro nazionale pile e accumulatori, presentazione, entro il 31 marzo 2014, della comunicazione annuale sulle quantità immesse sul mercato nel corso del 2013; • per distributori, messa a disposizione del pubblico di contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili nel proprio punto vendita. <p>(NB: CDCPA – Centro di coordinamento Pile e Accumulatori COBAT - Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi)</p>			X	<p>AMIAT ha procedure per la gestione dei pile/accumulatori c/o gli ecocentri (GO-03-03) e per la gestione dei rifiuti auto-prodotti (IM-03-02)</p>
q)	<p>IMBALLAGGI e RIFIUTI DI IMBALLAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per produttori e "utilizzatori" (<i>i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni di imballaggi</i>) verificare iscrizione a CONAI (art. 221, c. 2, D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • Per produttori e importatori verificare adesione a consorzi obbligatori di filiera rappresentativi dei diversi materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro), o, in alternativa, adozione di sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. 			X	

r)	<p>Terre e rocce da scavo Verificare con il preposto alla gestione dei rifiuti modalità di gestione delle terre e rocce da scavo.</p> <p>I. TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI</p> <p>Art. 185, comma 1, lett. c): "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato". Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri (art. 3, comma 1, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 –modificato dall'art. 41 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, cd. "Decreto del fare" convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).</p> <p>II - TERRE E ROCCE DA SCAVO UTILIZZABILI COME SOTTOPRODOTTI</p> <p>All'art 184 bis del D.Lgs 152/2006, che stabilisce i requisiti per poter considerare una sostanza od oggetto quale sottoprodotto, l'art 41 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd. "Decreto del fare") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha aggiunto il comma 2-bis, ai sensi del quale: Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, <u>si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.</u> Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto (<i>immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte</i>).</p> <p>Il Decreto 10 agosto 2012, n. 161 - "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" - in vigore dal 6/10/2012, <u>stabilisce le condizioni qualitative da soddisfare affinché i "materiali di scavo" siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:</u> a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del Decreto; d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 del Decreto.</p> <p>Sono esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti (art. 3).</p>	X		<p>limitatamente all'attuale AIA n°190-42306/2008 del 31/07/2008 in cui è possibile l'utilizzo di tali terre ai fini delle opere di ingegneria per i rilevati della discarica 2014: con la partenza della fase di gestione post operativa della discarica non è più possibile utilizzare tale materiale. A meno di eventuali autorizzazioni specifiche che al momento non ci sono</p> <p>Struttura aziendale POI per quanto riguarda la progettazione ed esecuzione dei lavori edili es: Via Ravina</p>
----	--	---	--	--

Piano di Utilizzo

La sussistenza delle condizioni sopradescritte è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo (disciplinato dagli artt. 5, 6, 8 e 9 del D.M. 161/2012).L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità all'allegato 7 del Decreto, che deve essere resa entro il termine di validità dello stesso Piano, pena la cessazione della qualifica di sottoprodotto del materiale escavato (art. 12).

Deposito materiale escavato

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 161/2012, il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. Decorso il periodo corrispondente al Piano di Utilizzo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale

rifiuto (salva la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo).

Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformita' al Piano di Utilizzo e' attestato dall'esecutore all'autorita' competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformita' all'allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato.

La dichiarazione e' conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed e' resa disponibile in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validita'. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

Trasporto del materiale escavato

In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 6.

Tale documentazione, equipollente alla scheda di trasporto ex Dlgs 286/2005, è predisposta in triplice copia (una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario) e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente (art. 11).

In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 6.

Con l'entrata in vigore del D.M. 161/2012 (6 ottobre 2012), risulta abrogato l'art. 186 del D.Lgs 152/2006. I progetti presentati ai sensi dell'articolo 186 del D.Lgs 152/2006 sono conclusi secondo la procedura ivi prevista, ma possono essere assoggettati alla nuova disciplina prevista dal D.M. 161/2012 con la presentazione di un Piano di Utilizzo entro il 4 aprile 2013 (art. 15).

III – “CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI LA CUI PRODUZIONE NON SUPERI I SEIMILA METRI CUBI DI MATERIALE” (ART. 266, COMMA 7, D.LGS 152/2006) E MATERIALI DA SCAVO ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 161/2012 (DERIVANTI DA ATTIVITA' OD OPERE NON SOGGETTE A VIA O AIA) – art. 41 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, cd. “Decreto del fare” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98)

Sono considerati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 se il produttore dimostra:

- a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui sopra tramite dichiarazione resa all'ARPA mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000), precisando le quantita' destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Le attivita' di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

N.B.

Le disposizioni di cui sopra debbono essere applicate con accortezza, tenuto conto della varietà e diversità delle situazioni, ad es tra siti industriali sottoposti a bonifica (o MISE o MISO), siti industriali oggetto di caratterizzazione e siti non industriali, sino ad arrivare a siti agricoli o non ancora antropizzati. Ogni Organizzazione dovrà debitamente definire e aggiornare le proprie procedure di gestione delle terre di scavo, in funzione della loro tipizzazione.

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive (cd. "Decreto Sblocca Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 8: *Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto.*

Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.

La norma prevede che siano adottate entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (11 febbraio 2015), le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i principi e i criteri direttivi individuati nello stesso articolo.

s)	<p>Rifiuti derivanti da attività di manutenzione (art. 230 e art. 266, comma 4, D.Lgs. 152/06 s.m.i.)</p> <p>Verificare le condizioni per identificazione “produttore”, “luogo di produzione” dei rifiuti, deposito temporaneo e applicazione degli adempimenti conseguenti nel caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi (art. 230, comma 1); 2) rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al punto precedente (art. 230, comma 3); 3) rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati (art. 230, comma 5); 4) altre attività di manutenzione effettuate in luogo diverso dalla sede o dal domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4). <p>Nei casi di raggruppamento consentiti (art 230, commi 1 e 3), dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile, verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evidenza della valutazione tecnica in base alla quale risulti che il materiale sia effettivamente, direttamente oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento • che la predetta valutazione tecnica sia stata effettuata non oltre 60 gg dalla ultimazione dei lavori. 			X	AMIAT ad oggi non effettuata attività di manutenzione al di fuori delle proprie unità produttive
t)	<p>Rifiuti provenienti da assistenza sanitaria (art. 266 comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.):</p> <p>Verificare le condizioni per identificazione “produttore”, “luogo di produzione” dei rifiuti e applicazione degli adempimenti conseguenti</p>			X	Attività di sorveglianza sanitaria appaltata all'esterno. Le sale mediche vengono utilizzate per la sola visita periodica, vaccini, prelievi, alcooltest e tutto ciò che potrebbe produrre rifiuto sanitario non viene svolto in azienda
u)	<p>Rifiuti provenienti da attività estrattive:</p> <p>Verificare che l'organizzazione abbia attuato secondo il D, L.gs 30 maggio 2008, n.117:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un piano di gestione dei rifiuti (art. 5) che minimizzi il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi ai fini della prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti estrattivi • una costruzione ed una gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (art.11) • procedure relative alla fase di chiusura e post-chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (art.12) • l'adeguato della classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (art.9) • la domanda di autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (art.79 a meno che non possieda AIA (art.8) • adeguate garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito, costituite secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (legata all'autorizzazione di cui all'articolo 7). • abbia controllato la nuova definizione di materiali inerti 			X	
v)	<p>Per i centri di raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, verificare che siano realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni del decreto 8 aprile 2008 e smi (Decreto 13 maggio 2009).</p>	X			Cfr. procedura GO-03-03 + allegati e verifiche interne relativa agli ecocentri
z)	<p>Per gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico verificare che siano state adeguate le tabelle relative alle informazioni sui rifiuti da notificare prima dell'entrata nel porto (art. 232 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).</p>			X	

13	<p><u>Deposito temporaneo di rifiuti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 s.m.i., art. 183, c. 1, lett. bb) • DM 29/7/2004 n. 248 (Reg.to per determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto) • DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. • Art. 14, comma 8, lett b-bis): Aggiunge alla lettera n) dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs 152/2006 il seguente periodo: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati". • Regolamento 18 novembre 2014, n. 1234/2014/Ue - Regolamento che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
-----------	---

a)	Riportare i tipi di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativi quantitativi annuali	X		MUD c/o Amministrazione e Conferimento
b)	Verificare se effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche.	X		
c)	Verificare che i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, siano depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.	X		
d)	<p>Verificare che i rifiuti siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. <p>Indicare la scelta effettuata dal produttore e modalità operative per verificare il rispetto delle condizioni.</p>	X		<p>cfr IO IM-03-02 (produzione) e IM-03-05 (registri e formulari) e verifiche interne</p> <p>Gestione di tipo quantitativo o temporale indicata in All.1 IM-03-05</p>
e)	Verificare condizioni di sicurezza delle aree di raggruppamento e di deposito dei rifiuti pericolosi, che devono essere gestite nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.	X		<p>Officina sito germagnano; zini;gerbido e aree RUP di ecocentri contenitori olii con vasche di contenimento o serbatoi a doppia camera</p> <p>Cfr. verifiche interne</p>
f)	Verificare condizioni per il rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.	X		Cfr. procedura MZ-03-01 "Preparazione carico e spedizione merci pericolose"
g)	<p>Per i rifiuti di amianto verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità tecniche di deposito, siano disciplinate in ambito piano di lavoro e/o progetto di bonifica. 	X		<p>Non si effettua deposito temporaneo.</p> <p>Per la gestione vedi proc. PP- 03-09 e GO 03-03</p>

14	<p><u>Conferimento rifiuti/trasporto rifiuti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 s.m.i., artt. 188, 193, • Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativo alle spedizioni di rifiuti. • D.M. 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti). • Regolamento 18 novembre 2014, n. 1234/2014/Ue - Regolamento che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
-----------	--

a)	<p>Verificare preventivo accertamento della idoneità dei soggetti ai quali vengono conferiti i rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Iscrizione Albo per trasportatori e commercianti/intermediari. <p>NB: per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, l'impresa che effettua il trasporto di rifiuti prodotti da terzi verso impianti di terzi deve essere iscritta all'Albo Autotrasporto conto terzi.</p> <p>Per trasporto di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno effettuato dai produttori iniziali degli stessi (a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti) si applicano comunicazione e iscrizione "semplificata" di cui all'art. 212, c.8.</p>	X			<p>Determinazioni c/o ufficio AC (Amministrazione e conferimento) e Commerciale Marketing Procedura MK-02-02: Contratti per la gestione dei rifiuti presso conferiti presso impianti amiat o di terzi intermediati</p> <p>N° iscrizione all'Albo : TO01664</p> <p>Provvedimento di rinnovo cat. 1 n° 24146/2013 del 13/06/2013 (scadenza 13/06/2018) + altri provvedimenti integrativi</p> <p>Provvedimento d'iscrizione cat. 5 (e quindi ad oggi anche la 4) n° 1861/2010 del 16/02/2010 (scadenza 01/2015)</p> <p>Provvedimento di iscrizione cat.9 n°25388 del 11/07/2013 (scadenza 11/07/2018)</p> <p>Provvedimento di iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n.21194 del 11/05/2012 per la categoria 8 - Classe D; Inizio validità 23/04/2012 - Fine validità 23/04/2017 - provvedimento di variazione del 12/08/2014 integrazione classe categoria</p> <p>Iscrizione/integrazione dell'iscrizione all'albo gestori in CAT 1 classe A n°29770 del 16/09/2009 dei seguenti centri di raccolta: Moncalieri; Salgari; Arbe; Brescia; Zini 137; Zini 139; Balangero</p> <p>Vedere registro autorizzazioni</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione per i destinatari dei rifiuti. 	X			<p>GO-03-03 gestione centri di raccolta vedere autorizzazioni ingresso e uscita società di raccolta e trasporto rifiuti + autorizzazioni impianti di destinazione finale veder applicativo Syseco per ecocentri o ECOS per depositi con pesa</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione ed iscrizione Sezione Regionale Albo per destinatari di rifiuti "agevolati". 	X			<p>cfr elenco iscrizioni albo c/o analisi ambientale sezione autorizzazioni e legislazione ambientale sulla intranet aziendale</p>
b)	<ul style="list-style-type: none"> Verificare emissione e conservazione formulario di identificazione del rifiuto (art.193 D.Lgs.152/06 e s.m.i.). <p>NB: non si applica per trasporto rifiuti (art.193 co 5. D.Lgs 152/06 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>urbani</i>, effettuato dal servizio pubblico; <i>non pericolosi</i>, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario per quantità non > 30 Kg/litri. <p>NB: La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto (di cui all'Art. 7-bis del D.Lgs 286/2005 e al D.M. 30/06/2009 - Approvazione della scheda di trasporto).</p>	X			<p>Allegato 2 e 3 alla procedura IM-03-05</p> <p>Allegato 7° alla procedura IM-03-05 Riepilogo SISTRI</p>
c)	<p>Verificare rientro nei termini della IV copia del formulario (entro 3 mesi) o comunicazione alla Provincia (art. 188, c.3, lett.b del D.Lgs. 152/06)</p> <p>NB: e-mail di conferma nel caso di SISTRI</p>	X			<p>non si applica per le attività AMIAT di raccolta e trasporto di rifiuti urbani</p> <p>cfr I.O IM-03-05 e GO-03-03 e verifiche interne</p>

d)	Verificare applicazione normativa ADR nel caso di rifiuti che siano "merci pericolose" (vedi anche punto 19.1)	X		cfr. Disposizione Interna n°008 dell'08.02.2008 nomina ADR prot. 8773 del 18.09.09 Procedura MZ-03-01 "A.D.R PREPARAZIONE, CARICO E SPEDIZIONE MERCI PERICOLOSE" Procedura MZ-03-02 "ADR GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA" 2015: vedere Allegati 4a e 4 b e 5 dopo riclassificazione rifiuti e normativa CLP
e)	Verificare applicazione Regolamento comunitario nel caso di trasferimento transfrontaliero di rifiuti ("notifica" ad Autorità mediante modulo standard, stipula contratto smaltimento/recupero rifiuti) (art.194 D.Lgs 152/06) Verificare rientro nei termini della IV copia del formulario (entro 6 mesi) o comunicazione alla regione (art. 188, c.3, lett.b del D.Lgs. 152/06)	X		Impianto TBD: rifiuti pericolosi (lista ambrata e rossa) non effettuati mentre vengono effettuati trasporti di rifiuti non pericolosi in lista verde come da regolamento CE 1013/2006. Ogni trasporto viene accompagnato con allegato 7 (formulario europeo) del regolamento CE
f)	Verificare evidenza delle condizioni gestionali di raccolta differenziata di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose (v. art 2, DM 194/03) e sistema di conferimento (a rivenditore/punti di raccolta serv. pubblico/privato) (v. art. 4 DM 194/2003) NB: vedi anche art 235 co.12 D.Lgs 152/06			Procedura GO-03-03 allegato 6 ed implementazione programma informatico per verifica autorizzazioni ingresso ditte Convenzione con Nuova Cooperativa c/o CM Cfr. lettera Provincia del 29/01/2009 e successiva lettera Comune di Torino del 09/02/2009 che assimila agli urbani il toner e le cartucce e quindi indica la non necessità di utilizzare il FIR. La convenzione ha scadenza aprile 2015

15

Attività di gestione dei rifiuti ed impianti di recupero (operazioni di cui in All. C) di rifiuti, e di smaltimento (operazioni di cui in All. B) di rifiuti

- D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i., artt. 208 e ss.
- DM 5/02/1998 (*recupero rifiuti non pericolosi con proc. semplificata*) come modificato da DM 5/04/2006 n.186
- DM 12/06/2002 n. 161 (*recupero di rifiuti pericolosi con procedura semplificata*)
- Deliberazione n. 2 del 15/12/2010, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 1 del 19/01/2011, recante criteri per l'iscrizione all'Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (iscrizione cat. 8).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Decreto 14 febbraio 2013, n. 22 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 20 marzo 2013 - *Modifica dell'allegato X della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (Css)*
- Commissione europea - Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue - *Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio*
- Circolare Albo nazionale gestori ambientali 4 novembre 2013, n. 1190 - Iscrizione nella categoria 8 (intermediari e commercianti senza detenzione) - *Riduzione garanzie per imprese registrate Emas*
- **Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120. Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.**

N.B. - Vedi anche:

- ✓ punto n. 26, per smaltimento rifiuti in "discarica"
- ✓ punto n. 27, per "incenerimento" e rifiuti da "incenerimento"
- ✓ punto n. 28, per recupero di "sostanze lesive" dello "strato di ozono"

a)	<p>Verificare se l'attività prescrive l'iscrizione all'Albo Gestori (art. 212 e art. 194, c. 3 - per trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano – D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) Per esclusioni v. art. 212, c. 5.</p>	X			<p>cfr. elenco in autorizzazioni stoccaggio/trasporto e intranet aziendale</p> <p>n.4 iscrizioni all'albo per le seguenti cat: >1/A >5/E (scadenza 12/gen/15) e rinnovata il 17/dic/14 >8/C >9/D</p>
b)	<p>Verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'<i>esercizio</i> delle operazioni di recupero e/o smaltimento è <i>autorizzato</i> (art. 208, D.Lgs 152/06) • domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 s.m.i. per la realizzazione di <i>varianti sostanziali</i> in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. 	X			<p>Area 7 : Determinazione del Dirigente del servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 271-1408864/2007 "Attività di recupero di messa in riserva di rifiuti urbani non pericolosi"</p> <p>richieste autorizzazione messa in riserva per deposito Zini; Balangero e Brescia annullate dalla provincia in quanto si configurano come centri di raccolta ai sensi del DM 13 maggio 2009. (cfr. chek list analisi ambientale - inizio attività) Provincia protocollo 628769/LB3/SA/SS del 05.08.2009 Ecostazioni di Balangero, Corso Brescia, Via Zino Zini in riferimento alla comunicazione di inizio attività pervenuta in data 23.03.2009 ed in riferimento al DM 13.05.2009 è richiesta la formale rinuncia all'iscrizione in procedura semplificata delle eco piazzole. Amiat in data 9.9.2009 richiede alla provincia di Torino delucidazioni sulla equiparazione effettuata dalla provincia delle eco stazioni ai centri di raccolta. La Provincia con comunicazione 795502/LB3/SA del 08.10.2009 ribadisce l'applicabilità alle aree eco stazioni del DM 13.05.2009</p> <p>17/11/2009 prot.10750 rinuncia iscrizione procedura semplificata 16/12/2009 prot. 29770 Iscrizione Albo Gestori in CAT 1 per Centri operativi/ecocentri</p> <p>Impianto IRM: Autorizzazione 2012 di messa in riserva e recupero per IRMP e s.m.i - DD 2015 di Modifica non sostanziale (aree stoccaggio e fine linee trattamento) Autorizzazione 2008 di messa in riserva e trattamento per rif. speciali pericolosi e non per TBD nel corso del 2015 l'impianto è stato assoggettato ad AIA; Autorizzazione 2013 di compostaggio e messa in riserva per ICB e s.m.i vedere registro autorizzazioni</p>
c)	<p>Verificare rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.</p> <p>NB: art. 209, c.1: in sede di procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	X			<p>mai utilizzata la autocertificazione</p>

d)	Verificare condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni e condizioni operative (es. limiti di emissione in atm., precauzioni, ecc.) dell'autorizzazione. N.B.: descrivere sinteticamente le principali prescrizioni.	X		Verificare i piani di sorveglianza e controllo (PSC) Piano di audit e relative verifiche interne
e)	Verificare se l'esercizio delle operazioni di recupero, quando effettuato secondo le condizioni e norme tecniche di cui all'art. 214 D.Lgs. 152/06 è svolto sulla base di "comunicazione di inizio attività" (art.216 co.1 D.Lgs 152/06) e "iscrizione" Sez.Reg.Albo. (art. 216 co.3 D.Lgs 152/06)	X		ISTANZA FRANTOIO 22-11-2010 Prot. 10021 "Comunicazione inizio d'attività per recupero rifiuti" secondo l'art. 214 - 216 DLgs 152/06 15-12-2010 Prot. Provinciale 1017284/LB3/CB "Richiesta integrazioni Provincia" 20/01/2011 Prot. 441 "Proroga al 18/02/2011". 17/2/2011 Prot. 1352 "Il Proroga al 18/3/2011". 16/3/2011 Prot. 2060 "Trasmissione integrazione del 20/1/2011" 16/3/2011 Prot. 2059 "Trasmissione Piano gestione acque meteoriche" Agosto 2010 Richiesta parere compatibilità urbanistica al Comune. Ente Parco (Marmorina BD) chiede approvazione del Protocollo di intesa tra Comune-Provincia-Regione prima di pronunciarsi. 9/3/2010 Comune di TO firma il Protocollo. 27/6/2011 Prot 10767 "Chiusura istruttoria per Piano di Gestione Acque" e sospensione ITER AUTORIZZATIVO fintanto che non viene stipulato il protocollo di intesa tra le parti 29/06/2011 Prot. 11262 "Richiesta precisazioni su terre e rocce di scavo" 29/7/2011 prot. 5466 "Proroga al 4/9/2011 per la risposta. 02/09/2011: integrazione precisazioni richieste 2012: Si attende parere urbanistico della città di Torino
f)	Verificare che la "comunicazione di inizio attività" sia rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (art. 216 co.5 D.Lgs 152/06)	X		
g)	Per enti o imprese che non aderiscono a SISTRI N.B. <i>DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 11, comma 3-bis: anche per i soggetti obbligati ad aderire a SISTRI, fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.</i> - verificare se esiste il <i>registro di carico e scarico</i> con indicazione di quantità e qualità dei rifiuti, con fogli numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA (art. 190 D.Lgs 152/06).	X		Cfr Allegato 7° procedura IM-03-05 tabella elenco sistri
h)	Verificare adempimento di presentazione annuale del MUD alle Camere di Commercio (v. art. 189 D.Lgs 152/2006 vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205). CFR. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2014 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015.	X		cfr MUD e evidenza trasmissione c/o Amministrazione e Conferimento Cfr allegato 6 procedura IM-03-05 "Tabella correlazione fra registri carico/scarico e unità locali del MUD"

i)	Per il recupero di rifiuti <i>non pericolosi ammessi</i> a procedura semplificata ai sensi dell'art.214 D.Lgs 152/07 verificare evidenza documentale di effettuazione di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica sostanziale del processo (campionamento e analisi come da art. 8 DM 5/02/1998) NB. Si applicano le disposizioni del DM 5/02/1998 nelle condizioni indicate in co.5 art.214 D.Lgs 152/06	X			
l)	Per la "messa in riserva" di rifiuti <i>non pericolosi</i> soggetti a procedura semplificata ai sensi dell'art.214 D.Lgs 152/07, verificare evidenza delle condizioni gestionali (stoccaggi separati/protezione dei cumuli/bacino di contenimento per liquidi, ecc.) previste all'art. 6 DM 5/02/1998 NB. Si applicano le disposizioni del DM 5/02/1998 nelle condizioni indicate in co.5 art.214 D.Lgs 152/06	X			Istruttoria impianto FRANTOIO sospesa Al momento non ci sono attività per le quali è necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 214
m)	Verificare che la "messa in riserva" di rifiuti infiammabili o putrescibili presso impianti di ricupero R 13 è soggetta a "procedura semplificata" ai sensi del D.Lgs 152/06 solo se non superi 600 m3 e il deposito non si protragga per un periodo superiore all'anno (art. 7, co. 3 DM 05/02/1998) NB. Si applicano le disposizioni del DM 5/02/1998 nelle condizioni indicate in co.5 art.214 D.Lgs 152/06	X			E' stato incorporato in Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche N. 28-122368/2007 del 31/01/2007 rinnovata da AIA 37-9077/2013
n)	Per il recupero di rifiuti <i>pericolosi ammessi</i> a procedura semplificata ai sensi del D.Lgs 152/06, verificare evidenza documentale di: <ul style="list-style-type: none"> • effettuazione di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ogni 12 mesi e comunque ad ogni modifica sostanziale del processo (campionamento secondo Norma UNI 10802 ed analisi come da art. 7 DM 161/2002) NB. Si applicano le disposizioni del DM 12.06.2006 nelle condizioni indicate in co.5 art.214 D.Lgs 152/06			x	vedere programma monitoraggio rifiuti
o)	nonché verificare evidenza documentale che: <ul style="list-style-type: none"> • "la quantità impiegabile" per le diverse operazioni di recupero è conforme ai dettami dell'art. 5 del DM 161/2002 NB. Si applicano le disposizioni del DM 12.06.2006 nelle condizioni indicate in co.5 art.214 D.Lgs 152/06			X	
	per la "messa in riserva" di rifiuti pericolosi soggetti a procedura semplificata ai sensi del DM 161/2002, verificare evidenza documentale di : <ul style="list-style-type: none"> • condizioni quantitative e temporali di messa in riserva come da art. 4 DM 161/2002 NB. Si applicano le disposizioni del DM 12.06.2006 nelle condizioni indicate in co.5 art.214 D.Lgs 152/06			X	
p)	<ul style="list-style-type: none"> • conformità a norme tecniche di cui all'All. III DM 161/2002 NB. Si applicano le disposizioni del DM 12.06.2006 nelle condizioni indicate in co.5 art.214 D.Lgs 152/06			X	

	<p>Per gli impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE (di cui al D.Lgs. n. 151/2005 e art 227 co.1 D.Lgs 152/06), autorizzati ed in esercizio al 9/12/2005, verificare :</p> <ul style="list-style-type: none"> evidenza documentale di presentazione (se necessario) di “domanda di adeguamento” alle prescrizioni di cui all’All. 2 (“requisiti tecnici degli impianti di trattamento” : barriere di recinzione, impianto organizzato per settori specifici, aree di stoccaggio distinte, separatore acque prima pioggia, ecc.) ed All. 3 (“modalità di gestione dei rifiuti negli impianti di trattamento”: modalità di raccolta e conferimento, gestione rifiuti in ingresso, criteri specifici di sicurezza per lo stoccaggio, ecc.) del D.Lgs 25/07/2005 n.151(art. 20 co. 1 D.Lgs. n.151/2005). condizioni gestionali di adeguamento (se necessario) degli impianti esistenti (art. 20 co.1, D.Lgs. n.151/2005). 	X			<p>Centri di raccolta: si applica il DM 8/04/2008 e si effettua solo stoccaggio, NO trattamento e recupero. cfr procedura GO-03-03 I centri di raccolta costituiscono piattaforme di appoggio per i Centri di Coordinamento RAEE cfr elenco piattaforme RAEE da sito ufficiale www.cdcræe.it</p> <p>R1, R2, R3,R4,R5</p> <p>Impianto TBD: vedere autorizzazione e stati di fatto</p>
q)	<ul style="list-style-type: none"> Per gli impianti che effettuano trattamento e recupero rifiuti con “procedura semplificata”, verificare se, a seguito di ispezione della Provincia, è in atto l’adeguamento (nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità), alle prescrizioni di cui all’All. 2 (“requisiti tecnici degli impianti di trattamento” : barriere di recinzione, impianto organizzato per settori specifici, aree di stoccaggio distinte, separatore acque prima pioggia, ecc.) ed All. 3 (“modalità di gestione dei rifiuti negli impianti di trattamento”: modalità di raccolta e conferimento, gestione rifiuti in ingresso, criteri specifici di sicurezza per lo stoccaggio, ecc.) del D.Lgs 25/07/2005 n.151(art. 20 co. 2, D.Lgs. n.151/2005). 			X	

15.1	<p>Oli usati</p> <ul style="list-style-type: none"> DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 95 (v. art. 264, c. 1, lett. o – D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) DM 16/05/1996 n. 392 (norme tecniche per eliminazione oli usati) D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i., art. 216 bis 				
a)	Verificare che le condizioni di stoccaggio rispondano ai requisiti di sicurezza, resistenza, etichettatura, protezione di cui all’art. 2 del DM 392/1996; e nel caso di impianti di stoccaggio di capacità superiori a 500 litri, ai requisiti (recinzione di altezza min. 2,5 m., serbatoi in acciaio, bacino di contenimento, ecc.), di cui ad All. C a DM 392/1996	X			Deposito temporaneo olii presenti c/o: Officine; Impianto Produzione Energia; ecocentri; magazzino RASP;. Cfr analisi ambientale
b)	Verificare classificazione degli oli usati attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 del D.L.gs. 152/06 s.m.i., nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1.	X			vedi registro carico e scarico
c)	Verificare che il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati siano realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E’ fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.	X			cfr GO-03-05 Norme per lo smaltimento RUP e abbandonati di non nota natura e GO-03-03 ricevimento di rifiuti urbani pericolosi e non presso i centri di raccolta

15.2	Rifiuti sanitari/origine animale, sottoprodotti di origine animale				
	<ul style="list-style-type: none"> DPR 15/07/2003 n. 254 (Regol. disciplina gestione rifiuti sanitari a norma art. 24 L. 179/2002; definizioni; deposito temporaneo, deposito preliminare, smaltimento). Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Regolamento 142/2011/Ue DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera. Conferenza Unificata - Accordo 7 febbraio 2013 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" Regolamento 6 gennaio 2015, n. 2015/9/Ue che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 recantedisposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera. Regolamento 3 giugno 2014, n. 592/2014/Ue - Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione. 				
	a)	Verificare se si è provveduto ad identificare i rifiuti sanitari sulla base delle "definizioni" di cui all'art. 2 DPR 254/2003 NB. V. anche art 227 co.1, lett. b, D.Lgs 152/06			X
	b)	Verificare evidenza documentale del rispetto delle norme, di cui al DPR 254/ 2003, che ne disciplinano la gestione			X
	c)	In particolare per i rifiuti "sanitari pericolosi a rischio infettivo", verificare se: <ul style="list-style-type: none"> il deposito temporaneo è effettuato nel rispetto dei tempi (5 gg; 30 gg per quantitativi inferiori a 200 l.), e delle condizioni previste all'art. 8 DPR 254/2003 sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati con le modalità previste all'art. 10 DPR 254/2003 			X
d)	Se nello stabilimento siano trattati sottoprodotti di origine animale verificare: <ul style="list-style-type: none"> Categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e10 del regolamento regolamento (CE) n. 1069/2009. Registrazione e il riconoscimento da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art. 23 e 24 del reg. (CE) n. 1069/2009. Verificare il rispetto delle nuove norme sanitarie per il trattamento dei sottoprodotti di originale animale stabilite dall'Ue (regolamento 142/2011/UE)			X	

15.3	Utilizzo dei fanghi in agricoltura				
	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 27/01/1992 n. 99 (Fanghi di depurazione in agricoltura) 				
	a)	Per l'utilizzazione dei fanghi (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 99/1992) in attività agricole proprie o di terzi, verificare evidenza documentale di "autorizzazione"			X
	Verificare applicazione prescrizioni gestionali previste da autorizzazione.			X	

	Verificare evidenza documentale per adempimenti amministrativi ex D.Lgs 99/1992: <ul style="list-style-type: none"> • caratterizzazione e analisi preventiva e periodica dei rifiuti e dei terreni di destinazione; • comunicazione preventiva (notifica con almeno 10 gg di anticipo) delle operazioni di utilizzo; • rendicontazione delle operazioni svolte (registro di utilizzazione). 			X	
b)	Regime transitorio prima di entrata in vigore definitivo di SISTRI Nel caso di utilizzo di fanghi in agricoltura (nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione) verificare evidenza documentale di "formulario di identificazione" che sostituisce la scheda di accompagnamento di cui all'allegato III A al D.Lgs. 99/1992 (art. 193, c. 9, NB. Nel "formulario di identificazione" devono essere specificate anche le informazioni previste in All.III del D.Lgs 99/92			X	

16	Attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi				
	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i. 				
a)	Verificare evidenza della autorizzazione (art. 215 co.6 D.Lgs 152/06)			X	

17	Serbatoi interrati				
	<ul style="list-style-type: none"> • [D.M.A. 24/05/1999 n. 246] (*) • DM 29/11/2002 (serbatoi interrati carbur. autotrazione/nuovi impianti di distribuzione) (*) annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 266 del 19/07/2001				
	a)	Indicare tipologie di serbatoi interrati e contenuto	X		Serbatoi distributori carburanti (Zini, Gorini, Germagnano) Serbatoi gasolio riscaldamento Brescia; IRM; Borgaro; Germagnano per riscaldamento acque lavaggio officina e tunnel;
	b)	Verificare registrazione a Regione entro il 13/02/2001	X		Non più richiesta registrazione perché annullata. Vista relazione Studio Aglietto 30.03.2001
	c)	Verificare se è definita e mantenuta una procedura di buona gestione che assicuri la prevenzione dei rilasci e sversamenti (art. 8) in relazione numero di serbatoi interrati, capacità e loro contenuto. <u>V. anche "Linee Guida serbatoi interrati", ARPA Lombardia, 2004</u>	X		Esiste prassi documentata c/o Supporto Manutentivo
d)	Verificare scadenario vita residua, prove di tenuta, risanamento e dismissione dei serbatoi interrati esistenti.			Elenco completo c/o Supporto Manutentivo Nell'anno 2006 eseguite prove di tenuta di tutti i serbatoi interrati in elenco Previsti controlli biennali a partire dal 2010 dicembre 2010: verbali prove di tenuta effettuati su tutti i serbatoi interrati carburanti e riscaldamento. 2012: Aperta RdA e affidato incarico a ditta con ordine per esecuzione controlli entro fine Novembre 2012. 2014: effettuati a dicembre	

18	Attività industriali che rientrano nella normativa sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti				
	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 (attuazione Dir. 96/82/CE) e s.m.i. • Direttiva 4 luglio 2012, n. 2012/18/UE - Direttiva sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/Ce del Consiglio (cd. Seveso ter), da recepire negli ordinamenti degli Stati membri entro il 31 maggio 2015. 				

a)	Verificare se: <ul style="list-style-type: none"> lo <i>stabilimento</i> rientra nel campo di applicazione della norma (presenza di sostanze pericolose elencate nell'All. I parte I e II del D. Lgs 334/199) 			X	
b)	<ul style="list-style-type: none"> è definita una procedura che consenta di verificare periodicamente tipologia e quantità di sostanze ai fini delle prescrizioni della normativa 			X	
c)	Verificare evidenza obblighi conseguenti (se applicabili) in relazione a scadenze previste: <ul style="list-style-type: none"> <i>notifica (art. 6)</i> 			X	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>rapporto di sicurezza (art. 8)</i> 			X	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>politica di prevenzione (art. 7)</i> 			X	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sistema di Gestione della Sicurezza (art. All. III, art. 7) secondo le linee guida di cui al D.M. Amb. 9/08/2000</i> 			X	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Scheda di informazione alla popolazione (All. V, art. 5)</i> 			X	
d)	<ul style="list-style-type: none"> Per i porti industriali e petroliferi di cui all'art. 2 del DM 16/05/2001 n. 293, verificare evidenza di "<i>rapporto integrato di sicurezza portuale</i>" inviato ad Autorità competente 			X	

19	<u>Impianti e infrastrutture con emissioni sonore</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> DPCM 1/03/1991 (<i>limiti massimi di esposizione amb. abitativo/esterno</i>) L. 26/10/1995 n. 447 (<i>Legge quadro inquinamento acustico</i>), come da ultimo modificata da L. 31/7/2002 n. 179 art. 7 (<i>pubblici esercizi</i>) DM Ambiente 11/12/1996 (<i>applicazione criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo continuo</i>) DPCM 14/11/1997 (<i>valori limite</i>) DPCM 31/03/1998 (<i>requisiti per tecnico competente in acustica</i>) 				
	a)	Indicare classe della zonizzazione acustica	X		vedi Delibera consiglio comunale n° 2010 06483/126 del 20/12/2010; Per dettaglio vedi Valutazione di impatto acustico delle singole sedi
	b)	Verificare valutazioni in ordine a rispetto limiti massimi di esposizione	X		cfr. Analisi Ambientale registro autorizzazioni.
	c)	Verificare che le tecniche di rilevamento e di misurazione del rumore sono conformi ai requisiti del DM 16/03/1998 N.B.: strumentazione di misura, certificato di taratura (v. art. 2), modalità di misura (v. All. B)	X		Tecnici abilitati Regione Piemonte n. 444 certif. 42/07 23.10.2007
	d)	Verificare che il rapporto con i risultati dei rilevamenti risponda ai requisiti di cui all'All D al DM 16/03/1998 N.B. - Per memoria: anche data, luogo, ora del rilevamento, tempo di riferimento, di osservazione e di misura, identificativo e firma del tecnico competente	X		vedi le singole Valutazioni di impatto acustico
e)	Chiedere evidenza del <i>piano di risanamento acustico (se applicabile) e nulla osta inquinamento acustico</i>	X		2011: redazione VIA sulle aree aziendali che necessitano di aggiornamenti (area 7 deposito legno con tritovaglio dopo spostamento della sua posizione); Gerbido (in fase di misurazione per rinnovo AIA); Giordano Bruno per verifica del previsionale) Agosto 2011: Piano miglioramento impatto acustico connesso alle attività sul territorio 2013: comunicazione al Comune del 4.9.13 Prot.6183 del Piano di Miglioramento Piano Acustico biennio 2013-2014. 2015: comunicazione al Comune del 15.5.15 Prot.2996 del Piano di Miglioramento Piano Acustico biennio 2014-2015.	

f)	Per Società ed Enti gestori di servizi pubblici di <i>trasporto o delle relative infrastrutture</i> , verificare se : <ul style="list-style-type: none"> è stato predisposto il "piano di contenimento e abbattimento del rumore" prodotto nell'esercizio delle infrastrutture ai sensi dell'art. 10, co. 10 della L. 447/1995, secondo i criteri dettati dal DM 29/11/2000 			X	
----	--	--	--	---	--

20	Sostanze e preparati pericolosi: classificazione, etichettatura, imballaggio, restrizioni immissione sul mercato e uso				
	<ul style="list-style-type: none"> Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati". Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) - in vigore in via generale dal 1.06.2007. Regolamento (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (CLP). Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 e s.m.i. (Disciplina sanzionatoria REACH) Regolamento (UE) N. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) – adeguamento Allegato II (prescrizioni per la compilazione delle schede di sicurezza) del Regolamento ai criteri di classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 -Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi." Art. 6: Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Il Piano, adottato con DM, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Commissione europea - Regolamento 17 aprile 2013, n. 348/2013/UE (Guue 18 aprile 2013 n. L 108) - <i>Regolamento recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)</i> Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 29 luglio 2013 - <i>Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/Ce per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto- Modifica Dm 27 settembre 2010</i> Commissione europea - Regolamento 2 ottobre 2013, n. 944/2013/UE - <i>Regolamento recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele</i> Regolamento 6 dicembre 2013, n. 1272/2013/UE - <i>Regolamento recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici.</i> DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69, recante la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari " (in vigore, nei dal 21/05/2014). MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 25 luglio 2014 - Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). 				
a)	Verificare corrispondenza criteri di classificazione adottati secondo l'art. 31 del Reg. CE 1907/2006 (Reg REACH)	X			Procedura PP-02-02 "Regolamento sulle sostanze e sui preparati potenzialmente pericolosi MZ-03-01 Preparazione, carico e spedizione merci pericolose allegato 4a e 4b
b)	Verificare a campione la "scheda di sicurezza" per sostanze e preparati pericolosi, nonché relative modalità di gestione (es. modalità di aggiornamento)	X			cfr elenco e schede sulla intranet azeindale
c)	Verificare che la "scheda di sicurezza " : <ul style="list-style-type: none"> contenga le n. 16 voci obbligatorie. <p><u>N.B.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - "dal 1° dicembre 2010 vige l'obbligo di redigere le SDS in conformità all'Allegato I del Regolamento 453/2010; - dal 1° giugno 2015 vigerà l'obbligo di redigere le SDS in conformità all'Allegato II del Regolamento 453/2010. 	X			cfr elenco e schede sulla intranet azeindale

	d)	Verificare le procedure gestionali relative all'aggiornamento delle schede di sicurezza	X			Procedura PP-02-02 "Regolamento sulle sostanze e sui preparati potenzialmente pericolosi aggiornamento in sede contrattuale e verifica 1 volta l'anno a cura di SPP
	e)	Per i produttori di sostanze contenenti composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria hanno effettuato analisi per la verifica del controllo dei limiti COV stabiliti dall'allegati I e II del DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n.161			X	
20.1	Trasporto merci pericolose					
	<ul style="list-style-type: none"> • ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; • RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; • IMDG: il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni. • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2005, n. 134 - Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose. • Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (Gu 11 marzo 2010 n. 58) Attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose. • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 21 gennaio 2013 - <i>Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose</i> 					
	a)	Verificare che l'azienda abbia identificato e classificato i prodotti ricevuti e/o spediti, compresi i rifiuti speciali pericolosi e non, per valutare l'applicabilità della normativa per il trasporto delle merci pericolose secondo le modalità di trasporto adottate.	X			cfr. Allegato 4 alla procedura MZ-03-01
	b)	Verificare che la pericolosità o meno ai fini del trasporto sia stata effettuata da persona competente e che l'azienda conservi i dossier che la comprovano da esibire su richiesta delle autorità	X			vedi corsi di formazione interni.
	c)	Verificare che sia stato nominato il consulente merci pericolose (vedere copia del certificato per accertarne l'idoneità) e che sia stata fatta nomina e comunicazione formale alle autorità. <u>NB: indicare nella colonna annotazioni quali sono i riferimenti per cui si applica l'esenzione</u> <i>Le esenzioni accettate sono:</i> - le imprese che effettuano solo scarico di merci alla loro destinazione finale" - le imprese che effettuano solo spedizioni in quantità limitate come definite in ADR 1.1.3.6 (colli e rinfusa) - le imprese che effettuano solo trasporti occasionali di merci con gruppo d'imballaggio III (colli e rinfusa). <i>Si intendono trasporti eccezionali quelli definiti dal DM 4/7/2000 – art. 1 a-b + art 2 e Circolare Ministeriale n° A26/2000/MOT del 14/11/2000 – art. 6: numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.</i>	X			Risposta al punto c: certificazione n° C03514 rilasciato a Masino Gianluigi
	d)	Verificare che sia stata effettuata, prima di dare avvio per ciascun anno solare alle operazioni, comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, circa l'intenzione di avvalersi dell'esenzione			X	
	e)	Verificare che sia stata emessa e consegnata al legale rappresentante dell'azienda la relazione annuale del consulente per il trasporto delle merci pericolose 6 (il legale rappresentante conserva le relazioni per cinque anni).	X			Relazione 2010 trasmessa con C.I. n° 10/002 del 10/12/2010 da parte di consulente ADR. Relazione 2011 inoltrata il 12/01/12 e datata 31/12/11 Relazione Integrativa 2012 inoltrata 03/09/12 e datata 31/07/12 relazione annuale 2012 trasmessa il 31/01/2013 Relazione 2013: inoltrata il 24/02/2014 e datata 31/12/13 Relazione 2014: inoltrata il 09/02/2015 e datata 31/12/14

f)	Verificare che l'azienda sia consapevole degli obblighi che competono al proprio ruolo, svolto nel trasporto delle merci pericolose, identificato secondo il cap. 1.4 ADR ed abbia emesso e applicato le procedure relative. (Speditore, trasportatore, ricevitore, caricatore, scaricatore, riempitore, imballatore, etc.)	/	/		Procedura MZ-03-01 Preparazione, carico e spedizione merci pericolose Procedura MZ-03-02 Mappatura delle potenziali situazioni di emergenza per merci pericolose
g)	Verificare che in caso di outsourcing delle attività l'azienda sia consapevole di dover mantenere il ruolo di responsabilità e di controllo della conformità ADR delle attività svolte da terzi per suo ordine e conto				vedere procedura ADR
h)	Per le organizzazioni proprietarie di mezzi navali (DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 196 e s.m.i.) atti al trasporto marittimo che fanno scalo in porto Italia verificare la presenza di: <ul style="list-style-type: none"> • sistema di identificazione automatico (AIS); • registratore dei dati di viaggio (VDR) (art.4) • obbligo alla comunicazione preventiva in entrata ai porti italiani (art.9) • obbligo di comunicazione alle autorità marittime del trasporto di merci pericolose o inquinanti(art.13) • obbligo di collaborazione con autorità competenti per la minimizzazione delle conseguenze di incidente in mare • obbligo di installazione AIS per navi passeggeri con stazze lorde superiori al 150 tonn abilitate alla navigazione nazionale litoranea nelle ore diurne. 			X	

21	<p>Risparmio energetico</p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 9/01/1991 n.10 • DPR 26/08/1993 n. 412 (Reg. L. 10/91) e s.m.i. (<i>esercizio e manutenzione impianti termici, controllo rendimento combustione</i>) • DPR 6/06/2001 n. 380 (<i>TU Edilizia</i>) • DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. • DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE • DPR 16 aprile 2013, n. 74 - <i>Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i> • Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 - <i>Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.</i> • Decreto Ministero Sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 - <i>Regolamento recante procedure autorizzative semplificate per le bioraffinerie di seconda e terza generazione(dal 17 dicembre 2013 sono in vigore le procedure autorizzative semplificate per realizzare tali impianti)</i> • DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. • Circolare del Ministero dello sviluppo Economico del 18 dicembre 2014 "Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all'articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012" 				
a)	<p>Verificare nomina del "Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" (Energy Manager) per consumi previsti.</p> <p>Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare Ministero dello Sviluppo Economico, per tramite della FIRE, il nominativo del "Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" utilizzando la modulistica predisposta dalla FIRE (modulo nomina EM 2015 e modulo nomina EM 2015 locale) (art. 19 comma 1 Legge 10/1991, circolare MiSE 18-12-2014).</p>	X			<p>Cfr Provvedimento AD n° 62 del 31/03/2011 Ing. Corrado Campione</p> <p>Comunicazione effettuata il 28/03/2011 prot.2297</p>

	b)	Per manutenzioni e controlli impianti termici V. par. 9.2	X			Documenti c/o Supporto Manutentivo Vedere PSC ed elenco centrali termiche intranet Copia del libretto e degli ultimi risultati analitici sono disponibili in centrale
	c)	Verificare che l'organizzazione (anche enti locali e pubbliche amministrazioni) possieda l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW (Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi (commi 7 e 8 art. 11 del 115/2008).			X	
	d)	Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture, siano in possesso dell'autorizzazione unica (AU) per la costruzione e l'esercizio ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Ovvero: <ul style="list-style-type: none"> nei casi previsti, verificare l'espletamento della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011; per impianti assimilabili a edilizia libera, verificare la presentazione della comunicazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs 28/2011. 	X			Impianto produzione energia da biogas autorizzazione inserita in AIA Impianto fotovoltaico palazzina Giordano Bruno (40 KW) inserito come richiesta di variante in conferenza servizi per autorizzazione costruzione nuova palazzina autorizzazione 19/09/2007 DPGR n°53 Impianto fotovoltaico palazzina Via Germagnano < di 20 KW pertanto non occorre specifica autorizzazione Impianto TBD e Borgaro < di 20 KW pertanto non occorre specifica autorizzazione
	e)	Verificare se l'organizzazione è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 8 del D.Lgs 102/2014, rubricato diagnosi energetica e sistemi di gestione dell'energia, in quanto "grande impresa" ovvero "impresa a forte consumo" ed ha ottemperato agli stessi nei termini temporali definiti dal decreto (art. 8 D.Lgs. 102/2014)	X			Agosto 2015:in fase di verifica anche in considerazione degli adempimenti di Gruppo IREN
	f)	Verificare se la diagnosi energetica eseguita decorsi due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs 102/2014 (luglio 2016) è eseguita da soggetti certificati (ESCO-EGE-AUDITOR ENERGETICI), ai sensi dell'art 8. comma 2 del D.Lgs 102/2014.			X	
21.2	a)	<u>Inquinamento luminoso</u> Verificare se l'organizzazione è soggetta a disposizioni in materia di inquinamento luminoso ai sensi della normativa regionale applicabile <ul style="list-style-type: none"> L.R. Lombardia 17/2000 integrata da D.G.R. Lombardia 2611/2000, L.R. Lombardia 38/2004 e regolamento di attuazione D.G.R. Lombardia 7/6162/2001, L.R. Marche 10/2002, L.R. Emilia-Romagna 19/2003, L.R. Umbria 20/2005, L.R. Abruzzo 12/2005, L.R. Puglia 15/2005 L.R. Friuli-Venezia Giulia 15/2007 L.R. Liguria 22/2007 			X	

22	Risorse idriche				
	<ul style="list-style-type: none"> • R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. — Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici • D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e s.m.i. - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche • D.Lgs. 2/02/2001, n. 31 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità' delle acque destinate al consumo umano. • art. 98, c.1, D.Lgs 152/06: riduzione consumi, incremento riciclo e riutilizzo, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili 				
	a)	Verificare che per ogni punto di approvvigionamento idrico sia presente la relativa concessione/comunicazione.	X		<p>tre punti di approvvigionamento idrico: 1 pozzo c/o sede Gorini 16 l/s (gerbido) 1 pozzo c/o sede Germagnano 8,5 e 10 l/s 1 prelievo acqua di falda da laghetto c/o Germagnano: elenco allegato alla parte quarta dd 360-165923 del 22.7.2002 per concessioni a emungimento Autorizzazione emungimento n. 360165923 del 2002 TO1344 cfr. analisi ambientale - registro autorizzazioni</p> <p>Richiesta concessione per la derivazione d'acqua (laghetto di falda affiorante BDS) Prot. n° 5097 del 15/5/2009. Richiesta concessione per Via Ravina cfr. registro autorizzazioni</p>
	b)	Verifica concessione da parte del Genio Civile	X		vedere pratiche presso progettazione Opere e Impianti (POI)
	c)	Verifica installazione di misure di portata e trasmissione dei dati misurati alla Autorità concedente	X		Comunicazione annuale presso le sedi e Supporto manutentivo.
	d)	Se l'Azienda eroga a terzi o produce per l'autoconsumo acque destinate al consumo umano, verificare (D.Lgs. 31/2001): <ul style="list-style-type: none"> • consapevolezza limiti imposti dalla direttiva comunitaria (all. I del D.Lgs. 31/2001) • monitoraggio ove applicabile. 			X
e)	Verificare che la "denuncia dei pozzi" ("esistenti") di cui all'art.10 D.Lgs. 275/1993, sia stata effettuata nei tempi e modalità previsti.	X			cfr. documenti c/o dossier Sistemi QSA

23	PCB-PCT					
	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 - Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili. • Decreto Ministeriale del 11/10/2001 - Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento. • Art. 18, Legge 18 aprile 2005, n. 62. 					
	a)	Verifica elenco apparecchiature/impianti/fluidi contenenti PCB/PCT presenti nel Sito.			X	Tutti i trasformatori a resina (discarica).
	b)	Verificare, per le "determinazioni analitiche", l'utilizzo delle metodiche di riferimento indicate all'art. 3 del DM 11/10/2001			X	
	c)	Verifica evidenza denuncia apparecchi/impianti e fluidi contenenti PCB/PCT nei limiti prescritti N.B.: la comunicazione al Catasto Rifiuti (Sezione Regionale presso l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente), deve essere fatta utilizzando la modulistica approvata con l'art. 4 del DM 11/10/2001, ed allegata al DM			X	
	d)	Nel caso di "decontaminazione dei trasformatori" verificare rispetto disposizioni art. 2 del DM 11/10/2001			X	
	e)	Verifica gestione delle etichettature delle apparecchiature			X	
f)	Verificare avvenuta comunicazione alla Provincia territorialmente competente, assicurando il rispetto degli elementi indicati nell'art. 1 del DM 11/10/2001.			X		

24	Amianto					
	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 27 marzo 1992, n. 257 (<i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>) • D.Lgs. 25.07.2006 n.257 e s.m.i. (<i>attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i>) • D.M. 6 settembre 1994. • Art. 212, c. 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. • Art. 256, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 					
	N.B. - Vedi anche:					
	✓ punti nn. 13 e 14, per "gestione rifiuti"					
	✓ punto n. 26, per smaltimento rifiuti in "discarica"					
	a)	Verificare se è stato realizzato un inventario di tutti i materiali presenti nel Sito che possono contenere amianto e, in caso affermativo, se sono state prese in considerazione le misure conseguenti.	X			Catasto AMIANTO 2014 presso il "responsabile per le strutture contenenti amianto", presso RSPP e BU Laboratori, trasmesso il 19/02/2014 con C.I. n° 15/034 da parte del Responsabile BU laboratori. Ottobre 2015: In elaborazione catasto amianto 2015 integrato con gli impianti Amiat.
	b)	Verificare nomina del "responsabile per le strutture contenenti amianto " ai sensi del DM 6.9.1994	X			cfr. Disposizione interna n° 014 del 26/10/2009 ING. DOMENICO BOVE
c)	Verificare Iscrizione all'Albo Gestori per imprese che svolgono attività di bonifica dei beni contenenti amianto (cat. 10A e 10B - art. 212, c. 5, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i)			X		
d)	Nel caso di Organizzazioni che svolgono attività di smaltimento o di bonifica di amianto o che utilizzino amianto direttamente o indirettamente nei cicli produttivi, verificare evidenza di invio a Autorità competenti della "relazione annuale" di cui all'art. 9 L. 257/1992.			X		
d)	Verificare evidenza titoli di abilitazione all'esercizio di addetto/coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell' amianto (art. 10, c.2, lett h – D.Lgs 257/1992).			X		
e)	Verificare che il conferimento dei rifiuti di amianto o contenenti amianto venga effettuato nel rispetto dei disciplinari tecnici di cui all'All. A al DM 29/07/2004 n. 248.			X	non si riceve amianto nelle strutture aziendali Rimozioni sul territorio cfr. procedura LB-03-08	

25	Siti inquinati				
	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i. (<i>Norme in materia ambientale :parte IV gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati</i>) • Art. 41 - LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cd "Decreto fare")</i>. Sostituisce l'art. 243, D.Lgs 152/2006 (<i>Gestione delle acque sotterranee emunte</i>). • DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (cd. "DI competitività"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Art. 13, comma 1 che introduce nel D.Lgs 152/2006 l'art. 242 bis "(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica)". 				
	a)	Verificare con Direzione se c'è evidenza, per es. per fatti pregressi, che il Sito possa rientrare o meno nella definizione di "Sito contaminato", di cui all'art. 240 co 1. lettera e) D.Lgs 152/07.	X		
b)	se rientra (*) verificare con Direzione: <ul style="list-style-type: none"> • adempimento dell'obbligo di "comunicazione immediata" alla Provincia e Comune dell'"avvenuto superamento" delle "concentrazioni soglia di contaminazione" (CSC) anche per un solo parametro", con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa di sicurezza di emergenza adottate (art.242 co.3 D.Lgs 152/06) (*) dopo "l'indagine preliminare" di cui all'art.242 co.2 D.Lgs 152/06	X			cfr. punto 1

c)	<ul style="list-style-type: none"> la pianificazione per rendere operativi gli interventi contenuti nella comunicazione e invio a Regione di "piano di caratterizzazione" (**) entro trenta giorni dalla comunicazione (art.242 co.3 D.Lgs 152/06) Verificare rispetto prescrizioni contenute all'interno del verbale dalla conferenza dei servizi per approvazione analisi piano di caratterizzazione (art.242 co.3 D.Lgs 152/06) <p>(**) con i requisiti di cui ad all. 2 alla parte IV del D.Lgs 152/06</p>	X			cfr. punto 1
d)	<ul style="list-style-type: none"> Verificare evidenze per procedura semplificata per le operazioni di bonifica di cui all'art. 242 bis del D.Lgs 152/2006 (ove applicata) con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> Presentazione progetto Atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica Presentazione piano di caratterizzazione e relativa approvazione Validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'ARPA territorialmente competente, che, confermando il conseguimento dei valori CSC, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Gestione eventuali difformità 				

26	<p>Discariche</p> <ul style="list-style-type: none"> D.Lgs.13/01/2003 n. 36 e s.m.i. (attuaz. Dir. 1999/ 31/CE classif. discariche dei rifiuti) REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE e successive modificazioni. D.M. 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 Regione Lombardia – D.G.R.. 7 ottobre 2014 - n. X/2461 Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche. 				
a)	<p>Chiedere evidenza documentale dello stato dell'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica</p> <p>NB. :</p> <ul style="list-style-type: none"> Il termine relativo al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI superiore a 13.000 kJ/Kg è differito al 31 dicembre 2015 (Art. 9, comma 3, del 31 dicembre 2014, n. 192 n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15). 	X			<p>cfr. punto 5 + elenco autorizzazione lotti in rapporto analisi ambientale sito Basse di Stura</p> <p>ATTENZIONE dal 01/01/2010 la discarica non è più attiva. E' partito il procedimento per avviare la gestione di post chiusura</p> <p>Determinazione Dirigenziale n.199-29291/2014 del 26/08/2014 - Approvazione chiusura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi - Lotto sommitale e rimodellamento e prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa</p>
b)	<p>Verificare evidenza documentale della "caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti" da effettuarsi a carico del produttore in corrispondenza del primo conferimento in discarica e da ripetere in corrispondenza di ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti (DM 27/09/2010 , art. 2 co. 1-2-3 , e All.1- "caratterizzazione di base" , e All.3-"campionamento e analisi dei rifiuti")</p> <p>Il gestore è tenuto a conservare "i dati" per un periodo di 5 anni (DM 27/09/2010, art. 2 co. 6)</p>	X			Cfr. Piano sorveglianza e controllo;(LABORATORIO)
c)	<p>Verificare se le condizioni gestionali e le procedure di accettazione dei rifiuti da conferire in discarica assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il rispetto del divieto di smaltimento dei rifiuti allo stato liquido, di rifiuti classificati <i>comburenti (H2), esplosivi (H1) e infiammabili (H3A-H3B)</i>, e degli altri rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 			X	
d)	<ul style="list-style-type: none"> il rispetto dei "criteri di ammissibilità" di cui al DM 27/09/2010, previsti per le diverse tipologie di rifiuto ammesse (v. art. 5 per "discarica inerti"; art.li 6 e 7 per "discarica rifiuti non pericolosi" ;art. 8 per "discarica rifiuti pericolosi" , e All.2 per "rifiuti di amianto o contenenti amianto") 			X	Piano Sorveglianza Controllo; Piano di Gestione Operativa

	<ul style="list-style-type: none"> il rispetto del divieto di "diluire/miscelare rifiuti" al solo fine di renderli conformi ai "criteri di ammissibilità" (art. 6, co. 2, D.Lgs. 36/2003) 			X	
	<ul style="list-style-type: none"> il rispetto dei "disciplinari tecnici" per il trattamento, imballaggio, ricopertura dei rifiuti di amianto in discarica, di cui all'All. A al DM n. 248 del 29/07/2004 (destinazione dei rifiuti contenenti amianto, "indice di rilascio", ricopertura dei rifiuti "in giornata" con strato di 20 cm spessore, etc.) – (v. anche DM 27/09/2010, art.6 co.6 lettera c e All.2) 			X	
e)	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, verificare che il registro di carico/scarico contenga apposita mappatura atta ad individuare il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto (art. 11, co. 3d, D.Lgs. 36/2003) 			X	
f)	Verificare evidenza documentale della "presentazione all'Autorità competente" (entro 27/09/2003) del "piano di adeguamento della discarica" alle previsioni di cui al D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 (art. 17, co. 3, D.Lgs. 13/01/2003 n. 36)	X			

27	Impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti				
	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs.11/05/2005 n.133 (attuazione direttiva 2000/76/CE incenerimento rifiuti) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TITOLO III-bis - INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI) D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate integrate dell'inquinamento), in vigore dall'11/04/2014. 				
	a)	<p>Verificare che l'impianto di incenerimento/coincenerimento (> 3t/h) sia in possesso di autorizzazione integrata ambientale (vedi punto 5).</p> <p>N.B. ai sensi dell'art. 29, comma 4, del D.lgs 4 marzo 2014, n. 46, le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data dell'11 aprile 2014, per i quali si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006.</p> <p>Per gli impianti non soggetti ad AIA ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.lgs 152/2006, si applica l'art. 208 del D.lgs. 152/2006 (Autorizzazione Unica).</p>			X
	b)	<p>Per 'impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti', verificare lo stato di adeguamento (entro il termine del 10 gennaio 2016) ai sensi dell'art. art. 237-duovicies del D.lgs. 152/2006.</p> <p>N.B. 'impianto di incenerimento e coincenerimento esistente': un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purchè lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003, ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purchè lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004 (Art. 237-ter, lett. d, D.lgs. 152/2006).</p>			X
c)	Verificare che l'impianto di incenerimento/coincenerimento sia gestito secondo le norme tecniche, le condizioni di esercizio e le caratteristiche stabilite, in relazione alla specifica tipologia dei rifiuti in alimentazione, e che risulti evidenza delle necessarie autorizzazioni.			X	

d)	<ul style="list-style-type: none"> Chiedere evidenza in particolare di: misure gestionali per il rispetto dei "valori limite di emissione" fissati per legge e nelle prescrizioni imposte dall'Autorità nella autorizzazione disponibile (art.9 ,ALL.1, D.Lgs n.133/2005) impiego dei metodi stabiliti di campionamento, di analisi e di valutazione delle emissioni in atmosfera (art.11 D.Lgs n.133/2005) gestione sistema SME: acquisizione e trattamento dati, calcolo medie semiorarie e giornaliere, verifica rispetto dei limiti, indice di disponibilità delle misure, IAR frequenza di misurazione delle sostanze inquinanti sistema di controllo dell'alimentazione rifiuti condizioni gestionali dello scarico delle acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi (art.10 art.12 D.Lgs n.133/2005) 			X	
e)	Verificare trasmissione all'autorità competente della relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto (art. 15 del D.Lgs. 133/2005)			X	
f)	Chiedere evidenza di rispetto delle migliori tecniche disponibili ai sensi del D.M. 29/01/2007			X	
g)	In caso di impianti di incenerimento /coincenerimento di sottoprodotti di origine animale, verificare evidenza documentale del "riconoscimento" da parte della Autorità ai sensi del Reg. CE 1069/2009.			X	
h)	<p>Verificare per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani autorizzati come operazione di recupero energetico R1 il rispetto del valore minimo di efficienza energetica (<i>allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i</i>)</p> <p>(NB: efficienza energetica uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = $[E_p - (E_f + E_i)] / [0,97 \times (E_w + E_f)]$)</p>			X	

28	<p><u>Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono stratosferico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> L. 28/12/1993 n. 549 e s.m.i. D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147 - Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore. REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108 - "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono", in vigore dal 12/10/2013 				
	a)	<p>Verificare consapevolezza sulle restrizioni e divieti relativi alla produzione ed uso di sostanze "controllate" che impoveriscono lo strato di ozono.</p> <p>NOTA BENE solo per memoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> divieto di produzione, vendita e uso delle sostanze controllate nei limiti previsti dal Reg. CE 1005/2009/Ce (artt. 4-5). <p>Il Regolamento ha disposto la cessazione di produzione (e l'immissione sul mercato) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> clorofluorocarburi; altri clorofluorocarburi completamente alogenati; halon; tetracloruro di carbonio; 1,1,1-tricloroetano; idrobromofluorocarburi. bromuro di metile. 			

	<ul style="list-style-type: none"> La produzione degli HCFC sarà consentita fino al 31 dicembre 2019 e con essa anche l'esportazione al di fuori della Comunità Europea. Dal 1° gennaio 2010 , l'uso di idroclorofluorocarburi vergini (indicati negli allegati al Regolamento) è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data. Invece l'uso e l'immissione sul mercato di HCFC riciclati o rigenerati è consentito fino al 31 dicembre 2014 limitatamente alla manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento. In tal caso sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un'etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell'apparecchiatura e gli elementi dell'etichetta di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono. A decorrere dal 1° gennaio 2015 tutti gli HCFC sono vietati. 			X	
b)	<p>N.B.: Le sostanze controllate e le apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze possono essere introdotte all'interno della Comunità, previa approvazione della Commissione Europea, per fini di distruzione o rigenerazione.</p> <p>Per i gestori di dispositivi, apparecchiature e impianti di refrigerazione, condizionamento, e pompe di calore (DPR 147/06):</p> <ul style="list-style-type: none"> verificare evidenza documentale di presenza nel circuito frigorifero di "sostanze controllate in quantitativi > 3 Kg ,e cioè: <ul style="list-style-type: none"> Clorofluorocarburi (CFC) elencati nel gruppo I e II dell'Allegato I al Reg.CE 2037/2000 (ora 1005/2009) Idroclorofluorocarburi (HCFC) elencati nel gruppo VIII di Allegato I al Reg.CE 2037/2000 (ora 1005/2009) verificare presenza di "libretto di impianto" conforme ad Allegato I del D.P.R. 15.2.2006 n. 147; verificare evidenza documentale che l'attività di recupero/riciclo sia effettuata da personale tecnico esperto in possesso dei requisiti minimi previsti (da definirsi), e che utilizzi dispositivi uniformati alle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650. 	X			
c)	<p>Per i gestori di impianti di protezione antincendio contenenti HALON (elencati nella tabella A all. alla L. 28.12.1993 n. 549, nonché quelli contenuti in All. I, gruppo III del Reg.(CE) n. 1005/2009) :</p> <ul style="list-style-type: none"> accertare rispetto tempi di dismissione previsti : 25/10/2002 (come da art. 2, DM 3/10/2001) eccetto per <i>navi mercantili</i> (DM 2.9.2003) per gli utilizzatori di Halons riciclato/rigenerato limitatamente agli usi di cui al DM 3/10/2001, art. 2, co. 3 (piattaforme petrolifere,sistemi militari,aerei civili e militari), verificare evidenza documentale di "comunicazione annuale" (entro 31 dicembre) a Min. Ambiente/Min. Attiv. Produttive dei dati di Halons utilizzati nell'anno precedente per ricarica/ manutenzione. per "usi critici" consentiti verificare all. VI del Reg. 1005/2009. 	X			
d)	<p>Per i gestori di impianti di protezione antincendio contenenti HCFC</p> <ul style="list-style-type: none"> ricordare che entro 21.01.2007 (12 mesi dall'entrata in vigore del DM 20.12.2005) (GU 5.01.2006), gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori <i>destinati ad usi diversi da quelli previsti in allegato VII del Reg. CE 2037/2000</i>, dovevano essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione presso "centri autorizzati di raccolta" 			X	
e)	<p>Verificare adempimento dell'obbligo di comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive, entro il 23/01/2002, nel caso di detenzione di una quantità >di 20 kg di CFC nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento (la comunicazione deve seguire lo schema dell'All. II al DM 3/10/2001).</p>			X	

f)	Nel caso di recupero di sostanze lesive da apparecchiature fuori uso (al termine della loro durata operativa), verificare evidenza documentale di conferimento delle apparecchiature stesse a centri di raccolta autorizzati (L. 28/12/1993, n. 549, art. 6, co. 1; DM 20/09/2002, art. 3).			X	
g)	Nel caso di impianti di recupero di sostanze lesive (da apparecchiature fuori uso), verificare evidenza documentale della rispondenza di tali impianti alle norme tecniche (strumentazione per il monitoraggio in continuo/messa in sicurezza/condizioni di stoccaggio, ecc) di cui all'All. I al D. Min. Amb. 20/09/2002.			X	
h)	Verificare inoltre evidenza documentale delle condizioni gestionali di tali impianti in relazione al rispetto di specifici valori di emissione: <ul style="list-style-type: none"> dal 16/07/2003, 5 mg/Nm³ per le "polveri", 25g/h per le "sostanze lesive", 100mg/Nm³ per il "pentano" (art. 3, DM 20/09/2002) 			X	
i)	Verificare che l'organizzazione abbia adeguato la classificazione delle sostanze che impoveriscono l'ozono secondo Regolamento Commissione Ce 790/2009/Ce Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Modifiche al regolamento 1272/2008/Ce			X	
l)	Per le imprese che intendono importare o esportare sostanze ozono lesive devono: <ul style="list-style-type: none"> essere iscritte all'ODS-website della Comunità Europea. Verificare il rispetto della corretta procedura per l'ottenimento della licenza.			X	

29	Inquinamento elettromagnetico				
	<ul style="list-style-type: none"> DM 10/09/1998 n. 381 (valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici Alte frequenze) L. 22/02/2001 n. 36 (legge quadro esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici) D.Lgs 4/09/2002 n. 198 (autorizzazione, compatibilità a limiti esposizione per infrastrutture di telecomunicazione) DPCM 8/07/2003-GU n. 200 del 28/08/2003 (BASSA frequenza: campi elettrici/ magnetici 50Hz da elettrodotti - limiti esposizione, valori attenzione, obiettivi di qualità per protezione popolazione) DPCM 8/07/2003 - GU n. 199 del 28/08/2003 (ALTE frequenze: campi elettrici, magnetici, elettromagnetici generati da sorgenti fisse di telecomunicazione/ radio-telev. a frequenze tra 100Khz-300Ghz - limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità per la protezione della popolazione) 				
	a)	BASSA frequenza - per esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti (art. 3, DPCM 8/07/2003 - GU n. 200 del 28/08/2003): <ul style="list-style-type: none"> ✓ chiedere evidenza delle misure gestionali per il rispetto dei "limiti di esposizione" previsti (100 µT per l'induzione magnetica - 5 KV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci) 	X		Vedere Valutazione del rischio CEM e L10 germagnano gerbido Borgaro TBD IRMP Giordano Bruno altre sedi
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi e scolastici, e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, chiedere evidenza delle misure gestionali adottate per il rispetto del "valore di attenzione" di 10 µT (mediana dei valori nell'arco delle 24 ore) per induzione magnetica ✓ verificare che l'organizzazione (proprietaria della porzione di rete di trasmissione nazionale o che ne ha disponibilità) abbia individuato e comunicato al gestore nazionale un "Piano di Risanamento" entro Novembre 2008. 			X
b)	ALTE frequenze - per esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici con frequenza tra 100KHz -300GHz (art. 3-4, DPCM 8/07/2003 - GU n. 199 del 28/08/ 2003) <ul style="list-style-type: none"> ✓ chiedere evidenza delle misure gestionali per il rispetto dei "limiti di esposizione" previsti (in Tab. 1 dell'All. B al DPCM) per "Intensità di campo Elettrico" E(V/m), "Intensità di campo Magnetico" H(A/m), "Densità di Potenza" (W/m²) 			X	

	✓ <i>all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi</i> , chiedere evidenza delle misure gestionali adottate per il rispetto del "valore di attenzione" previsto (in Tab. 2 dell'Al. B al DPCM) per "Intensità di campo Elettrico" E(V/m), "Intensità di campo Magnetico" H(A/m), "Densità di Potenza" (W/m ²)			X	
	✓ <i>nelle aree intensamente frequentate</i> , chiedere evidenza delle misure gestionali adottate per il rispetto degli "obiettivi di qualità" indicati nella Tab. 3 dell'all. B al DPCM			X	

DATA	NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO DELL'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
	FIRMA DEL COMPILATORE
	NOME E COGNOME DEL VALUTATORE CHE HA VERIFICATO L'ADEGUATEZZA DEL DOCUMENTO
DATA	FIRMA DEL VALUTATORE

<u>LEGISLAZIONE REGIONALE/LOCALE APPLICABILE</u>	SI	NO	NA	ANNOTAZIONI
Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007, n. 61-6925 Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, articolo 5 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, determinazione dei nuovi importi". Procedure per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento come definiti dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili				
Decreto Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n.61)"				
PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI REVISIONE E ADEGUAMENTO SULLA BASE DELLE PRESCRIZIONI DELLA DGR 23-399 del 4/7/2005 Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28 novembre 2006				
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002 (mecc. 2001 12136/21) esecutiva dal 24 giugno 2002. Omologazione ASL 1 Torino 9 ottobre 2002. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 marzo 2005 (mecc. 2004 11826/112) esecutiva dal 4 aprile 2005, in vigore dal 10 ottobre 2005.				
Legge regionale n°24 del 24/10/2002: Norme per la gestione dei rifiuti				
DGR n°93 – 11429 del 23/12/2003; L.R. 24/02. Criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche (non più valido dopo DM 8/04/2008 e DM 12/05/2009)				
D.G.R. 15 Giugno 2009, n. 23-11602 Applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/8/05 riguardo l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.				
Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 24-13302 Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				
Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 32-13426 Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani.				
Delibera Consiglio Comunale n° 2010 06483/126 del 20/12/2010: Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale 20 Ottobre 2000 n. 52 - Adeguamento al DPR n. 142/2004.				

<u>LEGISLAZIONE REGIONALE/LOCALE APPLICABILE</u>		SI	NO	NA	ANNOTAZIONI
	DGR n°69-2068 del 17/05/2011: RUB Adeguamento ai nuovi limiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003 n. 36 relativi al collocamento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica. Modifica delle D.G.R. 22-12919 del 5 luglio 2004, DGR 12-4088 del 23 ottobre 2006 e DGR n. 61-6925 del 17 settembre 2007.				
	Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7. Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. DGR n. 93-11429 del 23/12/2003 "L.R. 24/02 Criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche"				
	DGR n°46-11968 del 2009 e DGR n°78-6280 del 2/08/2013 - IMPIANTI TERMICI				
	NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO DELL'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE				
DATA	FIRMA DEL COMPILATORE				
	NOME E COGNOME DEL VALUTATORE CHE HA VERIFICATO L'ADEGUATEZZA DEL DOCUMENTO				
DATA	FIRMA DEL VALUTATORE				

CONFORMITÀ LEGISLATIVA

REGISTRO AUTORIZZAZIONI

Aggiornamento del 30/10/2015

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo	Archivio
Arbe Brescia	Centro di raccolta Centro di raccolta			Inseriti in autorizzazione integrata Ambientale—Germagnano—piattaforme Con Provvedimento AIA n° 37-9077/2013 L'ecocentro è stato stralciato dall'autorizzazione in quanto disciplinato da DM 8/04/2008. Risulta area "tecnicamente connessa" alle attività AIA	n° 28-422368/2007	31/04/2007	06/02/2013		
Germagnano	Centro di raccolta e piazzale RD			Categoria 1 - Classe A: Spazzamento meccanizzato e Centri di Raccolta Provvedimento di iscrizione in cat.1 ecocentri	prot.24146/2013	13/06/2013	13/06/2018		
Moncalieri	Centro di raccolta			Trasferimento attività da corso Moncalieri n°civico 260 a n° 420.					
Salgari Zini	Centro di raccolta Centro di raccolta								
Balangero	Stazione di trasferimento non aperto al pubblico			Provincia comunica che queste aree sono da gestire come centri di raccolta ai sensi dell'art1 DM 13/05/2009	n° 628769 Prov. TO	05/08/09			
Zini	Stazione di trasferimento non aperto al pubblico			Provincia comunica che queste aree sono da gestire come centri di raccolta ai sensi dell'art1 DM 13/05/2009	n° 628769 Prov. TO	05/08/09			
Gorini	Centro di raccolta	Via Gorini 20/A		Inizio attività il 14/06/2010. Non è stato necessario presentare domanda di variazione per l'ecocentro in oggetto, in quanto il dispositivo emesso n° 29770/2009 ci autorizza alla gestione di ecocentri in classe 1A ordinaria , nel rispetto della popolazione totale servita , propria della classe , quindi indipendentemente dal numero di ecocentri, tant'è che nel provvedimento non sono indicate né le sedi né il numero di ecocentri .					
Ravina	Centro di raccolta			Comunicazione di inizio attività ai sensi del DM 8 Aprile 2008 - Via Ravina	AT-2697-2015-P	29/04/15			
Tutti i siti sopra citati				Il DM 13/05/2009 (che modifica il DM 08/04/2008 indica necessità di sola comunicazione anziché domanda di autorizzazione e obbligo di iscrizione alla categoria 1 dell'albo gestori. La delibera albo gestori n°2 del 20/07/2009 da i criteri di iscrizione	prot.26630	10/11/09			
				Comunicazione Albo gestori di iscrizione centri di raccolta a categoria 1 classe A (integrazione)					

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo	Archivio
			Albo Gestori	<p>Provvedimento di conferma iscrizione centri di raccolta in cat. 1 di A del Albo Nazionale gestori Ambientali</p> <p>Provvedimento di iscrizione in cat.1 ecocentri</p> <p>Comunicazione di inizio attività ai sensi del DM 8 Aprile 2008 - Via Ravina</p> <p>Nella comunicazione di inizio attività di Via Ravina si è ricordato il numero di centri di raccolta gestiti da AMIAT sul territorio cittadino.</p>	<p>29770/2009</p> <p>prot.24146/2013</p> <p>AT-2697-2015-P</p>	<p>16/12/09</p> <p>13/06/13</p> <p>29/04/15</p>	<p>13/06/18</p>		

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo	Note
Gorini (depuratore)	Impianto di trattamento chimico fisico		Provincia di Torino	Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i. (AIA)	n°99-20110/2011	02/06/11	02/06/17	sei mesi prima scadenza	
Gorini (piattaforme)	Transfer; Piattaforma RD; rimessaggio automezzi; lavaggio automezzi;			Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i. (AIA)	n°99-20110/2011	02/06/11	02/06/17	sei mesi prima scadenza	
Germagnano (depuratore)	Impianto di trattamento chimico fisico		Provincia di Torino	Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i. (AIA)	n°37-9077/2013	04/03/13	04/03/19	sei mesi prima scadenza	
Germagnano (piattaforme)	RUP-RASP-Legno-ecocentro-RD-Area transfer;		Provincia di Torino	Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i. (AIA)	n°37-9077/2013	04/03/13	04/03/19	sei mesi prima scadenza	
Germagnano	Produzione energia		Provincia di Torino	Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i. (AIA)	n°199-42306/2008	31/07/2008	31/07/2014		
Germagnano	Produzione energia		Provincia di Torino	Determinazione Dirigenziale - Depuratore e Provvimento di aggiornamento AIA n.37-9077 del 04/03/2013 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Integrazione dell' attività di recupero energetico da biogas e deroga ai limiti di scarico	n.174-25210 del 1/07/2014	04/03/2013	04/03/2019	sei mesi prima scadenza	La scadenza è relazionata al provvedimento di riferimento AIA n.37/2013
Germagnano	Discarica e impianto		Provincia di Torino	Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i. (AIA)	n°199-29291/2014	26/08/2014	26/08/2044		
Germagnano	Impianto frantumazione inerti		AMIAT	Comunicazione inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art.216 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	n°10021	22/11/11			
Germagnano	R3 - Attività di recupero R13 - messa in riserva di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi	Area 7 - Discarica Basse di Stura	Provincia di Torino	Autorizzazione unica ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui ai punti R3 ed R13 dell'allegato C parte IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	n° 271-1408864/2007	29/11/2007	29/11/2017	sei mesi prima la scadenza	

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo	Note
ICB_Borgaro	Impianto Compostaggio		Provincia di Torino	Determina Dirigenziale e s.m.i (autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i) Determina Dirigenziale che fa fuoriuscire ICB dall'assoggettamento ad AIA, per riduzione capacità impiantistica Comunicazione di assoggettabilità dell'impianto ICB alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs n.46 del 4/03/2014	n° 60-22053/2013 n°272-38159/2014 n° 91160 del 29/05/2014	27/05/2013	27/05/2023		
IRMP_Collegno	Impianto Recupero Materie Plastiche		Provincia di Torino	Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i (messa in riserva con recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non) Provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'esercizio Integrazione e chiarimenti a Conferenza dei servizi del 17/04/2012	n.203-31183 n.17-2575/2012 n.333129	03/08/12 12/04/11 26/04/2012	03/08/22	03/08/22	sei mesi prima scadenza
TBD_Volpiano	Impianto Trattamento Beni Durevoli		Provincia di Torino	Determina Dirigenziale: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29 sexies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i - Attività 5,5 allegato VIII parte seconda D.Lgs 152/06 e s.m.i - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con la capacità totale superiore a 50 MG Comunicazione di assoggettabilità dell'impianto TBD alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs n.46 del 4/03/2014 Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i (messa in riserva con recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non)	n.91204 del 29/05/2014 n.220_48877	23/09/2008	23/09/2018		sei mesi prima scadenza
Balangero	R13 - Messa in riserva		Provincia di Torino	Domanda di autorizzazione alla messa in riserva	n°4860 AMIAT	11/05/09			
Brescia	R13 - Messa in riserva		Provincia di Torino	Domanda di autorizzazione alla messa in riserva	n°4860 AMIAT	11/05/09			
Zini	R13 - Messa in riserva		Provincia di Torino	Domanda di autorizzazione alla messa in riserva	n°4860 AMIAT	11/05/09			
				Provincia comunica che queste aree sono da gestire come centri di raccolta ai sensi dell'art1 DM 13/05/2009	n° 628769 Prov. TO	05/08/09			

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo	Note
				Nostre richieste di conferma	n°3385 AMIAT	09/09/09			
				Parere Provincia	n°795502 Prov. TO	08/10/09			
				Rinuncia iscrizione in procedura semplificata Balangero; Brescia; Zini	n°10750 AMIAT	17/11/09			

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo
Arbe	Centro di raccolta							
Balangero	Messa in riserva		SMAT	Approvazione Piano di gestione Acque meteoriche	n°871	16/04/09		
Brescia	Messa in riserva		SMAT	Approvazione Piano di gestione Acque meteoriche	n°870	17/04/09		
Brescia	Centro di raccolta							
Germagnano	Centro di raccolta							
Villaglerli-Moncallieri	Centro di raccolta							
Salgari	Centro di raccolta							
Zini	Messa in riserva		SMAT	Approvazione Piano di gestione Acque meteoriche	n°869	16/04/09		
Zini	Centro di raccolta							
Tutti i precedenti	Centri di raccolta		SMAT	Comunicazione in base alla quale, a seguito del DM 8/04/2008 e del parere della Regione Piemonte datato 23-04-09 prot. 8557/DB10.09, i centri di raccolta non risultano essere assoggettati al regolamento regionale 1/R del 20-2-2006 (NO presentazione e NO approvazione del Piano di gestione acque meteoriche) ma devono cmq essere gestiti in conformità alla normativa regionale delle acque meteoriche	n°29723	19/05/09		
			Regione Piemonte	Regolamento regionale 1/R del 20/02/2006 - Centri di raccolta rifiuti urbani	n°8557	23/04/09		
Germagnano	Impianto chimico fisico, Piattaforme, Produzione energia		Provincia di Torino/ SMAT	Determina del Dirigente Gestione Rifiuti e Bonifiche e s.m.i (AIA) si veda la sezione autorizzazione > ESERCIZIO IMPIANTI)	n°37-9077/2013	04/03/13	04/03/19	
				Determina Dirigenziale n.174-25210/2014 Provvedimento di aggiornamento AIA n.37-9077 del 04/03/2013 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i: Integrazione dell' attività di recupero energetico da biogas e deroga ai limiti di scarico				
Gorini	Transfert		AMIAT	Trasmissione estensione del piano di gestione acque meteoriche	prof. n°9547	13/10/09		
				Verbale sopralluogo tecnici SMAT	prof. n°20311	13/11/09		
			Provincia di Torino	Approvazione Piano di gestione Acque meteoriche (contestuale a rilascio Provvedimento di aggiornamento AIA)	n°99 - 20110/2011	02/06/11	02/06/17	

Giordano Bruno	Area scarico spazzatrici e deposito carburante	AMIAT	Trasmissione piano di gestione acque meteoriche	prot. n°9547	13/10/09
ICB_Borgaro	Compostaggio	SMAT	<p>Approvazione PPG Piano di prevenzione e gestione H2O meteoriche, di dilavamento e lavaggio delle aree esterne annesso ad Autorizzazione all'esercizio</p> <p>Determinazione Dirigenziale che modifica autorizzazione esercizio n°60-22053 del 27/05/2013 e s.m.i (annessione in autorizzazione unica dell'autorizzazione allo scarico in fognatura - da ora in poi si veda la sezione autorizzazione > ESERCIZIO IMPIANTI)</p> <p>Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali con limiti di accettabilità in deroga ai sensi dell'art.47 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato</p>	<p>prot. N°9328 20/02/2009</p> <p>n°206-29170 29/09/2015 27/05/2023</p> <p>n°6043- 25/11/2011 25/11/2015-</p>	
IRMP_Collegno	Recupero materie plastiche	SMAT	Approvazione PPG Piano di prevenzione e gestione H2O meteoriche, di dilavamento e lavaggio delle aree esterne annesso ad Autorizzazione all'esercizio	prot. n°44253 27/09/2009	
TBD_Volpiano	Trattamento beni durevoli	SMAT	<p>Approvazione PPG Piano di Prevenzione e Gestione Acque meteoriche-</p> <p>Determinazione Dirigenziale n.441-28079/2010 del 21/07/2010 Adeguamento alla L.R. 6/03 dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo n.416-183757 del 14/08/2002</p> <p>Autorizzazione SMAT n° 152/2010 del 18/05/2010 Autorizzazione di allacciamento al collettore comunale di fognatura privata in aggiornamento all'autorizzazione n.37/07 rilasciata alla società AMIAT SpA. Scarico di acque nere provenienti dal piazzale (solo 1°pioggia) del centro raccolta materiale ingombrante ubicato in Via Brandizzo 150 - Volpiano</p> <p>Determinazione Dirigenziale n.416-183757 del 14/08/2002 Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo in tre punti distinti</p>	<p>n° 34811</p> <p>no scadenze</p> <p>autorizzazione tacitamente rinnovata ogni 4 anni dal 21/07/2010</p>	19/05/14

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo	Archivio
Gorini	gas veicoli a motore	Officina 9 punti di emissione	AMIAT Provincia	Istanza Autorizzazione in via generale ai sensi della DGR 624/01e dell'art.272, comma2 del D.Lgs 152/06_presa d'atto posizione n°000779	prot. n° 8924 prot.n°769959	23/09/09 01/10/09	28/09/19	45 giorni prima	Sistemi QSA e officine
Germagnano	gas veicoli a motore	Officina 18 punti di emissione ; carpenteria 2 punti di emissione	AMIAT Provincia	Istanza Autorizzazione in via generale ai sensi della DGR 624/01e dell'art.272, comma2 del D.Lgs 152/06_presa d'atto posizione n°000784 Autorizzazione alle emissioni inglobate in AIA n°37-Germagnano (depuratore e Piattaforme)	prot. 8924 prot.n°740944	14/09/09 22/09/09	04/03/13 04/03/19		Sistemi QSA e officine
Zini	gas veicoli a motore	Officina 1 punto di emissione	Provincia	Istanza Autorizzazione in via generale ai sensi della DGR 624/01e dell'art.272, comma2 del D.Lgs 152/06_presa d'atto posizione n°020097	prot. 8924 prot.n°769980	23/09/09 01/10/09	28/09/19	45 giorni prima	Sistemi QSA e officine
Germagnano-Gorini-Zini				Comunicazione messa in esercizio	Prot.n°10341	06/11/09			
Sedi minori: Balangero Avigliana Ghirlandaio Brescia Principe Rio	gas veicoli a motore			Comunicazione ai sensi dell'art.272, comma 1, D.Lgs 152/2006 e di messa in esercizio (attività ricadenti nell'elenco previsto in parte I, lettera K, allegato IV alla parte V del D.lgs.152/06)	prot. 10653	13/11/09			Sistemi QSA e officine
ICB -Borgaro	Emissioni in atmosfera	punti di emissione stabilimento		Inseriti punti di emissione all'interno della autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - vedere sezione 5 e quadro emissioni	n.60- n.22053/2013	27/05/13			
TBD - Volpiano	Emissioni in atmosfera	punti di emissione stabilimento		Inseriti punti di emissione all'interno della autorizzazione all'esercizio ora AIA ai sensi dell'art.29 sexies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - vedere sezione 5 e quadro emissioni 5.6	n.120- n.19593/2015	06/07/15	03/07/21		

IRMP - Collegno Emissioni in atmosfera punti di emissione stabilimento Provincia di Torino Inseriti i punti di emissione all'interno della autorizzazione all'esercizio (messa in riserva con recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non) - Vedere sezione 7 n.203-31183 02/08/12 02/08/22
 sei mesi prima scadenza

Germagnano	Emissioni in atmosfera	Impianto produzione energia	Provincia di Torino	<p>Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, N°59 relativa al sito Basse di Stura; lotto sommitale discarica Bds - motori produzione energia - omogeneizzatore - impianto di frantumazione inerti e s.m.i</p> <p>AIA - Depuratore e piattaforme Germagnano - Provvedimento di aggiornamento AIA n.37-9077 del 04/03/2013 ai sensi dell'art. 29 nonties del D.Lgs 152/2006 e s.m.i: Integrazione dell' attività di recupero energetico da biogas e deroga ai limiti di scarico - vedere sezione 5 e quadro emissioni 5.5</p>	n° 190-42306/2008	31/07/2008	31/07/2014	sei mesi prima scadenza	Sistemi QSA e officine
					n.174-25210/2014	04/03/2013	04/03/2019		

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo	Archivio
Germagnano	Approvvigionamento acqua da pozzo industriale n°2	codice targa : TO-P-04619	Provincia di Torino	Concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea ad uso igienico (Identificativo pratica n° 022694 - codice utenza TO13044),	n° 360 - 165923	30/07/02			
Germagnano	Approvvigionamento acqua da laghetto falda affiorante		Provincia di Torino	Concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea ad uso igienico (Identificativo pratica n° 022694 - codice utenza TO13044),	n° 360 - 165923	30/07/02			
Gorini	Approvvigionamento acqua da pozzo industriale n°1	codice targa : TO-P-04618	Provincia di Torino	Concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea ad uso igienico (Identificativo pratica n° 022694 - codice utenza TO13044),	n° 360 - 165923	30/07/02			
Borgaro	Approvvigionamento acqua da pozzo industriale n°1	Codice utenza: TO-P-10013	Provincia di Torino	Concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea ad uso produzione beni e servizi (Identificativo pratica n° 022694 - codice utenza TO02106),	DD 393-180452/2004	29/06/04			
Ravina	Approvvigionamento acqua da pozzo		Provincia di Torino	Domanda di concessione derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo ad uso climatizzazione (geotermico, lavaggio mezzi, irrigazione aree verdi, igienico sanitario, e carico autobotti - Autorizzazione alla ricerca	n° 1038-52648/2013	23/12/13			

Sito	Attività	Edificio	Ente emittente	Oggetto	Protocollo	Data emissione	Data scadenza	Data rinnovo	Archivio
Germagnano	Deposito Carburanti		Regione Piemonte Agenzia delle Dogane	Autorizzazione installazione impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato Licenza di esercizio distribuzione carburanti per uso privato - oli minerali	n°2966/1994 n°2007A8163	18/07/94 12/03/07	04/03/05	non necessario in quanto*	
Giordano Bruno	Deposito Carburanti		Comune di Torino Agenzia delle Dogane	Autorizzazione installazione impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato Licenza di esercizio distribuzione carburanti per uso privato - oli minerali	n°14196 n°2008A1196 0	04/10/07 27/03/08		non necessario in quanto*	
Gorini	Deposito Carburanti Gorini		Regione Piemonte	Autorizzazione installazione impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato	n° 2379 - 1994	09/06/94	09/06/06	non necessario in quanto*	
Borgaro			Agenzia delle Dogane	Licenza di esercizio distribuzione carburanti per uso privato - oli minerali	n°2007A8190	12/03/07			

*In riferimento al Decreto Legislativo del 11/02/98 n° 32 art. 1 c. 5 le scadenze autorizzative sono state convertite in diritto di autorizzazione senza scadenza, di conseguenza sono tutt'ora valide

Gli originali dei documenti sono tenuti ed archiviati da Magazzini

Cod. Att. Sedi	DESCRIZIONE ATTIVITA' PRESSO SEDI AMIAT	Indicatore qualitativo significatività rumore esterno	Elementi di possibile disturbo connessi all'attività	Note
1	Sede Gerbido		Servizio notturno	
2	Deposito automezzi pesanti e leggeri (partenze e arrivi)	0		VIA 13/05/2011
3	Deposito rifiuti (carico e scarico) - Transfert	1	Impatto potenzialmente significativo su area cimiteriale	VIA 13/05/2011
4	Impianto di depurazione			VIA 13/05/2011
	Impianto di lavaggio			VIA 23/09/2010
5	Officina meccanica			
6	Sede Germagnano (primo impatto acustico sito BDS del 23/01/2001 e successivo rilievo del 16/09/2003 a seguito di lavori insonorizzazione motori)			VIA 26/01/2009
	Impatto acustico Bomag discarica BDS			Effettuate misurazioni
	Impatto acustico BDS			Effettuate misurazioni
	Area peso			VIA 26/01/2009
	Produzione energia			VIA 26/01/2009
10	Frantoio e deposito rifiuti inerti			VIA 26/01/2009
11	Area trattamento legno (area 7)		Tritovaglio legno	VIA 26/01/2009 VIA 17/05/2011
9	Discarica		esaurita attività di scarico	VIA 26/01/2009
	Omogenizzatore			VIA 26/01/2009
	Piazzale ecolegno			VIA 26/01/2009
	Magazzini RUP e RASP			VIA 26/01/2009
	Pozzi captazione percolato			VIA 26/01/2009
	Lotto sommitale aprile 2004			Effettuate misurazioni
7	Deposito automezzi pesanti e leggeri (partenze e arrivi)		Servizio notturno	VIA 26/01/2009
8	Deposito rifiuti (carico e scarico)		Le presenti attività non sono elencate nel documento di VIA del 26/01/2009 ma erano in essere nel corso delle rilevazioni effettuate	VIA 26/01/2009
12	Impianto di depurazione			VIA 26/01/2009
13	Officina meccanica			VIA 26/01/2009
	Impianto trattamento preliminare rifiuti (Area 1)			VIA Previsionale 25/01/2013
14	Sede Giordano Bruno			Previsionale VIA 31/05/2011
15	Deposito automezzi pesanti e leggeri (partenze e arrivi)		Servizio notturno	
16	Deposito rifiuti (carico e scarico)			
17	Officina meccanica			
18	Centro Operativo ed Ecocentro Via Zino Zini			Previsionale 6/09/2005
19	Centro operativo RD (Deposito rifiuti carico e scarico)			VIA 25/11/2008
	Ecocentro			Effettuate misurazioni
	Immissione sonora infrastruttura ferroviaria ferrovia ecocentro			VIA 29/11/2008
20	Sede Brescia			
21	Deposito automezzi pesanti e leggeri (partenze e arrivi)			
22	Deposito rifiuti (carico e scarico)			
22	Ecocentro			VIA 27/07/2007
23	Officina meccanica			
24	Ecocentro C.so Moncalieri 422			
25	Deposito rifiuti (carico e scarico)		Le misure effettuate non rilevano criticità sui recettori	Previsionale 20/03/2009 VIA 30/10/2009
26	Ecocentro Via Arbe			VIA 27/07/2007
27	Deposito rifiuti (carico e scarico)			
28	Deposito Sale C.so Sicilia			
29	Carico automezzi spargi sale	1	Adiacente case residenziali potenzialmente critica l'attività notturna	
30	Sede P. Amedeo			
31	Deposito automezzi leggeri (partenze e arrivi)		Rimessaggio automezzi in autorimessa	
32	Sede V. Avigliana			
33	Deposito automezzi leggeri (partenze e arrivi)	1	Adiacente case residenziali potenzialmente critica la partenza	
34	Sede V. Rio			
35	Deposito automezzi leggeri (partenze e arrivi)	1	Adiacente case residenziali potenzialmente critica la partenza	
36	Sede V. Domodossola			VIA 13/10/2009
37	Deposito automezzi leggeri (partenze e arrivi)	1	Adiacente case residenziali potenzialmente critica la partenza	
37	Lavaggio spazzatrici			
38	Deposito rifiuti (carico e scarico)		Attività eliminata nel 2009	
39	Sede V. Varano			
40	Deposito automezzi leggeri (partenze e arrivi)			

Cod. Att. Sedi	DESCRIZIONE ATTIVITA' PRESSO SEDI AMIAT	Indicatore qualitativo significatività rumore esterno	Elementi di possibile disturbo connessi all'attività	Note
41	Sede V. Balangero	1	Ripetute misurazioni dopo interventi di mitigazione (valutazione migliorata quindi si è passati da un valore 2 ad un valore 1 di attenzione)	VIA 12/05/2011 VIA 18/03/2013
42	Deposito automezzi leggeri (partenze e arrivi)	1	Adiacente case residenziali potenzialmente critica la partenza	sensibilizzato il personale per ridurre criticità in fase di partenza sia per limitare il tono della voce sia per parcheggio mezzi così da non utilizzare i cicalini in retromarcia
43	Deposito rifiuti (carico e scarico)		Adiacente case residenziali potenzialmente critica fase scarico	benna a compressione per RSU trasferita presso il deposito di Via Traves nella primavera del 2012
44	Sede P. Ghirlandolo			
45	Deposito automezzi leggeri (partenze e arrivi)	1	Adiacente case residenziali potenzialmente critica la partenza	
46	Sede Lignano	0		
47	Deposito automezzi leggeri (partenze e arrivi)	0	sede chiusa	
48	Deposito Sale V. Traves	0		
49	Carico automezzi spargi sale	0		
50	Ecocentro Via Salgari	0		VIA 27/07/2007
51	Deposito rifiuti (carico e scarico)	0		
53	Sede Via Ravina (ecocentro e centro operativo)	1	potenzialmente critica in quanto adiacente al parco e al cimitero (entrerà in funzione nel 2017) potenzialmente critica in quanto adiacente al parco e al cimitero potenzialmente critica in quanto adiacente al parco e al cimitero (entrerà in funzione nel 2017)	previsionale 29/06/2015
54	Deposito automezzi pesanti e leggeri (partenze e arrivi)			
55	Deposito rifiuti (carico e scarico)			
56	Officina meccanica			
60	Impianto ICB			VIA 22/05/2009
61	Impianto IRMP			previsionale 28/05/2012
62	Impianto TBD			VIA 01/03/2006

Iscrizioni ALBO GESTORI AMBIENTALI VIGENTI					
N°	Data di emissione	Categorie	Classe	inizio validità	Scadenza
24146/2013	13/06/2013	1	A	13/06/2013	13/06/2018
27985/2014	17/12/2014	5	E	17/12/2014	17/12/2019
TO01664	11/05/2012	8	C	23/04/2012	23/04/2017
TO01664	18/07/2008	9	D	11/07/2013	11/07/2018
Modifiche successive ad autorizzazioni vigenti Provvedimenti di variazione)					
N°	Data di emissione	Categorie	Classe	Provvedimento	Comunicazione
13706/2014	12/08/2014	8	C	21194 del 23/04/2012	
13822/2015	02/09/2015	1	A	DAG 36	CVAR 52-53-54
12915/2015	05/08/2015	1	A	DAG 35 bis	CVAR 50
12459/2015	30/07/2015	1	A	DAG35	CVR50-51
8369/2015	20/05/2015	1	A	DAG34	CVR49
5334/2015	31/03/2015	1	A	DAG33	CVR48
297/2015	14/01/2015	1	A	DAG32	CVR47
27986/2014	17/12/2014	1	A	DAG31	CVR 44-45-46
22715/2014	02/12/2014	1	A	DAG 29	CVR 40-41-42-43
4122/2014	18/03/2014	1	A	DAG28	CVR39
3155/2014	25/02/2014	1	A	DAG27	CVR38
1158/2014	23/01/2014	1	A	DAG26	CVR37
33058/2013	19/12/2013	1	A	DAG25	CVR 36-35-34
28567/2013	24/09/2013	1	A	DAG 24	CVR33
25334/2013	11/07/2013	1	A	DAG23	CVR32
TO01664	19/06/2013	1	A	DAG22	CVR30 e CVR31
TO01664	29/11/2012	1	A	DAG20	da CVR17 a CVR29
TO01664	17/10/2011	1	A	DAG19	CVR16
TO01664	07/09/2011	1	A	DAG18	CVR15
TO01664	04/08/2011	5	E		
TO01664	01/09/2010	5	E		
TO01664	19/04/2010	5	E		
Modifiche successive ad autorizzazioni vigenti (Comunicazioni di Variazione)					
N°	Data di emissione	Categorie	Classe	Comunicazione	
889156368	21/10/2015	1		(CVAR56)	
15972/2015	07/10/2015	1		(CVAR55)	

Note

DAG 22

DAG 30

Istanza n°18917/2011

rilasciati dall'Albo ad integrazione delle iscrizioni vigenti

Note

passaggio da classe D a classe C; in appoggio a provv.

17 4 agosto 2011

Modifiche richieste e depositate presso Albo

modifica legale rappresentante

Albo Nazionale Gestori Ambientali

www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx#tipoRicerca=9&idImpresa=106644

Programmi accesso | ent | leggi | Collegamenti | Quotidiani | meteo

Lingua corrente:   

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Home | Elenchi iscritti | Iscrizione | Normativa | Ricerca | Login Imprese

Sezione e Provincia | **Ragione sociale** | Categoria | Codice Rifiuto | Tipologia

Elenchi aggiornati al 29/10/2014

Sezione Piemonte * Provincia Torino

Ragione sociale, codice fiscale, VAT amiat *

Cerca | 50 Risultati per pagina

[Torna ai risultati](#)

Numero iscrizione: TO/001664
 AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., siglabile AMIAT S.P.A.
 07309150014

Via Gernagnano, 50
 10156 TORINO (TO)

Categorie:

Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Stato	Causale sospensione	Sospesa dal	Sospesa fino al	Inizio	Data scadenza	Sotto categoria
10	Ordinaria	A					13/06/2013	13/06/2018	e relativamente a Spazzamento meccanizzato : classe A
5	Ordinaria	E					12/01/2010	12/01/2015	
8	Ordinaria	C					23/04/2012	23/04/2017	
9	Ordinaria	D					11/07/2013	11/07/2018	e relativamente a Centri di raccolta : classe A

Tipologie



[Home](#) [Pratiche Agest](#) [Elenco mezzi](#) [Diritti](#) [Pratiche Sistri](#) [Profilo impresa](#)

E

PAGINA PER LA VISUALIZZAZIONE DEI MEZZI DELL'IMPRESA E PER L'ASSOCIAZIONE MEZZI-BOX SISTRI

TO001664 - 07309150014 - AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., siglabile AMIAT S.P.A.

Installazioni box richieste: 20
 Numero mezzi selezionati: 20
 Disinstallazioni box richieste: 0
 Trasporto Campania: NO

Elenco completo mezzi ditta Pratica Sistri

La pratica è disponibile in sola lettura in quanto è già stata effettuata la prenotazione delle officine.

25 | Risultati per pagina

Targa	Tipo mezzo	Stato	Tipo iscrizione	Categorie	Box	Inst.	Disln.	Det.	Note
AT679DG	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1.5	Installato				
BY975KY	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1.5	Installato				
BY976KY	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1.5	Installato				
CF906EP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
CF912EP	AUTOCARRO	Scaduto	A procedimento		Installato				
CN181CB	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1.5	Installato				
CV498KL	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1.5	Installato				
DY444DK	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
DY495DK	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
DY497DK	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EA301TP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EA302TP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EA814TN	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EA815TN	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EG755GP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EG756GP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EJ134EY	AUTOCARRO	Scaduto	A procedimento		Installato				
EJ462TE	AUTOCARRO	Scaduto	A procedimento		Installato				
EX477DH	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
ZA644VD	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1.5	Installato				

Modulo di domanda

[Val alla gestione Segnalazioni](#)

Il "Modulo di richiesta prenotazione installazione black box" è reperibile al seguente indirizzo <http://www.sistri.it> ("Officine"/"Richiesta prenotazione")

Attenzione! E' necessario che l'azienda si doti delle SIM card da inserire nelle black box.



[Home](#) [Pratiche Agest](#) [Elenco mezzi](#) [Diritti](#) [Pratiche SisTri](#) [Profilo impresa](#)

Es

PAGINA PER LA VISUALIZZAZIONE DEI MEZZI DELL'IMPRESA E PER L'ASSOCIAZIONE MEZZI-BOX SISTRI

TO001664 - 07309150014 - AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., siglabile AMIAT S.P.A.

Installazioni box richieste: 20
 Numero mezzi selezionati: 20
 Disinstallazioni box richieste: 0
 Trasporto Campania: NO

Elenco completo mezzi ditta Pratica SisTri

La pratica è disponibile in sola lettura in quanto è già stata effettuata la prenotazione delle officine.

25 ▼ Risultati per pagina

Targa	Tipo mezzo	Stato	Tipo iscrizione	Categorie	Box	Inst.	Disin.	Dett.	Note
AT679DG	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1 5	Installato				
BY97SKY	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1 5	Installato				
BY976KY	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1 5	Installato				
CF906EP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
CF912EP	AUTOCARRO	Scaduto	A procedimento		Installato				
CN181CB	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1 5	Installato				
CV496KL	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1 5	Installato				
DY444DK	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
DY495DK	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
DY497DK	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EA301TP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EA302TP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EA814TN	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EA815TN	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EG755GP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EG756GP	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
EJ134EY	AUTOCARRO	Scaduto	A procedimento		Installato				
EJ462TE	AUTOCARRO	Scaduto	A procedimento		Installato				
EX477DH	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1	Installato				
ZA644VD	AUTOCARRO	Attivo	Provvedimento	1 5	Installato				

Modulo di domani

Val alla gestione Segnalazioni

Il "Modulo di richiesta prenotazione installazione black box" è reperibile al seguente indirizzo <http://www.sisTri.it> ("Officine"/"Richiesta prenotazione")

Attenzione! E' necessario che l'azienda si doti delle SIM card da inserire nelle black box.

22/10/2015

Risultati della Ricerca per Centri di Raccolta - CdC RAEE

Ricerca per Centri di Raccolta

[Home](#) (Gethome.pub_do) / [Ricerca](#)

	Provincia	Comune	Cap	Indirizzo	Map
③	TO	Torino	10100	Via Pessinetto, 119	📍
③	TO	Torino	10100	Via Saigari, 21/A	📍
③	TO	Torino	10100	Via Zino Zini, 139	📍
③	TO	Torino	10100	Corso Moncalieri, 420/A	📍
③	TO	Torino	10100	Via ARBE, 12	📍
③	TO	Torino	10100	Via GORINI, 20/A	📍
③	TO	Torino	10100	Via Paolo Veronese, 202	📍
③	TO	Torino	10100	Corso Brescia, 113A	📍
③	TO	Torino	10100	Via GERMAGNANO, 50	📍
③	TO	Torino	10100	Via GERMAGNANO, 48/a	📍

22/10/2015

Iscrizione RAEE

Registro autorizzazioni Rev_ottobre2015

22/10/2015

Risultati della Ricerca per Impianti - CdC RAEE

Cerca per Impianti

[Home \(GetHome.pub_do\)](#) / [Ricerca](#)

	Provincia	Comune	Cap	Indirizzo	Map
1	TO	Salassa	10080	Via Adriano Olivetti, 12/14	
1	TO	Caselette	10040	Via VALDELLATORRE, 46	
1	TO	Volpiano	10088	Via Brandizzo, 150	

Amiat S.p.a. / Volpiano

Ragione sociale: Amiat S.p.a.
Indirizzo: Via Brandizzo, 150
CAP: 10088
Comune: Volpiano
Provincia: Torino
Sito Web: www.amiat.it (<http://www.amiat.it>)

Stato DEL FRANCESE 13E

10100

Torino

TO

22/10/2015

Iscrizione RAEE

Registro autorizzazioni Rev _ottobre2015

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI

ATTIVITÀ / IMPIANTO	ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTORISCHIO	VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI							EVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO							Condizioni	Controllo operativo					
			P	G	S	NW	SG	Disturbo (rumore)	Disturbo (vibrazioni)	IMP (Categorie)	IC3 (Barriere)	Riscotta, igiene del suolo e servizi log.	N/E	procedura / A.O.	inventario miglioramenti	Controllo / manutenzione		formazione specifica					
Raccolta stradale RSU e RD	ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTORISCHIO	Isolazione alba gestori ambientali n°7001664; provv. di rinnovo n° 24/146 del 19/09/2013 (CAT 1 e 5)														QA-05-05						
			Autonizzazioni di trasporto																				
			Emissioni nell'aria	3	4	4	2																
			Scarichi nell'acqua																				
			Scarichi nel suolo	2	3	4	3	72															
			Rifiuti	2	2	4	3	48															
			Rifiuti (Gestione amministrativa)	2	3	4	1	24															
			Rifiuti	2	2	4	1	18															
			Uso del terreno	5	2	4	2	60															
			Uso delle risorse naturali e delle materie prime	3	3	4	2	72															
			Questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polvere, impatto visivo, gestione vegetazione, ecc)	3	2	4	3	72															
			Questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polvere, impatto visivo, gestione vegetazione, ecc)	4	2	4	3	66															
			Questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polvere, impatto visivo, gestione vegetazione, ecc)	3	2	4	3	72															
			Questioni di trasporto (per lo smaltimento, i servizi e dipendenti)	4	2	4	2	64															
			Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente	1	4	4	2	32															
Annuncio	2	4	3	2	48																		
Annuncio	1	4	3	3	36																		
Igiene del suolo	ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTORISCHIO	Isolazione alba gestori ambientali n°7001664; provv. di rinnovo n° 24/146 del 19/09/2013 (CAT 1 e 5)																				
			Autonizzazioni di trasporto																				
			Emissioni nell'aria	1	4	4	3	48															
			Scarichi nell'acqua	2	3	4	3	72															
			Scarichi nel suolo	2	3	4	3	72															
			Uso delle risorse naturali e delle materie prime	1	4	4	3	48															
			Uso delle risorse naturali e delle materie prime	4	2	4	3	66															
			Questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polvere, impatto visivo, gestione vegetazione, ecc)	3	2	4	3	72															
			Questioni di trasporto (per lo smaltimento, i servizi e dipendenti)	1	2	4	3	24															
			Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente	1	4	4	2	32															
			Scarichi nell'acqua	2	3	4	3	72															
			Scarichi nel suolo	2	3	4	3	72															
			Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente	1	4	4	2	32															
			Comportamenti ambientali degli apparatori, dei subappartatori e dei fornitori	2	3	4	1	24															
			Raccolta stradale RSU e RD	ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTORISCHIO	Isolazione alba gestori ambientali n°7001664; provv. di rinnovo n° 24/146 del 19/09/2013 (CAT 1 e 5)																	
Autonizzazioni di trasporto																							
Emissioni nell'aria	1	4				4	3	48															
Scarichi nell'acqua	2	3				4	3	72															
Scarichi nel suolo	2	3				4	3	72															
Uso delle risorse naturali e delle materie prime	1	4				4	3	48															
Uso delle risorse naturali e delle materie prime	4	2				4	3	66															
Questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polvere, impatto visivo, gestione vegetazione, ecc)	3	2				4	3	72															
Questioni di trasporto (per lo smaltimento, i servizi e dipendenti)	1	2				4	3	24															
Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente	1	4				4	2	32															
Scarichi nell'acqua	2	3				4	3	72															
Scarichi nel suolo	2	3				4	3	72															
Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente	1	4				4	2	32															
Comportamenti ambientali degli apparatori, dei subappartatori e dei fornitori	2	3				4	1	24															

ATTIVITA' / IMPIANTO	ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTO/RISCHIO	VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI						EVENTUALI SPECIFICITA' DI SITO						Condizione	Controllo operativo					
			P	G	S	MI	SG	Gravimetro	Gerbiolo	Giorno furo	TID (Volturno)	RVP (Colagna)	ICI (Borgaro)	Raccolta, igiene del suolo e cura lag.		Interventi migliorativi	manutenzione	Controlli / monitoraggio processi	Formazione specifica		
Impianto di interramento controllo di rifiuti non pericolosi	INDIRETTO Componenti ambientali degli apparatori, dei subappaltatori e dei fornitori Rifiuti (Ricevimento/accettazione-rifiuti) Rifiuti (Ricevimento/accettazione-rifiuti) Rifiuti (Produzione) Questioni di trasporto (per i mezzi, i servizi e i dipendenti) Rifiuti (Produzione, manutenzione, pulizia, verniciatura, verniciatura, verniciatura, ecc.) Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, gestione vegetazione, ecc.) Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, gestione vegetazione, ecc.) Emissioni nell'aria Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente Componenti ambientali degli apparatori, dei subappaltatori e dei fornitori	Esaurivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi Contenimento ad impianto non idoneo al trattamento Eventuale conferimento non idoneo di sostanze radioattive Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato da oli, contenitori inquinati ecc) Effetti di competizione per la circolazione dei macchi utilizzati Sparigliamenti Emissioni di polveri Rumore per funzionamento macchi Rischio di incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria connesso alla presenza di oli, solventi ed eventuali catalizzatori Possibili effetti di competizione per la circolazione dei macchi utilizzati dai sottoposti che consumano rifiuti	2	2	3	2	24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-03-02				N		
			0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-02-04					N	
			0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-02-04					E
			36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-03-02					N
			24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-02-05					N
			0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-02-06					N
			24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-02-06					N
			12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-02-05					N
			24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	MZ-02-02					N
			18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	PP-05-02					E
Impianto di recupero energetico da biogas	Auvocazioni alla gestione Emissioni nell'aria Emissioni nell'aria Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, gestione vegetazione, ecc) Scarichi nell'acqua Scarichi nell'acqua Scarichi nel suolo Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente Rifiuti (Produzione) Uso delle risorse naturali e della materia prima INDIRETTO Scarichi nell'acqua Scarichi nel suolo Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente Componenti ambientali degli apparatori, dei subappaltatori e dei fornitori Rifiuti (Produzione)	Emissioni di CO ₂ legate alla combustione Possibili pericoli di gas serra (metano) con danni all'ozono atmosferico e contributo all'effetto serra Rumore per funzionamento Scarico all'atmosfera di gas serra (CO ₂) e di liquidi di raffreddamento a loro scarico in foggiatura Scarico della condensa diramamenti in foggiatura Eventuale allavamento di perfluo (o di liquidi di raffreddamento) e loro scaricamento nel suolo Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria connesso alla presenza di oli, solventi ed eventuali carburanti Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato da oli, contenitori inquinati ecc) Consumo di energia elettrica Eventuale allavamento di perfluo (o di liquidi di raffreddamento) e loro scaricamento in foggiatura Eventuale allavamento di perfluo (o di liquidi di raffreddamento) e loro scaricamento nel suolo Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria connesso alla presenza di oli, solventi ed eventuali carburanti Possibili effetti di competizione per la circolazione dei macchi utilizzati dai sottoposti che consumano rifiuti Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato da oli, contenitori inquinati ecc)	72	3	4	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-02-13				N		
			46	2	4	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-03-06				E	
			46	2	4	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					N	
			36	2	3	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					E	
			46	2	4	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					E	
			36	2	3	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					E	
			46	2	4	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					E	
			54	3	3	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					N	
			36	3	2	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					N	
			46	2	3	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					E	
Impianto di recupero energetico da biogas	INDIRETTO Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente Componenti ambientali degli apparatori, dei subappaltatori e dei fornitori Rifiuti (Produzione)	Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria connesso alla presenza di oli, solventi ed eventuali carburanti Possibili effetti di competizione per la circolazione dei macchi utilizzati dai sottoposti che consumano rifiuti Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato da oli, contenitori inquinati ecc)	46	2	4	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	PP-05-02				E		
			24	2	2	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-02-05				N		
			46	2	4	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-03-02				N	
			46	2	4	3	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IM-03-04				N	

